



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 681

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 ottobre 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria (pomeridiana) Pag. 7

Plenaria (notturna) ()*

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 41

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89). » 43

4^a - Difesa:

Plenaria ()*

5^a - Bilancio:

Plenaria » 44

Sottocommissione per i pareri » 50

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 51

7^a - Istruzione:

Plenaria » 65

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 1^a e 2^a (riunite) (notturna) e 4^a (Difesa) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 681^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 9 ottobre 2012.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 164)</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Plenaria</i>	»	89
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	94
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	103
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	109
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	115
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	129

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	132
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	135
---------------------------	-------------	-----

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	»	148
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	149

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	150
---------------------------	-------------	-----

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

<i>Plenaria</i>	»	157
---------------------------	---	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria
130ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 16,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che in data 3 ottobre 2012 il senatore Tedesco ha richiesto il rilascio di copia delle dichiarazioni da lui rese alla Giunta in occasione dell'esame delle domande di autorizzazione pervenute dalla magistratura nei suoi confronti.

Dopo gli interventi dei senatori SANNA (*PD*), MAZZATORTA (*LNP*), ORSI (*PdL*), IZZO (*PdL*) e BALBONI (*PdL*), il PRESIDENTE prende atto del consenso della Giunta a corrispondere positivamente alla richiesta del senatore Tedesco.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 27) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui agli articoli 81 e 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

(Seguito della discussione e approvazione)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 13 marzo 2012 e proseguito nella seduta del 20 marzo 2012.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Il relatore, senatore SANNA (PD), fa presente che lo scorso 4 giugno il senatore Gasparri ha inviato copia della sua accettazione della remissione della querela da parte dell'onorevole Veltroni; non è invece pervenuta analoga comunicazione relativamente alla querela dell'onorevole Di Pietro.

La Giunta, pertanto, proseguirà il suo esame solo su tale ultimo punto.

Nella precedente seduta, la Giunta aveva anche deliberato di approfondire se vi fossero atti parlamentari del senatore Gasparri connessi all'oggetto del procedimento penale.

Al riguardo fa presente che le dichiarazioni del senatore Gasparri concernenti l'onorevole Di Pietro e oggetto di querela sono state rese alla stampa in data 28 agosto 2011. Ricorda che il senatore Gasparri ha svolto nell'Aula del Senato più di un intervento in materia di giustizia e che in particolare il 10 marzo 2010 si è riferito esplicitamente all'onorevole Di Pietro e alla vicenda della cosiddetta tangente Enimont in termini analoghi a quelli contenuti nelle dichiarazioni rese poi alla stampa. A suo giudizio, tale ultimo intervento consente di ritenere che vi sia una corrispondenza tra il discorso pronunciato in sede parlamentare e la successiva dichiarazione esterna e che, pertanto, quest'ultima rientri nell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione. Propone che la Giunta si pronunci in tal senso. Propone, altresì, che nella motivazione si ribadisca l'esigenza più volte manifestata dalla Giunta di approfondire nelle sedi competenti la questione della individuazione degli strumenti idonei a garantire alla parte che si ritiene offesa la possibilità di tutelare la propria onorabilità.

Il presidente FOLLINI, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta del relatore Sanna di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Gasparri, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, dopo aver preso atto che non vi è luogo a deliberare relativamente alla parte della richiesta dell'autorità giudiziaria concernente la querela dell'onorevole Veltroni, approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Sanna di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,10.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria

129^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i ministri della giustizia Paola Severino Di Benedetto e per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Gullo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(2781) D'ALIA ed altri. – Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche

(2854) OLIVA. – Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

Il presidente BERSELLI fa presente che si passerà all'illustrazione dei subemendamenti agli emendamenti sostitutivi degli articoli 18, 19 e 20, presentati dal Governo nella scorsa seduta.

Successivamente si passerà all'espressione del parere del Governo sui primi 17 emendamenti, sui quali i relatori si erano già pronunciati, e di seguito, ove ve ne sia il tempo, all'espressione dei pareri sui subemendamenti e sugli emendamenti riferiti agli articoli dal 18 in poi.

Ricorda altresì che le Commissioni riunite sono convocate in seduta notturna alle ore 20,30 per la conclusione dell'esame.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) illustra il subemendamento 18.100/9, che sostituisce il comma 3 dell'emendamento 18.100 precisando le deroghe ai limiti al collocamento fuori ruolo, e introduce un comma 4, con il quale si stabilisce che gli incarichi amministrativi, dirigenziali o apicali presso pubbliche amministrazioni, anche in uffici di diretta collaborazione, possono essere conferiti a magistrati di ogni ordine e grado ed avvocati dello Stato solo se collocati fuori ruolo.

L'oratore sottolinea l'opportunità di estendere la deroga anche ai magistrati collocati negli uffici alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia, rilevando la peculiare funzione di tali uffici, e in particolare dell'ufficio legislativo del Ministro, che un tempo era addirittura l'unico previsto per tutto il Governo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) – nell'osservare che sarebbe stato preferibile inserire in altro provvedimento la materia di cui all'articolo 18, che in effetti non ha relazione col problema della corruzione – illustra i subemendamenti 18.100/3 e 18.100/4. Mentre il secondo si limita a stabilire l'obbligo del collocamento fuori ruolo in occasione dell'assunzione di qualsiasi incarico, già previsto per i magistrati ordinari e militari, anche ai magistrati amministrativi e contabili e agli avvocati dello Stato, il primo reca anche una riscrittura complessiva della disciplina delle deroghe.

La senatrice Della Monica manifesta comunque la disponibilità del suo Gruppo a ritirare i propri emendamenti e subemendamenti, qualora anche gli altri Gruppi facciano altrettanto, al fine di favorire una rapida approvazione.

Con l'occasione ella comunica che il senatore Perduca ha manifestato la volontà di ritirare la propria firma da tutti gli emendamenti e subemendamenti di cui non sia primo firmatario.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra i subemendamenti 18.100/10 e 18.100/13, entrambi diretti a ridurre il numero degli incarichi sottratti ai limiti temporali di cui al comma 1 dell'emendamento 18.100.

Il senatore PALMA (*PdL*) condivide le obiezioni del senatore Casson circa l'inopportunità e irragionevolezza dell'esclusione dei componenti del Consiglio superiore della Magistratura. Al contrario, sarebbe opportuno a suo avviso escludere i magistrati che dirigono gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro della giustizia o direzioni dello stesso dicastero,

anche in considerazione della tutela del principio costituzionale dell'indipendenza e autonomia della magistratura.

Il senatore CARUSO (*PdL*), nel concordare con le osservazioni della senatrice Della Monica circa la sostanziale estraneità dell'articolo 18 alla problematica della corruzione, illustra i propri subemendamenti 18.100/12, 18.100/15, 18.100/16 e 18.100/17, tutti diretti a rendere più rigorosa la disciplina del collocamento fuori ruolo, in primo luogo nel senso di limitare a dodici anni la deroga al limite dei dieci anni prevista per coloro che assumono incarichi presso la Corte costituzionale, le Corti internazionali o gli uffici destinati al funzionamento delle istituzioni europee e degli organi internazionali e intergovernativi, di limitare al 3 per cento della pianta organica degli uffici del distretto della corte d'appello di appartenenza il numero di collocamenti fuori ruolo che può essere concesso, salve ovviamente le cariche elettive e gli altri casi di collocamento fuori ruolo di diritto, e di impedire il cumulo delle retribuzioni.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ritiene che la formulazione dell'emendamento 18.100, comma 3, preveda un numero eccessivo di eccezioni, che finirebbero per rendere sostanzialmente inapplicabili le norme di cui ai commi precedenti. Pertanto, l'emendamento 18.100/7 ne propone la soppressione. Tuttavia, dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento, riservandosi di convergere sul 18.100/9, vista anche l'esigenza di trasmettere all'altro ramo del Parlamento un testo che non contraddica in radice quello a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati, nonché la necessità di assicurare un contributo diretto dei magistrati nel contrasto alla corruzione.

La senatrice PORETTI (*PD*) illustra gli emendamenti 18.100/1 e 18.100/2. In particolare, la prima proposta è diretta a mantenere il termine massimo di cinque anni per il servizio in posizione di fuori ruolo, mentre la seconda indica la durata di dieci anni, ma come periodo complessivo nell'arco del servizio dei magistrati.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*), nell'illustrare il complesso dei subemendamenti da lui presentati all'emendamento 19.100 del Governo, si sofferma in particolare sui subemendamenti 19.100/20 e 19.100/29.

Per quanto riguarda il primo subemendamento, egli osserva che l'introduzione nel codice penale dell'articolo 319-*quater*, che disciplina il nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, ha determinato la creazione di una fattispecie intermedia tra la concussione e la corruzione.

Il primo di tali delitti, infatti, resta ora confinato all'ipotesi della costrizione a dare o promettere utilità, che fa del concusso indiscutibilmente un soggetto passivo del reato.

Più sfumata è invece la posizione di chi è oggetto di induzione, dal momento che il suo comportamento viene sanzionato penalmente, anche se di fatto la condotta in cui si sostanzia il reato non è stata da lui ideata e posta in essere. Il subemendamento 19.100/20 propone una soluzione nella previsione di una causa estintiva del reato dell'indotto, consistente nel fatto che, prima che sia esercitata l'azione penale, questi abbia fornito indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite.

Anche il secondo subemendamento si riferisce ad una nuova fattispecie di reato, e cioè all'articolo 346-*bis* in materia di traffico di influenze illecite. Egli esprime infatti viva perplessità sulla definizione della fattispecie, nella parte in cui prevede che l'autore procuri indebiti vantaggi a un terzo sfruttando le sue relazioni esclusivamente in cambio di denaro o altra utilità patrimoniale. In realtà, mentre si potrebbe al limite ammettere che il vantaggio indebitamente procurato debba avere necessariamente carattere patrimoniale, non si comprende perché non sia perseguito il comportamento di chi fa traffico di influenze quando l'utilità che ne riceva in pagamento abbia una natura non patrimoniale, come è invece per la corruzione, la concussione e altre fattispecie analoghe.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) illustra i subemendamenti 19.100/15 e 19.100/16, entrambi diretti a meglio definire il nuovo reato previsto dall'articolo 319-*quater*, nel senso prima di tutto di qualificarne la condotta come illecita in base all'evento, sostituendo il termine «induce» con l'altro «determina», e in secondo luogo nello specificare che il vantaggio che si intende procurare non deve essere solo indebito ma illecito.

Egli esprime poi vivissimo rammarico per la deplorabile abitudine di numerosi rappresentanti del sistema mediatico – abitudine che ha trovato un esempio assai tipico nel modo in cui alcuni giornalisti parlamentari, improvvisatisi giuristi, hanno raccontato le sue proposte emendative – di leggere gli interventi legislativi alla luce della cronaca e non della loro intrinseca razionalità.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra il subemendamento 19.100/5 che si propone di mantenere il reato di concussione nella sua attuale formulazione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 19.100/7, diretto a estendere la fattispecie penale al comportamento dell'incaricato di pubblico servizio, la cui esclusione non appare comprensibile. Il successivo emendamento 19.100/14, invece, propone di sopprimere il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità, tenendo conto che, in sede giurisprudenziale, non ha mai dato luogo a condanne, in quanto l'ipotesi di reato è stata derubricata a corruzione.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) nell'illustrare il complesso dei subemendamenti presentati dal suo Gruppo all'emendamento del Governo,

ribadisce la sua disponibilità a ritirarli se gli altri Gruppi faranno altrettanto.

Il Partito Democratico infatti è consapevole della necessità di garantire l'approvazione della legge contro la corruzione, che rappresenta comunque un miglioramento della situazione esistente, e ciò pur non nascondendo la sua delusione per il fatto che non si sia riusciti a realizzare una convergenza su misure che avrebbero reso il provvedimento ben altrimenti efficace quali un efficace intervento sui termini di prescrizione, una nuova disciplina del falso in bilancio, principale reato-mezzo per la realizzazione di operazioni corruttive, la disciplina dell'autoriciclaggio e, infine, quella del voto di scambio.

Il senatore CARUSO (*PdL*) illustra il complesso dei subemendamenti da lui presentati all'emendamento 19.100 soffermandosi in particolare sui subemendamenti 19.100/6 e 19.100/26.

Il primo ripristina, relativamente ai soggetti che possono commettere reato di concussione, l'incaricato di pubblico servizio. In proposito egli ricorda il dibattito parlamentare che aveva accompagnato nel corso della X legislatura l'introduzione dell'incaricato di pubblico servizio, non previsto nell'originaria formulazione del codice, e osserva come in questi ultimi venti anni, a seguito delle riforme intervenute nella disciplina dei servizi pubblici, le considerazioni che indussero ad approvare quella novella del codice non sono venute meno, ma anzi si sono rafforzate.

Per quanto riguarda poi il subemendamento 19.100/26, esso riduce l'aggravamento, pur condivisibile in linea di principio, delle sanzioni per l'abuso d'ufficio.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra il subemendamento 20.100/6 osservando come l'attuale formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 2635 del codice civile come proposto dall'emendamento 20.100 del Governo susciti notevoli perplessità, dal momento che configura la distorsione della concorrenza puramente e semplicemente come un elemento che determina la perseguibilità a querela della corruzione tra privati, laddove si tratta invece di due distinte ipotesi delittuose, una che consiste nel determinare un documento per la società, e consiste dunque in una violazione degli obblighi di fedeltà da parte del dirigente o del dipendente, l'altra che consiste in una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o di servizi, dalla quale la società per cui l'autore opera potrebbe al limite anche trarre giovamento.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra gli emendamenti 20.100/2 e 20.100/4. Quest'ultimo ripropone il contenuto di un emendamento da lui presentato, diretto a precisare che gli obblighi di fedeltà sono quelli generalmente riconosciuti. L'emendamento 20.100/2 estende anche ai revisori dei conti, intesi nel significato più ampio, la platea dei soggetti del reato di corruzione tra privati.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) osserva che l'emendamento 20.100 individua due distinte ipotesi di reato, quello ai danni della società e quello che produce una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Tali ipotesi, a suo avviso, dovrebbero prevedere pene distinte, invece l'unica distinzione riguarda la procedibilità: in tal modo, si affida al magistrato tutta la responsabilità di definire la natura del reato e la facoltà di attivare ogni forma di investigazione, con possibile intrusione nei documenti dell'azienda.

Il senatore CASSON (*PD*) concorda con le considerazioni del senatore Li Gotti, osservando come nella formulazione «se dal fatto deriva» di cui all'ultimo comma dell'articolo 2635 del codice civile proposta dall'emendamento del Governo, non risulta chiaro se il «fatto» a cui ci si riferisce consista nella condotta dell'autore, ovvero nel nocumento sofferto dalla società.

Il presidente BERSELLI interviene per annunciare il ritiro degli emendamenti 19.37 e 20.7.

Il senatore CALIENDO (*PdL*), nel dichiarare la sua disponibilità a ritirare i subemendamenti da lui presentati, sottolinea però che il sistema sanzionatorio che emerge dall'articolo 19 suscita vive perplessità nel senso che per la prima volta sono stabiliti per un reato a contenuto economico limiti di pena che non ne consentono la sospensione nemmeno nei casi di speciale tenuità.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO ricorda che è in via di definizione una iniziativa legislativa in materia di tenuità del fatto, le cui disposizioni potranno incidere su numerose fattispecie penali. Poiché il provvedimento in esame prospetta un intervento generale, ritiene che sarebbe inopportuna una modifica specifica sul punto. Tuttavia, il Governo potrebbe prendere in considerazione la proposta, qualora su di essa vi fosse il consenso ampio delle forze politiche.

Il senatore PASTORE (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita il ministro Patroni Griffi a dare conto della posizione del Governo in ordine alla proposta di istituire un'autorità indipendente di riferimento per la lotta alla corruzione. In proposito, sottolinea che sarebbe incongruo intervenire nuovamente sulla materia in un successivo provvedimento.

Il ministro PATRONI GRIFFI invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 17, preannunciando, in caso di loro mantenimento, il parere contrario del Governo. Precisa che la contrarietà è legata all'intento di evitare modifiche non strettamente necessarie, oltre a quelle assai limitate che lo stesso Governo ha proposto agli articoli 18, 19 e 20. Per lo stesso motivo, il Governo ha ritenuto di non proporre

in questa sede emendamenti per l'istituzione di un'autorità nazionale di riferimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B

Art. 18.

18.100/1

PERDUCA, PORETTI

All'emendamento 18.100, sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

18.100/2

PERDUCA, PORETTI

All'emendamento 18.100, sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli av-

vocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

18.100/3

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

All'emendamento 18.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 dopo le parole "i magistrati ordinari" inserire la seguente: ", militari";*

b) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

"1-bis Tutti gli incarichi, comunque denominati, di collaborazione continuativa ad organi o enti pubblici attribuiti a magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato devono essere svolti con contestuale collocamento fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se, nei 60 giorni successivi, non viene adottato il provvedimento di collocamento nella posizione di fuori-ruolo";

e) *al comma 2 sostituire le parole "fatte salve le eccezioni previste al comma 3" con le seguenti: "fatto salvo quanto previsto ai commi 2-bis e 3 nonché al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160";*

d) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. I magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello stato che ricoprono incarichi presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri cui

all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, nonché presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato il periodo massimo di fuori ruolo di cui al primo comma o che lo matureranno durante lo svolgimento degli incarichi di cui al presente comma restano, comunque, nella posizione ricoperta fino al termine naturale dell'incarico loro conferito o alla scadenza del mandato dell'organo, del soggetto o dell'istituzione presso cui l'incarico è svolto. ";

e) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi elettivi, agli incarichi presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge n. 181 del 2008. nonché agli incarichi presso gli organi giurisdizionali internazionali e agli incarichi elettivi presso organismi internazionali.

18.100/4

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI

All'emendamento 18.100 apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «i magistrati ordinari» inserire la seguente: «, militari»;*

b) *Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Tutti gli incarichi, comunque denominati, di collaborazione continuativa ad organi o enti pubblici attribuiti a magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato devono essere svolti con contestuale collocamento fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se, nei 60 giorni successivi, non viene adottato il provvedimento di collocamento nella posizione di fuori ruolo».

18.100/5

BATTAGLIA

All'emendamento 18.100, al comma 1, dopo le parole: «fuori ruolo» inserire le seguenti: «o in un'altra analoga posizione».

18.100/6

SPADONI URBANI

All'emendamento 18.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applicano, con le decorrenze in esso stabilite a tutti i magistrati collocati in posizione di fuori ruolo. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analoga posizione, salve le eccezioni previste al comma 3, devono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi».

18.100/7

PASTORE, MALAN, BETTAMIO

All'emendamento 18.100, al comma 2, sopprimere le parole: «Fatte salve le eccezioni previste al comma 3».

Sopprimere il comma 3.

18.100/8

BATTAGLIA

All'emendamento 18.100, al comma 2 sostituire la parola: «sei» con la seguente: «dodici».

18.100/9

CALIENDO, MUGNAI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

All'emendamento 18.100, sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive, di mandato presso gli organi di autogoverno o di componente delle Corti internazionali. In deroga al periodo massimo di permanenza previsto dal comma 1, i magistrati che hanno già maturato il periodo e che ricoprono incarichi presso il Parlamento o gli incarichi previsti dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 e dall'articolo 1-bis comma 4 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143

convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, nonché gli incarichi presso le istituzioni Europee, gli enti, gli organismi internazionali e inter-governativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni si intendono confermati nell'attuale posizione di fuori ruolo fino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico in corso al momento dell'entrata in vigore della legge; qualora l'incarico o il mandato di cui al secondo periodo non preveda un termine, il collocamento fuori ruolo si intende confermato per i 18 mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

4. Nel rispetto dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, gli incarichi amministrativi, dirigenziali o apicali, anche in uffici di diretta collaborazione, possono essere conferiti a magistrati di ogni ordine e grado ed avvocati dello Stato solo se collocati in posizione di fuori ruolo. Gli incarichi eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge cessano di diritto se, nei 60 giorni successivi, non viene adottato il provvedimento di collocamento nella citata posizione di fuori ruolo».

18.100/10

CASSON

All'emendamento 18.100, al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «mandato presso gli organi di autogoverno».

18.100/11

SPADONI URBANI

All'emendamento 18.100, al comma 3, sostituire la parola: «presso» con le seguenti: «che riguardino».

18.100/12

CARUSO

All'emendamento 18.100, al comma 3, sostituire le parole da: «agli altri incarichi,» sino alla fine con le seguenti: «nonché in ogni altro caso in cui il collocamento fuori ruolo ha luogo di diritto. Il periodo di tempo di 10 anni di cui al comma 1 è aumentato sino al massimo di

12 anni, a richiesta dell'interessato previo parere favorevole dell'organo di autogoverno di appartenenza e del Ministro della Giustizia, per coloro che assumono incarichi presso la Corte costituzionale ovvero presso le Corti internazionali, nonché per coloro che svolgono incarichi destinati al funzionamento delle istituzioni europee e degli organismi internazionali o intergovernativi.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «al comma 1» con le seguenti «ai commi 1 e 3».

18.100/13

CASSON

All'emendamento 18.100, al comma 3 sostituire le parole: «agli altri incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181» con le seguenti: «ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica o presso la Corte costituzionale».

18.100/14

BATTAGLIA

All'emendamento 18.100, al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché agli incarichi apicali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge n. 317 del 2001».

18.100/15

CARUSO

All'emendamento 18.100, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il collocamento fuori ruolo non può in ogni caso essere disposto qualora risulti una scopertura superiore al tre per cento nella pianta organica degli uffici del distretto di Corte di appello cui è assegnato il magistrato. Per i magistrati assegnati alla Corte di cassazione ovvero alla Procura generale presso la medesima si fa riferimento alla relativa pianta organica. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano quando il collocamento fuori ruolo è disposto per consentire lo svol-

gimento di funzioni elettive, nonché comunque nei casi in cui il collocamento fuori ruolo ha luogo di diritto".».

18.100/16

CARUSO

All'emendamento 18.100, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, sono sostituiti dai seguenti:

"3. La destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non può superare gli anni dieci anche continuativi.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera m) della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive, nonché comunque nei casi in cui il collocamento fuori ruolo ha luogo di diritto."».

18.100/17

CARUSO

All'emendamento 18.100, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I magistrati di cui al comma 1 collocati fuori ruolo mantengono esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri rimangono a carico della stessa.».

18.100

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:***«Art. 18.***(Disposizioni relative al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente 10 anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può, comunque, determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Coloro che alla predetta data abbiano superato il periodo massimo di permanenza fuori ruolo o in analogia posizione, fatte salve le eccezioni previste al comma 3, devono rientrare in ruolo entro i successivi sei mesi.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi connessi all'assunzione di cariche elettive o di mandato presso gli organi di autogoverno, agli altri incarichi previsti dal comma 4 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008 n. 181, nonché agli incarichi presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni.».

Art. 19.**19.100/1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 32-*ter*, secondo comma, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "cinque"».Alla lettera b), dopo le parole: «all'articolo 32-*quinqües*,» inserire le seguenti: le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e.

Alla, lettera e), sostituire le parole: «314, 317, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 322-bis» e la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

19.100/2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) l'articolo 157 è sostituito con il seguente:

''Art. 157. – (*prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). – La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.''

b-ter) all'articolo 158, primo comma dopo le parole: ''per il reato permanente'' inserire le seguenti: ''o continuato'' e dopo le parole: ''cessata la permanenza'' aggiungere le seguenti: ''o la continuazione'';

b-quater) l'articolo 159 è sostituito con il seguente:

''Art. 159. – (*Sospensione del corso della prescrizione*). – Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospen-

sione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una determinata disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettuata relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'Autorità competente accoglie la richiesta.'';

b-quinquies) all'articolo 160, terzo comma, le parole: «ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: ''ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà'';

b-sexies) l'articolo 161, terzo comma è sostituito con il seguente:

''Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio''».

19.100/3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

b-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma» sono aggiunte le seguenti: «, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*».

b-ter) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*».

b-quater) all'articolo 166, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318,319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, primo comma».

19.100/4

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, MATTEOLI, BERSELLI, MUGNAI, CALIENDO, VICARI, ALBERTI CASELLATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 316-bis è aggiunto il seguente comma: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo ottenuto per ragioni del proprio ufficio o servizio contributi pubblici o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati allo svolgimento della propria attività, li utilizza indebitamente per finalità diverse o se ne appropria, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni"».

19.100/5

CASSON

All'emendamento 19.100, al comma 1 sopprimere le lettere d) e i).

19.100/6

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti «o l'incaricato di pubblico servizio».

19.100/7

PASTORE

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio».

19.100/8

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «che, abusando» con le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando».

19.100/9

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da quattro a otto».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici».

19.100/10

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti «da uno a quattro anni» e alla successiva lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto anni» con le seguenti «da due a cinque anni».

19.100/11

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «uno a cinque anni» con le seguenti: «quattro a otto anni»;

19.100/12

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) all'articolo 319-ter, al secondo comma, le parole: "da quattro a dodici", sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici", e le parole: "da sei a venti", sono sostituite dalle seguenti: "da otto a venti"».

19.100/13

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 319-ter», n.1), sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «dodici».

19.100/14

PASTORE

All'emendamento 19.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

19.100/15

COMPAGNA

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «induce», con la seguente: «determina».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Indebita determinazione a dare o promettere utilità).

19.100/16

COMPAGNA

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «indebitamente», con la seguente: «illecitamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione illecita a dare o promettere utilità)».

19.100/17

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma sostituire le parole: «da tre a otto», con le seguenti: «da quattro a dodici»;

b) nel secondo comma sostituire la parola: «tre», con la seguente: «quattro».

19.100/18

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «tre a otto», con le seguenti: «quattro a dodici».

19.100/19

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «tre a otto», con le seguenti: «quattro a dieci».

19.100/20

LI GOTTI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In tal caso il reato è estinto qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite».

19.100/21

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater, dopo il secondo comma, inserire il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».

19.100/22

LI GOTTI

All'emendamento 19.100, comma, 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) l'articolo 320 è sostituito dal seguente: "Le disposizioni degli articoli 317, 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio"».

Conseguentemente, dopo la lettera r) aggiungere, in fine, la seguente:

r-bis) dopo l'articolo 360 è inserito il seguente:

''Art. 360-bis. - (Circostanza attenuante). – La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-bis e 319-ter è diminuita fino a due terzi qualora l'autore del fatto, prima che sia esercitata l'azione penale, fornisca indicazioni utili all'individuazione degli altri responsabili e al sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite''».

19.100/23

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «318 e 319» con le seguenti: «317, 318 e 319».

19.100/24

PASTORE

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera l), dopo le parole: «318 e 319» con le seguenti: «317, 318 e 319».

19.100/25

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFILIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

”Art. 322-quater. - (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno”.

al comma 1, dopo la lettera q), inserire le seguenti:

”q-bis) dopo l'articolo 335-bis è aggiunto il seguente:

”Art. 335-ter. – (Circostanze aggravanti). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero se il fatto è commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225'';

q-ter) all'articolo 323-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 321, 322, 322-*bis*, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà''».

Conseguentemente, dopo l'articolo 22 inserire i seguenti:

«Art. 22-*bis*. - (*Attività di contrasto e norme processuali*) . - 1. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronunzia della sentenza di revisione.

Art. 22-*ter*. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

''*b-bis)* gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-*ter*, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera *a)*, ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendo si qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona''».

19.100/26

CARUSO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti «da uno a tre anni».

19.100/27

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

19.100/28

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

''Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.

Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici''».

19.100/29

LI GOTTI

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera r) capoverso «Art. 346-bis», sopprimere la parola: «patrimoniale» ovunque ricorra.

19.100/30

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 19.100, al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «da uno a tre» con le seguenti: «da tre a sette».

19.100/31

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis) dopo l'articolo 513-bis è inserito il seguente:

''Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sè o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro ad altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o l'altra utilità di cui al primo comma.

Per i fatti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze

ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà''».

Conseguentemente:

sopprimere l'articolo 20;

all'articolo 21, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

"p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

19.100/32

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 19.100, al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere le seguenti:

«r-bis) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-bis, primo comma, le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,» sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: «dei casi di concorso nel reato e» sono soppresse.

r-ter) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

''Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico-mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati''».

19.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Articolo 19.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 32-*quater*, dopo le parole: «319-*bis*,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

all'articolo 32-*quinqüies*, dopo le parole: «319-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 319-*quater*, primo comma,»;

al primo comma dell'articolo 314, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

l'articolo 317 è sostituito dal seguente:

«Art. 317. - (*Concussione*). – Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni»;

all'articolo 317-*bis*, le parole: «314 e 317» sono sostituite dalle seguenti: «314, 317, 319 e 319-*ter*»;

l'articolo 318 è sostituito dal seguente:

«Art. 318. - (*Corruzione per l'esercizio della funzione*). – Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni»;

all'articolo 319, le parole: «da due a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto»;

all'articolo 319-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

nel primo comma, le parole: «da tre a otto» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci»;

nel secondo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

dopo l'articolo 319-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 319-*quater*. - (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni»;

l) all'articolo 320, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio»;

m) all'articolo 322 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri»;

n) all'articolo 322-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo le parole: «Le disposizioni degli articoli» sono inserite le seguenti: «319-*quater*, secondo comma.»;

2) nella rubrica, dopo la parola: «concussione,» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità,»;

o) all'articolo 322-*ter*, primo comma, dopo le parole: «a tale prezzo» sono aggiunte le seguenti: «o profitto»;

p) all'articolo 323, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

q) all'articolo 323-*bis*, dopo la parola: «319,» sono inserite le seguenti: «319-*quater*,»;

r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

«Art. 346-*bis*. - (*Traffico di influenze illecite*). – «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-*ter*, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

Art. 20.

20.100/1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 20.100, al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

''Art. 2621. – (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto –previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

''Art. 2622. – (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi'';

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

''Art. 2625. – (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni''.

02. L'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

''Art. 173-*bis*. – (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni''.

03. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: ''e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni'' sono soppresse''».

20.100/2

PASTORE

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, dopo le parole: «i sindaci», inserire le seguenti: «, i revisori».

20.100/3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole da: «, che, a seguito della dazione» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli

altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:

«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

Se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi la pena è aumentata»;

all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

20.100/4

PASTORE

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, dopo le parole: «obblighi di fedeltà» inserire le seguenti: «generalmente riconosciuti».

20.100/5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 20.100, al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sopprimere le parole: «, cagionando nocumento alla società».

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

''p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote''».

20.100/6

LI GOTTI, PARDI, BUGNANO

All'emendamento 20.100, capoverso «Art. 2635», sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«Si procede a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio se dal fatto deriva una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi».

20.100/7

CARUSO

All'emendamento 20.100, capoverso «Art. 2635», sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Nei casi di cui al primo, secondo e terzo comma, si procede a querela della persona offesa».

20.100/8

BELISARIO

All'emendamento 20.100, capoverso «Art. 2635», sostituire l'ultimo comma con il seguente: «Si procede d'ufficio».

20.100

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:***«Articolo 20.***(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile)*

1. L'articolo 2635 del codice civile è' sostituito dal seguente:

«Art. 2635. - (*Corruzione tra privati*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.»

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Sottocommissione per i pareri**221^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BATTAGLIA*La seduta inizia alle ore 14,15.***(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**(Parere alla 4^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), illustrati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, approvato dalla Camera dei deputati**(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012**, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto. Pareri non ostativi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo, proponendo di esprimere su entrambi, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento(Parere alla 6^a Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il nuovo testo proposto per il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso rife-

riti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti a ulteriore nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti presentati al nuovo testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo in materia di patente di guida, recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (n. 503)
(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(3400) TOFANI ed altri. – Norme per favorire il miglioramento della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro

(Parere all'11^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, illustrati il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 10,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA, DELL'UNIONE NAZIONALE CRONISTI ITALIANI, DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3491 E CONGIUNTI

BILANCIO (5^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria**773^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
CARLONI

indi del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Interviene in discussione generale il senatore MORANDO (PD) che sottolinea, preliminarmente, la rilevanza dei documenti contabili all'esame della Commissione.

Infatti, il rendiconto rappresenta l'occasione per ripercorrere sommariamente la dinamica della finanza pubblica dell'ultimo decennio, individuando gli errori compiuti, ma anche, in taluni casi, le scelte lungimiranti effettuate.

In particolare, da un'analisi dell'evoluzione del bilancio nel decennio 2001-2011, emerge come il periodo tra il 2001 e il 2005 sia stato caratterizzato da decisioni politiche irresponsabili: infatti, nonostante l'incre-

mento reale del prodotto interno lordo reale e il beneficio, in termini di riduzione degli interessi sul debito pubblico, conseguente all'ingresso nell'Unione monetaria europea, il Paese ha sprecato l'opportunità di avviare le riforme strutturali indispensabili al rilancio dell'economia, tanto che in quel periodo il rapporto tra *deficit* e PIL è passato dal 3,1 per cento del 2001 al 4,5 per cento del 2005. È pur vero che tra il 2006 e il 2007 si è assistito ad un tentativo di resipiscenza, testimoniato dal fatto che nel 2007 il rapporto *deficit*/PIL scese all'1,6 per cento, per poi risalire già nel 2008. A questo va aggiunto che nel 2009 lo scenario macroeconomico è stato completamente sconvolto dalla pesante recessione, che ha determinato una riduzione del PIL nazionale di oltre il 5 per cento. Nel quadro della recessione violenta di quel periodo, il Paese si è trovato spiazzato dai precedenti ritardi, non riuscendo ad attivare né gli stabilizzatori automatici né scelte discrezionali di politica economica, che invece sono state possibili in altri Stati: pertanto, abbiamo pagato il fatto di non aver sfruttato le opportunità offerte da un periodo di relativo benessere, come quello del 2001-2005. Al contrario, nel primo periodo dello scorso decennio, in Germania, il governo Schroeder ha avuto il coraggio, con la cosiddetta «Agenda 2000», di impostare quelle riforme strutturali che hanno permesso alla Germania di acquisire un peso significativo sul mercato globale delle esportazioni. Per quanto riguarda, poi, in particolare, la gestione della finanza pubblica, va riconosciuto che già nell'ultima fase del governo Berlusconi, il ministro Tremonti ha attivato un meccanismo di controllo della spesa pubblica con risultati notevoli, se si considera che nel 2011, rispetto all'anno precedente, il fabbisogno è diminuito di 5,5 miliardi di euro: tuttavia, la compressione della spesa pubblica è stata ottenuta attraverso il metodo dei tagli lineari che, non essendo selettivo, non concorre a risolvere i problemi strutturali del Paese.

In merito, invece, al disegno di legge di assestamento, esso conferma il miglioramento dei saldi di competenza della finanza pubblica, unitamente alla riduzione della spesa per interessi e all'incremento, per circa 3 miliardi di euro, delle entrate finali. Non vanno tuttavia trascurati alcuni problemi, come il fatto che la cosiddetta cedolare secca ha determinato, contrariamente alle aspettative, una riduzione del gettito, in quanto non accompagnata da forme di detraibilità degli oneri sostenuti dall'inquilino; altresì, occorre considerare con attenzione che l'incremento delle accise sui carburanti o delle aliquote fiscali sui giochi, lungi dal determinare un aumento delle entrate, sta comportando una forte riduzione del gettito a causa della contrazione dei consumi. Come poi rilevato dalla Corte dei conti, la divaricazione tra i dati di cassa e quelli di competenza è sintomatica di problemi non ancora risolti nella gestione del bilancio; infine, è necessario valorizzare la finalità dell'articolazione del bilancio per missioni e programmi di spesa, ricordandosi che l'obiettivo di tale struttura consiste nel rendere maggiormente conoscibili e confrontabili le differenze tra bilancio di previsione e rendiconto; peraltro, risulta fortemente opportuno un affinamento degli indicatori di *performance*, utile a valutare se le spese

stanziare nei diversi programmi sono state, per qualità e quantità, adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il senatore VACCARI (*LNP*) reputa opportuno svolgere un confronto tra il rendiconto per il 2011 e l'assestamento per il 2012, osservando come l'anno scorso si sia registrata una riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e un considerevole avanzo primario, con risultati migliori rispetto all'area dell'euro. Invece, il giudizio sull'assestamento non può che essere negativo, in quanto espressione dell'incapacità del Governo di gestire la situazione economica: come emerge, peraltro, dalle sfasature tra il Documento di economia e finanza dello scorso aprile e la Nota di aggiornamento esaminata dal Parlamento la scorsa settimana, le previsioni dell'Esecutivo si sono rivelate sballate e l'aumento eccessivo del carico fiscale sta comportando una reazione pesantemente negativa da parte delle imprese e dei consumatori.

Illustra, poi, gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge di assestamento (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna): la proposta 3.0.1 è finalizzata a ridurre l'IRAP, andando incontro alle aspettative del mondo imprenditoriale che, a causa della pesante tassazione, si trova costretto a compiere scelte di delocalizzazione, con il rischio di impoverire il tessuto manifatturiero nazionale; invece, l'emendamento 3.1 è volto a dare ossigeno agli enti locali che, a causa degli stringenti vincoli del Patto di stabilità interno, si trovano vicini ad un drammatico punto di non ritorno.

Il senatore PEGORER (*PD*) ritiene che il rendiconto e l'assestamento rappresentano uno strumento utile a definire il lavoro del Parlamento in occasione della prossima sessione di bilancio.

Per quanto riguarda il rendiconto, ne emerge un miglioramento complessivo dei saldi di finanza pubblica, unitamente però ad una gestione discutibile dei residui, dovuta al trascinarsi, sul piano della spesa corrente, della politica dei tagli lineari adottata dal precedente Governo.

In merito al disegno di legge di assestamento, appare evidente come esso sia stato impostato alla fine dello scorso mese di giugno, secondo le stime macroeconomiche del Documento di economia e finanza, rispetto alle quali la più recente Nota di aggiornamento delinea un quadro meno positivo.

In conclusione, auspica che il Parlamento ponga la dovuta attenzione agli obiettivi di spesa, al fine di svolgere un esame proficuo dei disegni di legge di stabilità e bilancio di imminente presentazione.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale congiunta sui disegni di legge in esame e ne dispone la disgiunzione.

La Commissione prende atto.

(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

La relatrice CARLONI (*PD*) e il sottosegretario POLILLO rinunciano all'intervento di replica, riservandosi di svolgerlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce, quindi, alla Relatrice il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3471, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) e il sottosegretario POLILLO rinunciano all'intervento di replica, riservandosi di svolgerlo nel corso dell'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE avverte, poi, che gli emendamenti 3.1 e 3.0.1, presentati al disegno di legge di assestamento n. 3472, sono inammissibili per la loro portata sostanziale e in quanto difformi dal contenuto proprio dell'assestamento, come stabilito dalla normativa sulla contabilità e la finanza pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce, quindi, al Relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 3472, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri; Mosca e Vaccaro; Lorenzin ed altri; Anna Teresa Formisano e Mondello; Sbrollini e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CARLONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di

competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3472

Art. 3.

3.1

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

All'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge n. 135 del 2012, il primo ed il secondo periodo sono soppressi;

conseguentemente,

alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma: Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3.3), Interventi, apportare le seguenti variazioni alle previsioni per gli anni 2012:

CP: + 495.000.000;

CS: + 495.000.000.

3.0.1

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. A decorrere dal 2013 sono aboliti i contributi statali erogati alle imprese a qualsiasi titolo e le somme rinvenienti da tale disposizione sono destinate alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive con priorità verso le piccole e medie imprese».

Sottocommissione per i pareri**187^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 16.

(3447) Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Motta ed altri; Rainieri ed altri; Tommaso Foti ed altri; Barbieri ed altri; Polledri ed altri

(Parere alla 7^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MERCATALI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo va verificata la disponibilità dei fondi previsti a copertura del provvedimento, atteso che l'articolo 5, primo comma, prevede una spesa di 3,25 milioni di euro a carico del fondo per il restauro di beni culturali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 34 del 2011. Fa poi presente che occorre valutare l'opportunità della scelta di prevedere una copertura finanziaria unica per tutte le differenti ed eterogenee voci di spesa prefigurate dall'articolo 2, lasciando al Comitato promotore delle celebrazioni la discrezionalità nella scelta degli impieghi. A tal proposito, si consideri anche se sia conforme alla normativa di contabilità pubblica una norma quale quella dell'articolo 2, comma 1, lettera *h*) che consente la destinazione di fondi anche ad «ogni altra iniziativa» coerente con gli scopi della legge, senza identificare una esatta destinazione di spesa. Quanto agli emendamenti, rileva, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria

380^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BALDASSARRI propone alla Commissione di convocare, al termine della seduta plenaria di domani, una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per definire l'ordine di priorità con cui procedere alla trattazione degli argomenti all'esame della Commissione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, concorda con il Presidente.

Non essendovi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(3471) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011*, approvato dalla Camera dei deputati

(3472) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa la discussione generale congiunta e concede la parola al relatore Musi per l'illustrazione, in sede di replica, di una distinta proposta di parere su ciascuno dei due disegni di legge.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) interviene brevemente per rimarcare l'assenza del rappresentante del Governo nell'attuale fase di illustrazione ed esame dei pareri sui disegni di legge.

Il presidente BALDASSARRI comunica che è previsto per la seduta odierna l'intervento del sottosegretario Ceriani.

Il relatore MUSI (*PD*) dà lettura di due distinte proposte di parere favorevole con osservazioni, rispettivamente, sul disegno di legge n. 3471 e sul disegno di legge n. 3472, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Si apre quindi la discussione sui pareri proposti dal relatore.

Il senatore COSTA (*PdL*), a nome della propria parte politica, preannuncia un orientamento favorevole su entrambi i pareri, concordando in particolare con il richiamo all'obiettivo di conseguire una maggiore chiarezza e leggibilità delle voci di bilancio, in una linea di continuità con le riforme della contabilità pubblica approvate dal Parlamento negli ultimi anni.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, ringrazia il relatore Musi per il lavoro redazionale ed esprime piena condivisione per i contenuti dei pareri da lui proposti. Nel merito, sottolinea l'esigenza che vi sia, da parte del Governo, una specificazione ulteriore delle ragioni per le quali si è prodotto un rilevante scostamento tra il gettito effettivo e quello atteso, con riferimento all'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione immobiliare (così detta cedolare secca). Sotto tale profilo conviene quindi con l'osservazione contenuta nel parere proposto sul disegno di legge n. 3472, in base alla quale la disciplina concernente la predetta fattispecie impositiva dovrebbe essere modificata introducendo un meccanismo in grado di valorizzare il contrasto di interessi tra locatore e conduttore. In secondo luogo, ritiene necessario che la Commissione avanzi al rappresentante del Governo una formale richiesta volta a verificare se il gettito di 700 milioni di euro può essere effettivamente qualificato come un risultato di emersione di maggiore base imponibile. Infine segnala che gli esiti applicativi dell'imposta in esame hanno confermato le perplessità già emerse in seno alla Commissione finanze e tesoro e alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, soprattutto in ragione della scarsa efficacia del dispositivo volto a far operare un eventuale contrasto di interesse. Preannuncia quindi un orientamento favorevole su entrambi i pareri proposti.

La senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) reputa opportuno un chiarimento sull'ultimo appunto della proposta di parere sul disegno di legge n. 3472, in merito alle modalità di registrazione a bilancio dell'impegno finanziario derivante dalla partecipazione dell'Italia al Meccanismo europeo di stabilità (MES). In particolare, ritiene opportuna un'informativa del Governo su tale specifica questione. Preannuncia infine un orientamento favorevole su entrambi i pareri proposti.

Il presidente BALDASSARRI osserva che, allo stato attuale, risulta da un lato certo e quantificato l'impegno finanziario assunto dall'Italia, per effetto della sua partecipazione al MES, e, dall'altro, l'orientamento politico a non chiedere l'attivazione del predetto meccanismo.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), soffermandosi in particolare sul parere concernente il disegno di legge n. 3472, sottolinea che la formulazione di un avviso contrario sembrerebbe maggiormente rispondente al tenore, sostanzialmente critico, delle osservazioni svolte nelle premesse. Tra esse rimarca quella volta a evidenziare come il disegno di legge di assestamento abbia preso forma nell'ambito di un quadro previsionale ormai largamente superato dai più recenti mutamenti macroeconomici, soprattutto per quanto riguarda le stime di un'ulteriore contrazione nel 2013 del PIL italiano, recentemente diffuse dal Fondo monetario italiano. Il nuovo quadro rende a suo giudizio innegabile come gli interventi sinora attuati dal Governo non siano riusciti a migliorare i fondamentali economici dell'Italia né si siano rivelati in grado di contrastare il continuo aggravamento della situazione economica e di finanza pubblica.

Rimarca che un ulteriore indicatore, da considerare con grande attenzione, consiste nell'ulteriore restrizione delle politiche creditizie nei confronti delle famiglie e delle imprese, correttamente registrata nella Nota di aggiornamento del DEF approvata dal Parlamento la scorsa settimana. Peraltro, su tale specifica questione, non si può non tacere come le rilevate restrizioni nella concessione del credito si debbano porre a confronto con le frequenti operazioni di immissione di liquidità nel sistema decise dalla BCE, che non hanno avuto alcun effetto positivo sul volume complessivo di credito erogato.

Successivamente richiama anche il fatto che la Corte costituzionale della Repubblica federale tedesca, nell'affermare la legittimità del MES, ha comunque imposto un limite massimo all'impegno finanziario della Germania per quanto riguarda il suo contributo di partecipazione al meccanismo. Risulta quindi evidente che, concepito in tal modo, l'istituzione del MES possa rivelarsi addirittura controproducente e dannosa, se numerosi saranno i paesi dell'Unione europea che vi faranno ricorso, dando quindi luogo a un consistente impiego delle risorse disponibili. Tale circostanza evidenzia dunque un problema di tenuta finanziaria del Fondo nel lungo periodo.

Dopo aver rilevato che l'assestamento, così come la Nota di aggiornamento al DEF certifica una dinamica economica e finanziaria opposta a

quella voluta dal Governo, rimarca in termini negativi l'orientamento dello stesso Esecutivo di ridurre in modo rilevante le competenze delle regioni, considerate come le principali responsabili di una cattiva gestione finanziaria delle risorse pubbliche, osservando che esso sembra un semplice tentativo di distogliere l'attenzione dai reali problemi del Paese, accomunando in un unico giudizio negativo anche le realtà locali più virtuose.

Per contro, nell'ottica di uno spirito costruttivo, non si può negare che i numerosi interventi di politica economica messi in campo dal Governo non sono riusciti a intaccare il problema della spesa pubblica, rendendo oltremodo labili le previsioni sull'effettivo avvio della ripresa nel 2013.

Preannuncia infine un orientamento contrario su entrambi i pareri proposti, pur convenendo sulle numerose criticità rilevate nelle rispettive premesse.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) rimarca in primo luogo il persistere di una consistente massa di residui attivi e passivi, nonostante si sia registrata una contrazione di tali poste nell'ultimo esercizio finanziario. Quindi sottopone al rappresentante del Governo l'esigenza di rendere alla Commissione un'ampia informativa sulla composizione dei residui attivi e sulla effettiva esigibilità dei crediti sottostanti, tenuto presente che essi ammontano a ben 215 miliardi di euro, pari a circa un terzo della spesa corrente annua della pubblica amministrazione e nell'ottica di consentire una valutazione sulla sostenibilità del bilancio nei prossimi esercizi. Ritiene fondamentale prestare la massima attenzione alle modalità di quantificazione dei residui, considerato che numerosi enti locali, successivamente oggetto di situazioni di dissesto, hanno operato errate stime di bilancio di tali poste, con una sopravvalutazione dei residui attivi e una corrispondente sottostima di quelli passivi.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) richiama in primo luogo le osservazioni svolte dal senatore Barbolini sui deludenti risultati dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili per uso abitativo, rammentando come, in occasione dell'esame dello schema di decreto sul federalismo municipale, egli aveva avuto modo di segnalare come la stima di previsione risultasse sovradimensionata. Tuttavia, anche scontando tale circostanza, lo scostamento tra il gettito incamerato e quello stimato rimane eccessivamente ampio e richiede quindi un chiarimento da parte del Governo. In base ad alcuni dati in suo possesso, risulta che il numero delle locazioni quadriennali è rimasto immutato, mentre vi sarebbe stato un significativo aumento degli affitti brevi (per un periodo non superiore a un mese) delle seconde case, favorito dalla previsione di minori oneri formali e burocratici per la registrazione di tali contratti. A fronte di tali dati, l'informativa del Governo risulta quindi necessaria per verificare se l'applicazione dell'imposta sostitutiva ha realmente favorito una maggiore emersione di contratti di locazione.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ringrazia il relatore Musi per aver messo in rilievo alcuni profili critici che non possono certo essere risolti in sede approvazione dei disegni di legge sul rendiconto e l'assestamento e che richiedono invece ulteriori interventi in futuro. Si augura che le preoccupazioni espresse dalla Commissione siano fatte proprie dal Governo e dalle strutture ministeriali competenti, nella consapevolezza che si tratta di problemi strutturali che chiamano in causa la responsabilità dei numerosi governi che si sono succeduti negli anni.

Esprime quindi alcune osservazioni più specifiche, la prima delle quali concerne i risultati della cosiddetta cedolare secca, ricordando di aver proposto in più occasioni e da diversi anni tale misura, ma in una versione diversa e basata fondamentalmente su un meccanismo tributario di contrasto di interesse tra il locatore e il conduttore, in modo da favorire l'emersione dei redditi delle locazioni non denunciate. In ordine alla richiesta avanzata dal senatore Barbolini, osserva che per verificare se vi sia stata effettivamente un'emersione di maggiore imponibile, per effetto della nuova disciplina, occorrerebbe confrontare i dati sul gettito incamerato (pari a 700 milioni di euro) con quelli contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Appare ovvio che, nel caso di una mancata emersione dei redditi, l'imposta sostitutiva si risolve in un rilevante sconto di imposta per i percettori di reddito medio-alto.

Successivamente si sofferma sul tema della trasparenza e affidabilità dei dati di finanza pubblica, lamentando il fatto che ogni anno l'assestamento è predisposto e poi approvato in base a un quadro previsionale ampiamente superato dalla Nota di aggiornamento del DEF. Ricorda inoltre in termini estremamente negativi che già da tre esercizi finanziari la voce concernente i trasferimenti in conto corrente alle imprese (pari a venti miliardi, come dato storico) è stata inserita in un più ampio capitolo di bilancio, denominato «Altre spese correnti», ammontante a complessivi 64 miliardi di euro nel 2010. Al riguardo, come del resto anche il senatore Musi aveva richiesto in passato, ritiene fondamentale recuperare il dato sulla quantificazione e sulla assegnazione di tali somme, tenuto conto che ai venti miliardi di trasferimenti in conto corrente vanno aggiunti anche ulteriori tredici miliardi di contributi in conto capitale.

Rimarca quindi che la Nota, approvata la scorsa settimana, ribadisce l'obiettivo dell'azzeramento del *deficit* nel 2013, al netto del ciclo economico negativo e della partecipazione dell'Italia al MES, garantendo quindi l'osservanza degli impegni assunti con l'Unione europea. Prende atto del fatto che è stato concordato un tale parametro di valutazione, ma avverte che gli indicatori tendenziali dell'indebitamento prefigurano una nuova espansione del *deficit* nel biennio 2014-2015. Infatti, in base alla Nota, si prevede che l'effettivo indebitamento di competenza sarà pari a 42 miliardi di euro nel 2013 e a 25 miliardi nei prossimi tre esercizi, il che implica un aumento del debito pubblico di ulteriori 120 miliardi. Giudica evidente che il *deficit* potrà essere tenuto sotto controllo solo se il maggiore indebitamento netto non si traduca in un aggravamento del fabbisogno di cassa. A suo parere tale obiettivo si può raggiungere rinviando i

pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese (e quindi accumulando un maggior debito) o non corrispondendo i rimborsi per i crediti IVA ovvero, ottenendo risultati più efficaci, recuperando risorse con un programma effettivo e concreto di alienazione dei cespiti del patrimonio pubblico. Nonostante i parametri concordati con l'Unione europea per l'azzeramento del *deficit*, osserva che, restando ancora non chiarite le prossime scelte del Governo, quelli da lui prima indicati sono gli elementi oggetto di valutazione critica da parte dei mercati e degli analisti finanziari.

Preannuncia infine un orientamento favorevole su entrambi i pareri proposti dal relatore.

Il relatore MUSI (*PD*) ringrazia gli intervenuti per il contributo da essi apportato e, anche sulla scorta delle osservazioni del senatore Paolo Franco sulla rispondenza tra le premesse e il dispositivo, apporta alcune modifiche ai pareri sui disegni di legge n. 3471 e n. 3472, il cui nuovo testo è pubblicato in allegato al resoconto.

Il sottosegretario CERIANI esprime apprezzamento per le considerazioni svolte, che ripropongono problematiche strutturali delle politiche di bilancio, che ritiene comunque utile sottoporre a ulteriori riflessioni. Preannuncia in particolare un approfondimento, da condurre in tempi brevi, sui risultati di gettito della cosiddetta cedolare secca, in ordine ai quali riferire successivamente alla Commissione.

Il presidente BALDASSARRI, nessun altro chiedendo la parola, digiunge il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 3471 e n. 3472, avvertendo che si passerà per prima alla votazione del parere sull'atto Senato n. 3471.

Previa verifica del numero legale per deliberare e senza interventi in dichiarazione di voto, è posto ai voti il parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3471, nel testo modificato, che risulta approvato.

Successivamente, previa verifica del numero legale per deliberare e senza interventi in dichiarazione di voto, è posto ai voti il parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3472, nel testo modificato, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1551) CAFORIO ed altri. – Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte, Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI comunica che gli emendamenti al testo adottato dalla Commissione per il disegno di legge n. 1551 sono pubblicati in allegato al resoconto e che le Commissioni 1^a e 2^a hanno espresso un parere non ostativo. Avverte quindi che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, fermo restando che si procederà alla loro votazione dopo l'acquisizione del parere della 5^a Commissione.

Il senatore MUSI (*PD*) illustra i propri emendamenti 1.1 e 1.2, il primo dei quali chiarisce che la dichiarazione del contribuente può avvenire anche con modalità telematiche. Con l'emendamento 1.2 si specifica che la prescrizione o la decadenza del credito tributario è quella intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) dà quindi per illustrati i propri emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6.

Si intende infine illustrato anche l'emendamento 1.5.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 mentre si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario CERIANI esprime un avviso favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6 e un parere contrario sulle identiche proposte 1.4 e 1.5 concernenti la soppressione del comma 8. Al riguardo ribadisce che la disposizione oggetto della modifica prevista dall'emendamento 1.6 prevede un'articolata procedura di sospensione temporanea delle azioni cautelari e esecutive per i crediti tributari fino a 2000 euro, con il successivo invio di due avvisi di pagamento a distanza di sei mesi l'uno dall'altro. Considerato che l'orientamento della Commissione è favorevole al mantenimento in vigore di tale disposizione – mentre viceversa il testo precedentemente adottato ne prevedeva l'abrogazione – sottopone ai Commissari la proposta di armonizzare il vigente testo dell'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, lettera gg-quinquies), con quello del testo all'esame della Commissione. In particolare, condivide la proposta contenuta nell'emendamento 1.6 di abbassare la soglia di riferimento da 2000 a 1000 euro, ma sottolinea l'opportunità di prevedere che l'inizio della procedura esecutiva sia preceduto dall'invio di un solo sollecito di pagamento, con la fissazione di un termine stabilito dalla Commissione. Di conseguenza il concessionario della riscossione prima di procedere alle azioni cautelari ed esecutive assegna al contribuente un termine entro il quale adempiere all'obbligazione tributaria, a meno che questi non intenda avvalersi delle procedure previste dal testo in esame.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), traendo spunto dalle indicazioni del sottosegretario Ceriani, preannuncia la predisposizione di una possibile modifica all'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quinquies*), del decreto-legge n. 70 del 2011, nel senso prospettato dal sottosegretario CERIANI, il quale conferma su tale ipotesi un orientamento favorevole.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene che la soluzione prospettata dal relatore Sciascia sia soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda la previsione di un termine di novanta giorni.

Il senatore MUSI (*PD*) fa presente la necessità di armonizzare la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 70 del 2011 con il testo all'esame della Commissione, dovendosi necessariamente specificare con maggiore precisione il momento dal quale inizia a decorrere il termine di sei mesi previsto dalla norma attualmente in vigore.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), dopo aver puntualizzato che il disegno di legge in esame disciplina una fattispecie diversa rispetto alla mera impossibilità di versare le somme dovute, osserva che il termine dovrebbe decorrere dall'inizio della procedura di riscossione coattiva, in modo tale che si abbiano due possibili ipotesi: in una, ricorre una delle fattispecie previste all'articolo 1 comma 2 del testo adottato dalla Commissione, che condurrebbe quindi all'annullamento della pretesa tributaria; nella seconda invece, in caso di effettiva debenza della somma, al contribuente in temporanea difficoltà finanziaria sarebbe sostanzialmente concessa una dilazione di sei mesi per pagare l'importo dovuto.

Il senatore MUSI (*PD*) dissente da tale interpretazione e afferma che a suo avviso il termine di sei mesi dovrebbe decorrere dalla scadenza dell'ulteriore termine di sessanta giorni, di cui al comma 3 del testo adottato dalla Commissione, entro il quale l'ente impositore deve confermare la correttezza della documentazione presentata dal contribuente.

Il presidente BALDASSARRI, tenuto conto degli orientamenti finora emersi e della comune volontà di individuare una soddisfacente soluzione di sintesi, invita il relatore Sciascia e il senatore Musi a concordare il testo di un emendamento da sottoporre all'esame della Commissione, che, previo parere della Commissione bilancio, potrà concludere *l'iter in sede referente*.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3471

La Commissione, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato

che il disegno di legge, sebbene in diminuzione rispetto a quanto già avvenuto negli esercizi scorsi espone una massa di residui attivi e passivi che, oltre a rendere meno leggibile e analizzabile il provvedimento, ripropongono la questione della scarsa capacità della pubblica amministrazione di incassare le somme previste ovvero di spendere le risorse preordinate in competenza;

che sul fronte delle entrate il formarsi dei residui attivi mostra come ancora sia lunga la strada di una più ottimale organizzazione del sistema di riscossione in grado di avvicinare le stime di entrata agli effettivi incassi;

che l'analisi dell'utilizzazione del capitolo «Fondo di riserva per spese impreviste» di competenza della Ragioneria Generale dello Stato induce ad affrontare la revisione di tale meccanismo, sia per la responsabilità di spesa assegnata che per la trasparenza e il rispetto dei limiti di spesa fissati al fine del contenimento della spesa. A tale proposito, merita attenzione la voce «Servizi speciali di pertinenza del Gabinetto di diretta collaborazione all'opera del Ministro»;

che analoga considerazione può essere fatta anche per la corretta imputazione al pertinente capitolo, così come appare dall'analisi della voce «Servizi generali di pertinenza del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale»

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tener conto delle considerazioni espresse e sollecitando un'analisi approfondita della disciplina della riscossione in grado di superare la criticità derivante dalla formazione dei residui attivi.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3471**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, rileva

che il disegno di legge, sebbene in diminuzione rispetto a quanto già avvenuto negli esercizi scorsi espone una massa di residui attivi e passivi che, oltre a rendere meno leggibile e analizzabile il provvedimento, ripropongono la questione della scarsa capacità della pubblica amministrazione di incassare le somme previste ovvero di spendere le risorse preordinate in competenza;

che sul fronte delle entrate il formarsi dei residui attivi mostra come ancora sia lunga la strada di una più ottimale organizzazione del sistema di riscossione in grado di avvicinare le stime di entrata agli effettivi incassi;

che l'analisi dell'utilizzazione del capitolo «Fondo di riserva per spese impreviste» di competenza della Ragioneria Generale dello Stato induce ad affrontare la revisione di tale meccanismo, sia per la responsabilità di spesa assegnata che per la trasparenza e il rispetto dei limiti di spesa fissati al fine del contenimento della spesa. A tale proposito, merita attenzione la voce «Servizi speciali di pertinenza del Gabinetto di diretta collaborazione all'opera del Ministro»;

che analoga considerazione può essere fatta anche per la corretta imputazione al pertinente capitolo, così come appare dall'analisi della voce «Servizi generali di pertinenza del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del personale»;

tutto ciò considerato, esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a tener conto delle considerazioni espresse e sollecitando un'analisi approfondita della disciplina della riscossione in grado di superare la criticità derivante dalla formazione dei residui attivi.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3472

La Commissione, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato

che per ovvie ragioni di tempistica il disegno di legge di assestamento presenta un quadro previsionale superato in termini macroeconomici da quello risultante dalla Nota di aggiornamento del DEF 2012 e che quindi il valore di tale provvedimento risulta attenuato dal punto di vista informativo;

che alla determinazione dei residui passivi in conto capitale di nuova formazione concorrono prevalentemente i contributi agli investimenti delle imprese, a partire da quelli erogati per le spese in ricerca e sviluppo e i fondi destinati alle aree sottoutilizzate, nonché le risorse per la realizzazione infrastrutturale di opere strategiche;

che risulta assente una quantificazione del gettito delle imposte sui redditi dell'esercizio in corso al fine di confrontare le risultanze dell'auto-liquidazione di giugno con le stime formulate nel disegno di legge;

che le stime di gettito relative all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili residenziali (cedolare secca) – di gran lunga inferiore alle previsioni originarie – suggeriscono di rivedere la disciplina in parola, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti per far operare un vero e proprio contrasto di interessi tra il conduttore e il locatore;

che occorre infine considerare gli effetti finanziari conseguenti alla partecipazione dell'Italia al Meccanismo Europeo di Stabilità, esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3472**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, rileva

che per ovvie ragioni di tempistica il disegno di legge di assestamento presenta un quadro previsionale superato in termini macroeconomici da quello risultante dalla Nota di aggiornamento del DEF 2012 e che quindi il valore di tale provvedimento risulta attenuato dal punto di vista informativo;

che alla determinazione dei residui passivi in conto capitale di nuova formazione concorrono prevalentemente i contributi agli investimenti delle imprese, a partire da quelli erogati per le spese in ricerca e sviluppo e i fondi destinati alle aree sottoutilizzate, nonché le risorse per la realizzazione infrastrutturale di opere strategiche;

che risulta assente una quantificazione del gettito delle imposte sui redditi dell'esercizio in corso al fine di confrontare le risultanze dell'auto-liquidazione di giugno con le stime formulate nel disegno di legge;

che le stime di gettito relative all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili residenziali (cedolare secca) – di gran lunga inferiore alle previsioni originarie – suggeriscono di rivedere la disciplina in parola, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti per far operare un vero e proprio contrasto di interessi tra il conduttore e il locatore;

che occorre infine considerare gli effetti finanziari conseguenti alla partecipazione dell'Italia al Meccanismo Europeo di Stabilità;

tutto ciò rilevato, esprime parere favorevole.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1551**

Art. 1.

1.1

MUSI

All'articolo 1, comma 2, dopo la parola «dichiarazione» aggiungere le parole «anche con modalità telematiche».

1.2

MUSI

All'articolo 1, comma 2, lettera a) sostituire le parole: «alla consegna del ruolo al concessionario della riscossione» con le parole: «a quella in cui il ruolo è reso esecutivo».

1.3

VEDANI, Paolo FRANCO

All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole «a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno», inserire le seguenti: «o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione».

1.4

Paolo FRANCO, VEDANI, COSTA

Sopprimere il comma 8.

1.5

LANNUTTI, CAFORIO

Sopprimere il comma 8.

1.6

Paolo FRANCO, VEDANI, COSTA

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quinquies*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "fino a euro duemila" sono sostituite dalla seguenti: "fino a euro mille"».

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria**416^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, per il Ministero per i beni e le attività culturali, la dottoressa Antonia Pasqua Recchia, segretario generale, il dottor Luigi Malnati, direttore generale per le antichità, la dottoressa Teresa Cinquantaquattro, sovrintendente speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, accompagnati dalla dottoressa Dora di Francesco, architetto presso il Segretariato generale, e dalla dottoressa Maria Grazia Fichera, archeologa della Direzione generale per le antichità.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto e sospensione)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale premette che il Rendiconto generale dello Stato ha una finalità prettamente contabile ed è pertanto privo di un esame approfondito delle attività. Coglie quindi l'occasione per registrare criticamente la carenza di informazioni al Parlamento su tale profilo. Soffermandosi quindi sul disegno di legge n. 3471, composto di 11 articoli, illustra l'articolo 1 recante le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio, che ammontano a 750,1 miliardi di euro (distinte in 661,6 miliardi di euro come somme versate, 19,2 miliardi di euro quali

somme riscosse ma rimaste da versare e 69,2 miliardi di euro intesi come somme rimaste da riscuotere). Nel sottolineare poi l'importanza dei residui attivi, che incidono sulle effettive disponibilità finanziarie, comunica che essi ammontano, al 31 dicembre 2011, a 215,2 miliardi di euro (di cui 19,2 miliardi di euro come somme riscosse ma rimaste da versare, 69,2 miliardi di euro quali somme rimaste da riscuotere, 11,4 miliardi di euro come somme riscosse nell'anno 2011 ma rimaste da versare relative ai residui attivi dell'esercizio 2010, 115,2 miliardi di euro di somme rimaste da riscuotere dei residui attivi a fine 2010).

Quanto all'articolo 2, fa presente che le spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011 (suddivise in spese correnti, spese in conto capitale e spese per rimborso di passività finanziarie) impegnate nell'anno 2011 risultano pari a 706,9 miliardi di euro. Puntualizza peraltro che i residui passivi al 31 dicembre 2011 ammontano a 93,1 miliardi di euro (composti da 49,9 miliardi di euro di somme rimaste da pagare relative all'esercizio 2011 e da 43,1 miliardi di euro di somme rimaste da pagare relativamente agli esercizi precedenti all'anno 2011).

In ordine all'articolo 3, nota come l'avanzo della gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2011 sia pari alla differenza tra l'entrate accertate (750,1 miliardi di euro) e le spese accertate (706,9 miliardi di euro) e cioè è pari a 43,2 miliardi di euro. Lo stesso articolo 3 – prosegue il Presidente relatore – elenca le componenti principali delle entrate di competenza (750,1 miliardi di euro): le entrate tributarie (452,7 miliardi di euro), le entrate *extra* tributarie (65,6 miliardi di euro), altre entrate – come ad esempio quelle per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali – (3,3 miliardi di euro) ed entrate per accensione di prestiti (228,4 miliardi di euro). A tale ultimo riguardo, tiene a precisare che proprio sulle spese per i prestiti può incidere lo *spread*. Evidenzia poi che le spese accertate (706,9 miliardi di euro) sono distinte in spese correnti (423,3 miliardi di euro), spese in conto capitale (48,5 miliardi di euro) e rimborso di passività finanziaria (186,1 miliardi di euro).

Passando all'esame degli stanziamenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riferisce che per l'anno 2011 le previsioni definitive risultano pari a 54,1 miliardi di euro per gli stanziamenti di competenza e 56 miliardi di euro per le autorizzazioni di cassa. Sottolinea in particolare che l'incidenza percentuale delle risorse per il Ministero passa dal 10,5 per cento sul totale del bilancio dello Stato nel rendiconto del Bilancio 2010 al 10 per cento del rendiconto 2011, testimoniando una diminuzione di mezzo punto percentuale.

Rileva inoltre che la dotazione del Dicastero per il 2011 è principalmente assorbita dalla spesa corrente (96,6 per cento) e che le spese per redditi di lavoro dipendente assorbono il 78,5 per cento. Osservando l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Ministero nel triennio 2009-2011, nota peraltro una diminuzione che risulta più marcata nel 2011 (-4 per cento rispetto al 2010).

Si sofferma indi sulle flessioni degli stanziamenti di competenza delle 6 missioni iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istru-

zione, dell'università e della ricerca nel quadriennio 2008-2011, focalizzando l'attenzione sull'andamento delle missioni n. 22 (Istruzione scolastica), n. 23 (Istruzione universitaria), n. 17 (Ricerca e innovazione). Registra invece che la missione n. 33 (Fondi da ripartire) cresce da 72,8 milioni di euro nel 2008 a 694,6 milioni di euro nel 2011, con un aumento a suo avviso non giustificato, tale da introdurre una opacità nel bilancio del Dicastero. La *ratio* di questo tipo di missione, sottolinea il Presidente relatore, è disporre di risorse senza una predeterminata finalità che possono poi essere utilmente impiegate nel corso della gestione; ciò tuttavia vanifica la votazione parlamentare, soprattutto a fronte di una crescita non documentata dei vari fondi.

Riferisce altresì che la Corte dei conti ha notato che le scuole hanno iscritto a bilancio, al termine dell'anno scolastico 2010-2011, circa 800 milioni di euro di residui attivi, dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, a cui tuttavia non corrisponde nel bilancio del Ministero alcun residuo passivo: ritiene in proposito che ciò determini un artificioso aumento dell'avanzo di amministrazione.

Per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, comunica che le previsioni definitive risultano pari a 1,8 miliardi di euro con gli stanziamenti di competenza e 2 miliardi di euro per le autorizzazioni di cassa. Nello specifico degli stanziamenti di competenza, le spese correnti ammontano a 1,4 miliardi di euro e le spese in conto capitale a 366 milioni di euro. Rileva peraltro che l'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali passa dallo 0,32 per cento nel rendiconto 2010 allo 0,34 per cento del rendiconto 2011, con una lieve flessione in positivo.

Dopo aver segnalato che la dotazione del Dicastero è principalmente assorbita dalla spesa corrente (79,2 per cento), riporta l'andamento delle risorse per competenza assegnate nel triennio 2009-2011, che presenta una consistente riduzione nel 2010 (-7,3 per cento rispetto al 2009) e un leggero aumento nel 2011 (0,7 per cento). In ordine agli stanziamenti definitivi nell'ambito delle 4 missioni, fa notare come tra esse sia nettamente prevalente (91 per cento) la missione n. 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici), risalita a 1.642 milioni di euro nel 2011 dai 1.549 milioni di euro nel 2010.

Per quanto attiene al programma «Attività ricreative e sport» descritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che le previsioni definitive sono di 660,5 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza e 718 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa.

Esamina quindi il disegno di legge n. 3472, sull'assestamento del bilancio dello Stato, descrivendo le variazioni relative alla Tabella n. 7, concernente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla Tabella n. 13, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alla Tabella n. 2 afferente al Ministero dell'economia e delle finanze per i profili concernenti lo sport.

Rammenta quindi che lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2012 recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per 52,1 miliardi di euro e in conto cassa per 52,6 miliardi di euro, distribuiti tra le rispettive 6 missioni. Riferisce incidentalmente che l'ammontare dello stanziamento di competenza per la missione «Fondi da ripartire» è qui aumentato a 845 milioni di euro. Segnala inoltre che, attraverso atti amministrativi, sono stati apportati un aumento delle dotazioni di competenza pari a 724 milioni di euro e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 785 milioni di euro, a cui il disegno di legge di assestamento aggiunge un aumento di 48,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 530 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa.

Evidenzia successivamente che lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2012 recava previsioni iniziali di spesa in conto competenza per 1.687 milioni di euro e in conto cassa per 1.719 milioni di euro, distribuiti tra le relative 4 missioni. Anche in questo caso, per via amministrativa sono stati apportati un aumento delle dotazioni di competenza pari a 12 milioni di euro e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 100 milioni di euro, rispetto a cui in sede di assestamento sono stato aggiunti 2 milioni di euro quale aumento degli stanziamenti di competenza e 40 milioni di euro quale aumento delle autorizzazioni di cassa.

Dopo aver elencato in dettaglio la suddivisione degli stanziamenti di competenza e delle autorizzazioni di cassa per i singoli programmi in cui sono articolate le missioni sia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia del Ministero per i beni e le attività culturali, conclude menzionando analiticamente le previsioni assestate 2012 di competenza della Commissione relativamente alla Tabella n. 2, che riguardano 3 missioni (Ricerca e innovazione, Istruzione scolastica, Giovani e sport). In ultima analisi, riferisce che all'interno della Tabella n. 8 del Ministero dell'interno è previsto un capitolo riguardante le somme per assicurare la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni, per il quale il disegno di legge non parrebbe prevedere alcuno stanziamento.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per le predette procedure informative.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Segretario generale e del Direttore generale per le antichità del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché del Sovrintendente speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei in relazione all'affare assegnato sulle problematiche del sito archeologico di Pompei (n. 848)

Riprende l'audizione, sospesa nella seduta del 26 settembre scorso.

Nel dibattito interviene la senatrice CARLONI (*PD*), la quale ritiene che il Grande progetto Pompei rappresenti un'occasione straordinaria e per certi versi irripetibile, considerate le scarse finanze del Paese. È pertanto indispensabile impiegare bene le risorse ed evitare il ripetersi delle più recenti vicende fallimentari.

Ella prende indi atto che, per le gare relative alle prime cinque *domus*, si sia optato per le procedure aperte con prequalifica. Esse necessitano tuttavia di tempi lunghi a causa delle complicate disposizioni recate tanto dal codice degli appalti quanto da quello per la legalità. Pur reputando indispensabile assicurare la massima trasparenza e correttezza, ritiene tuttavia altrettanto importante una maggiore speditezza di intervento. Il decreto-legge n. 34 del 2001 ha previsto del resto un programma straordinario di rilancio, consentendo un certo numero di assunzioni, con le quali è stato possibile censire le zone di maggior degrado e svolgere i lavori propedeutici ai restauri. Ella si esprime pertanto in senso contrario al criterio dell'offerta al massimo ribasso, privilegiando quello dell'offerta economicamente più conveniente, che dovrebbe fra l'altro attenuare il tasso di conflittualità.

Dopo aver fatto riferimento alla recente discussione in Aula di alcune mozioni rivolte proprio agli scavi archeologici campani, ella dà conto di talune richieste provenienti dai tavoli sindacali territoriali. In quelle sedi, si chiede un protocollo aggiuntivo sugli appalti che preveda vincoli più stringenti per la sicurezza sul lavoro, maggiore tracciabilità dei rifiuti speciali, maggiore regolarità contributiva, valorizzazione delle professionalità qualificate, contrasto al sottoinquadramento professionale, certificazione per i lavoratori che hanno partecipato agli interventi di restauro. Nella consapevolezza che i rapporti fra la Sovrintendenza e le organizzazioni sindacali non sono sempre stati facili, si augura che a questo pacchetto di proposte sia assicurata la giusta attenzione.

Ella sottolinea poi un ulteriore elemento di sofferenza costituito dallo svuotamento degli organici della Sovrintendenza a causa del mancato *turn over*. Nel rimarcare l'importanza delle qualifiche medio-basse a fini di custodia e manutenzione ordinaria, sollecita un tavolo di lavoro interministeriale che accresca le possibilità di mobilità interna, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'oratrice si sofferma indi sulla complessità del territorio in cui ha sede il sito archeologico, con gravi carenze sul piano idrogeologico, la compresenza di insediamenti agricoli e una conurbazione rilevante. Dopo aver dato conto del programma di azione elaborato dal Commissario per l'emergenza del fiume Sarno, osserva che le ricadute di tali criticità sul sito di Pompei non sono acclamate. Tuttavia, l'area archeologica non potrà che beneficiare di una migliore regolazione del sistema fognario, nonché di interventi che impediscano l'allagamento delle aree e l'esondazione di fiumi e canali.

Conclude sollecitando l'adeguamento della capacità manageriale degli operatori ai fini della gestione del Grande progetto Pompei.

Il senatore VILLARI (CN:GS-SI-PID-IB-FI), dopo aver richiamato a sua volta il recente dibattito in Aula su tre mozioni relative a Pompei, conviene che il Grande progetto Pompei rappresenti un'enorme occasione per recuperare il terreno perduto e mettere in sicurezza gli scavi.

Lamenta tuttavia che gli auditi non abbiano esposto con sufficiente chiarezza le criticità da affrontare, come ad esempio le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto scorso che, in ossequio alla *spending review*, rischiano di rallentare il processo manutentivo.

Egli si sofferma poi sul Piano della conoscenza, che vale circa 8 milioni di euro. Nel ricordare che esso è propedeutico al Piano delle opere e prevede una mappatura generale del sito, chiede chiarimenti al dottor Malnati circa l'affermazione secondo cui esso riguarda appalti di servizi e non di lavoro. Chiede inoltre se esso sia finalizzato a mappare solo i beni previsti dal Piano delle opere ovvero si estenda a tutto il sito. In quest'ultimo caso, infatti, teme che le risorse siano insufficienti. Rammenta indi che esso presupponeva l'utilizzo di tecnologie assai avanzate, anche tridimensionali. Si domanda tuttavia come sia possibile procedere alle prime gare se ancora non è stata avviata la fase di mappatura.

Quanto al Piano delle opere, per 85 milioni di euro, rileva che dei primi 38 progetti 15 hanno carattere preliminare, 14 hanno carattere definitivo e solo 9 sono esecutivi. Tuttavia, per applicare le procedure semplificate previste dal decreto-legge n. 34 del 2011 e mettere a gara un progetto preliminare non ancora esecutivo, occorre un disciplinare, senza il quale non è possibile applicare le norme di deroga. Suggestisce poi di accorpate le procedure di gara anziché avviarle per singole *domus*. Egli lamenta inoltre che anche altre norme del decreto-legge n. 34, benché rappresentino buone pratiche come riconosciuto anche dal Governo Monti, non siano state ancora applicate. La Soprintendenza autonoma di Napoli e Pompei può ad esempio avvalersi del personale di ALES S.p.a. tramite convenzioni, ma ciò non è ancora avvenuto. Né ritiene che il mancato ricorso a tale possibilità dipenda dal previsto scioglimento della Società ad opera della *spending review*. La Soprintendenza poteva infatti richiedere i manutentori già dall'ottobre 2011 e la *spending review* non sarà comunque

operativa prima di 6-12 mesi. Giudica pertanto incomprensibile il mancato sfruttamento di tale possibilità per oltre due anni.

Passando al tema della sponsorizzazione, egli lamenta che siano andate perdute alcune buone occasioni, nonostante le procedure fossero state opportunamente semplificate. Sollecita perciò gli operatori a promuovere meglio il patrimonio nazionale.

Quanto alla legalità, chiede quali siano gli effettivi problemi da risolvere per evitare le infiltrazioni mafiose. Al riguardo, invoca indicazioni più puntuali per evitare il rischio che il sistema della criminalità organizzata si saldi in una morsa soffocante. Pur comprendendo le difficoltà di gestire una città così complessa, ritiene infatti che sia dovere del Parlamento conoscere meglio i nodi critici per approntare le giuste soluzioni. A tal fine, si augura che l'attenzione su Pompei sia mantenuta vigile, tanto più che si avvicina la data del 2015, entro cui dovranno essere fatturate e rendicontate tutte le spese a carico dei fondi europei.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) chiede anzitutto rassicurazioni sugli interventi di restauro già avviati.

Circa la possibilità di dividere nuovamente la Sovrintendenza autonoma di Napoli e Pompei, la cui unificazione egli stesso ha curato in qualità di Sottosegretario *pro tempore* ai beni e le attività culturali, egli si dichiara personalmente contrario tanto più a fronte dei continui tagli di personale dell'amministrazione pubblica. Invita tuttavia gli auditi ad esprimere il loro parere.

Chiede infine ragguagli circa interventi di importo minore come ad esempio il Piano della fruizione e quello della sicurezza e videosorveglianza. Si tratta infatti di misure che hanno un effetto diretto sull'utenza, per le quali auspica un *iter* particolarmente veloce come segnale di rinascita dopo vicende certamente non commendevoli.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) sollecita un'amministrazione più forte a Pompei, nonostante si tratti di una città popolata esclusivamente da turisti. Del resto, osserva, l'attenzione è stata drammaticamente richiamata nel 2010 dal crollo della Casa dei gladiatori. Occorre pertanto capire approfonditamente come sia potuto succedere quel disastro e dove siano mancati i controlli. Ad esempio, si interroga se la Sovrintendenza unificata non determini un carico di lavoro troppo gravoso sugli addetti, invocando in tal caso uno sdoppiamento anche a costo di un onere aggiuntivo. I risparmi, a suo avviso, non possono infatti investire Pompei che, peraltro, assicura introiti adeguati al suo sostentamento.

Dopo aver richiamato a sua volta l'esigenza di velocizzare le procedure per terminare la rendicontazione delle spese in tempo entro il 2015, chiede se i 47 milioni di euro necessari per i primi 38 progetti in avanzata fase di progettazione fossero già disponibili. Domanda perché non si sommino agli 85 milioni del Piano delle opere.

Prende indi atto con soddisfazione di una maggiore consapevolezza circa le potenzialità della sponsorizzazione, anche se non la reputa ancora

sufficiente. In particolare, ritiene che si dovrebbe far ricorso agli *sponsor* non solo per gli interventi di restauro ma anche per l'uso dell'immagine, con evidenti ricadute positive in termini di introito.

Nel preannunciare l'interesse della Commissione per un sopralluogo al sito, conclude sollecitando chiarimenti circa il mancato funzionamento delle strutture igieniche e invitando gli auditi a formulare proposte concrete rispetto alle quali il Parlamento possa assicurare il proprio contributo.

Il senatore de ECCHER (*PdL*) chiede che sia fornito alla Commissione un quadro dettagliato del personale addetto al sito, delle sue retribuzioni, delle sue presenze e assenze, nonché della sua efficienza complessiva. Ciò, anche al fine di poter difendere con maggiore cognizione di causa l'immagine dell'Italia all'estero.

Ai quesiti posti risponde anzitutto la dottoressa Antonia Pasqua RECHIA, segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, la quale precisa alla senatrice Carloni che la scelta di indire bandi al massimo ribasso anziché per l'offerta economicamente più vantaggiosa ha proprio la finalità di evitare il contenzioso. Le offerte economicamente più vantaggiose lasciano infatti maggiori margini di discrezionalità, facilmente impugnabili. Con le offerte al massimo ribasso il confronto avviene invece sui numeri e resta da valutare solo la congruità di quelle anomale. Evidentemente, resta da garantire l'accuratezza delle opere e tal fine il Ministero ha individuato un *panel* di imprese, di cui ha previamente valutato la specificità e l'affidabilità.

Ella condivide inoltre l'esigenza di riconoscere le professionalità impiegate ed assicura che sarà garantita la perfetta tracciabilità degli operatori.

Nell'invitare la sovrintendente Teresa Cinquantaquattro a rispondere alle domande sulla sicurezza del lavoro e sul consolidamento idro-geologico, si sofferma indi sullo svuotamento degli organici, di cui riconosce il carattere oggettivo. Assicura tuttavia che il Ministero non lo sta subendo passivamente, ma è anzi impegnato in una interlocuzione politica con la Funzione pubblica per negoziare una minore incidenza della *spending review*. Ciò va tuttavia compensato con maggiori tagli su altre amministrazioni, il che non è evidentemente facile.

Nega poi che il Ministero abbia bisogno di personale di qualifica medio-bassa proveniente da altre amministrazioni. Al contrario, il Ministero necessita di tecnici di alta professionalità, come architetti, archeologi, archivisti, bibliotecari. Su questi profili sono quindi concentrate le richieste di organico, mentre per sopperire alle carenze delle altre professionalità occorrerà sviluppare nuovi modelli di gestione e conservazione del patrimonio.

Risponde indi al senatore Villari circa le principali criticità, evidenziando il primo luogo la *governance* del POIN Grandi attrattori.

Invita poi il dottor Malnati a rispondere in ordine alla propedeuticità del Piano della conoscenza rispetto al Piano delle opere. Tiene tuttavia a chiarire che, evidentemente, c'erano già alcuni progetti pronti, che prescindevano da nuovi rilievi. Condivide indi il suggerimento di mettere a bando progetti preliminari, in base alle norme di deroga, nonché di accorpare le gare, ma solo dopo questa prima fase di sperimentazione.

Invita invece la sovrintendente Teresa Cinquantaquattro a rispondere su ALES S.p.a.

Quanto alle sponsorizzazioni, informa che sono in via di pubblicazione le linee guida per dare attuazione alla legge, che saranno immediatamente recepite dall'Amministrazione. In proposito, anticipa una risposta al senatore Asciutti, concordando sull'importanza di dare valore all'immagine. Pone tuttavia l'accento sulla difficoltà di commisurare il corrispettivo.

Passando alla verifica della legalità, precisa che essa parte dal contratto e quindi riguarda in primo luogo l'aggiudicatario. A partire da ciò, sono previste azioni di controllo a tappeto, per tutte le correlazioni sul territorio. Invita pertanto l'architetto Di Francesco a dare maggiori ragguagli.

Quanto all'eventuale sdoppiamento della Sovrintendenza autonoma, osserva che le difficoltà operative del sito non sono sorte dopo l'unificazione. Anzi, la sovrintendenza autonoma ha ereditato criticità preesistenti con particolare riguardo ai ritardi nella manutenzione. Piuttosto, tiene a precisare che l'autonomia della Sovrintendenza va assolutamente difesa.

Dopo aver assicurato al senatore Marcucci che saranno sicuramente accelerate le procedure del Piano della sicurezza e videosorveglianza, fa presente che la prima fase di attuazione del Grande progetto Pompei è stata necessariamente più lenta, in quanto dovevano essere assicurate le condizioni per il corretto avvio del programma. D'ora in poi si potrà sicuramente procedere in modo più spedito, per concludere positivamente entro il 2015.

Al senatore Asciutti precisa indi che i 47 milioni non erano purtroppo disponibili, benché fossero pronti i progetti. Rinvia invece alla sovrintendente Teresa Cinquantaquattro la risposta circa i servizi igienici.

Assicura infine al senatore de Eccher che si procederà alla trasmissione completa del conto economico del sito, convenendo che si tratti di dati di grande importanza.

Ai quesiti circa il Piano della conoscenza risponde indi il dottor Luciano MALNATI, direttore generale per le antichità del Ministero per i beni e le attività culturali, il quale rimarca che esso si pone l'obiettivo di una conservazione programmata del sito. A tal fine, sono indispensabili il rilievo sistematico e la schedatura di tutta la città. Effettuare tali operazioni in 3D avrebbe tuttavia avuto dei costi assolutamente proibitivi. Si è perciò optato per i rilievi tradizionali, secondo una metodologia condivisa anche dal Consiglio superiore per i beni culturali. I rilievi tridimensionali

sono stati perciò limitati solo a quei casi in cui si poteva procedere immediatamente alla progettazione in quanto inseriti nel Piano delle opere.

Nel consegnare alla Commissione il conto economico del Piano della conoscenza, da cui si deduce lo stato avanzato del lavoro, si dice fiducioso che gli affidamenti possano partire entro la fine dell'anno, consentendo così alla Sovrintendenza di lavorare in modo non episodico.

Circa l'ipotesi si sdoppiare la Sovrintendenza autonoma, egli si dichiara certamente a favore di una maggiore specificità per una migliore tutela di un patrimonio archeologico unico al mondo. Tuttavia, alla luce delle molteplici riforme amministrative subite dal Ministero, ritiene inopportuno un ulteriore riassetto, di cui vede più i danni che i benefici.

Risponde infine la dottoressa Teresa CINQUANTAQUATTRO, sovrintendente speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei, la quale – nel richiamarsi a quanto già espresso dalla dottoressa Antonia Pasqua Recchia circa le gare al massimo ribasso – precisa che si tratta di una scelta avallata anche dal Gruppo per la legalità.

È stato poi firmato un secondo protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli, per agganciare in via sperimentale il Grande progetto Pompei al Progetto Capaci. Ciò impone una fase di controllo che precede il bando ed una fase di controllo successiva, dopo l'affidamento. È inoltre prevista la piena tracciabilità finanziaria delle imprese, estesa alle filiere, cui si aggiunge il controllo degli accessi agli scavi da parte delle forze dell'ordine.

Quanto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ella dà conto di un protocollo d'intesa con la Prefettura di Napoli e l'Inail in avanzata fase di elaborazione.

Circa il Piano della telesorveglianza, comunica che esso avrà applicazione nell'ambito del POIN sicurezza. In particolare, sarà elaborata una banca dati con tutti i controlli effettuati per garantire il massimo rispetto delle norme ed evitare margini di discrezionalità.

Passando al tema della sponsorizzazione, si associa a quanto dichiarato dalla dottoressa Antonia Pasqua Recchia circa la difficoltà di individuare un corrispettivo adeguato all'uso dell'immagine. Occorre inoltre convogliare tutte le iniziative in tal senso in un progetto organico.

Risponde indi al senatore Villari in ordine al mancato ricorso alle deroghe ed ad ALES S.p.a. Al riguardo, fa presente che il Grande progetto Pompei, essendo finanziato da risorse europee, deve svolgersi secondo procedure pienamente rispondenti alla normativa comunitaria, onde evitare che alcune spese non vengano poi riconosciute. Rileva infatti che, sotto alcuni profili tecnici, le procedure di gara nazionale non sono del tutto analoghe a quelle europee. Analogamente, l'esternalizzazione tramite affidamento diretto a servizi a società *in house* non è condiviso a livello europeo. Ciò ha determinato il mancato ricorso ai lavoratori di ALES S.p.a. Tuttavia, poiché il decreto-legge n. 34 del 2011 prevede risorse nazionali da destinare a Pompei, ad esse potrà farsi ricorso per i lavoratori di ALES S.p.a., dato che tali finanziamenti non sono soggetti agli stessi parametri dei fondi comunitari.

In una breve interruzione, il senatore VILLARI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) osserva che l'Ufficio legislativo del Ministero giudica del tutto pacifica la possibilità di utilizzare il personale di ALES S.p.a.

Conferma la dottoressa Antonia Pasqua RECCHIA, la quale precisa che a tal fine occorre tuttavia utilizzare risorse nazionali.

Riprende dunque la propria replica la dottoressa Teresa CINQUANTAQUATTRO, la quale porta a conoscenza della Commissione la partecipazione a diverse iniziative sul territorio, tra cui merita una considerazione particolare il Piano di gestione con l'Unesco.

Con particolare riguardo alle disfunzioni verificatesi nell'impiego dei servizi igienici, evidenzia che il sito di Pompei è sprovvisto di fognature. Garantisce comunque che all'interno del Grande progetto Pompei saranno risolti anche questi problemi.

Interviene incidentalmente il senatore ASCIUTTI (PdL) per chiedere le ragioni dei disservizi denunciati da molti visitatori.

La dottoressa Teresa CINQUANTAQUATTRO risponde conclusivamente che tali malfunzionamenti sono stati causati da un picco di visitatori inaspettato e concentrato in pochi giorni.

La dottoressa Dora DI FRANCESCO, architetto presso il Segretariato generale, nel riferirsi alla documentazione lasciata agli atti della Commissione, tiene a precisare che il monitoraggio costante consentirà di conoscere tutte le risorse che saranno impiegate nei cantieri, anche per quanto concerne i profili professionali. In merito, fa presente infatti che saranno tracciate tutte le professionalità tecniche e saranno mappati le dotazioni di personale, i mezzi e la strumentazione. Si presterà dunque particolare attenzione alla gestione dei cantieri e all'anagrafe degli esecutori.

Sempre sul piano dei controlli, chiarisce che i flussi finanziari saranno monitorati in maniera stringente, anche attraverso la rete interbancaria, sulla scorta di quanto è stato fatto durante la ricostruzione de L'Aquila.

La dottoressa Antonia Pasqua RECCHIA riferisce in ultima analisi che il sistema informativo sarà costantemente implementato con un accesso bilaterale tra la Sovrintendenza e il Gruppo per la legalità. Si augura infine che la Commissione possa svolgere una sopralluogo a Pompei in occasione dell'avvio dei lavori.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare gli auditi per l'utile contributo offerto, comunica che la documentazione da loro consegnata nel corso della procedura informativa sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, approvato dalla Camera dei deputati

(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3471. Parere favorevole con osservazione sul disegno di legge n. 3472)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione congiunta, il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra anzitutto uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3471 (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale ringrazia preliminarmente il Presidente relatore per l'eshaustività dell'esposizione introduttiva. Si sofferma quindi sull'osservazione n. 1, relativa all'incremento ingiustificato della missione n. 33 (Fondi da ripartire) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, suggerendone addirittura un rafforzamento. Riassume comunque che essa ponga nella giusta prospettiva un problema da affrontare.

Il senatore RUSCONI (*PD*) trae spunto dall'osservazione n. 2 per lamentare la grave incoerenza tra i dati denunciati dalle scuole e i dati del Dicastero, specialmente per quanto attiene alle supplenze e agli oneri di spettanza statale. Deplora altresì che tale divergenza spesso interessa anni precedenti e si protrae perciò nel tempo. Nel concordare dunque con il tenore dell'osservazione n. 2, invoca un chiarimento tecnico per rispondere ad esigenze particolarmente sentite dal territorio. Afferma peraltro che, a quanto gli consta, tale discrasia è dovuta per circa il 70 per cento a effettive mancanze del Ministero e, per il restante 30 per cento, ad una gestione non efficiente delle scuole. Conclude sottolineando la difficoltà di disporre di un quadro chiaro delle spese delle istituzioni scolastiche e dichiara il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore PITTONI (*LNP*) concorda con quanto affermato, precisando tuttavia che non ci sono elementi per un ulteriore approfondimento.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) pur dichiarando il suo voto favorevole sul provvedimento in esame, tiene a precisare che ciò non pregiudicherà l'espressione di un atteggiamento differente in Assemblea, data la complessità dell'argomento.

Dichiara il voto favorevole del suo schieramento anche il senatore VILLARI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

Il presidente relatore POSSA (*PdL*), alla luce delle considerazioni avanzate, modifica lo schema di parere inserendo un ultimo periodo nell'osservazione n. 2 in merito alle preoccupazioni dovute alla predetta discrepanza tra i bilanci delle scuole e il bilancio del Dicastero.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) illustra quindi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 3472, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*), richiamando quanto contenuto nell'ultima premessa, suggerisce di specificare che quelle inserite in Tabella 8 sono somme per la gratuità totale o parziale dei libri di testo relative alla scuola dell'obbligo. Coglie comunque l'occasione per manifestare un certo imbarazzo rispetto alle recenti affermazioni del ministro Profumo circa la piena disponibilità dei libri in formato digitale, che contrasterebbero con la prosecuzione dei finanziamenti per i testi in cartaceo.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) invita a prestare particolare attenzione al tema dei sussidi didattici nella scuola dell'obbligo, che va affrontato a suo giudizio con la dovuta serietà. Reputa dunque prioritario implementare tale capitolo di bilancio, tanto più che anche le esperienze più avanzate come quella americana testimoniano un parziale ritorno all'uso della lavagna tradizionale, nell'ottica di stimolare una maggiore interazione con gli studenti e di evitare la dipendenza dallo schermo. Paventa infatti il rischio che negli studenti possano insorgere dei danni causati proprio dall'impiego delle nuove tecnologie.

Critica pertanto l'eccesso di semplificazione che ha caratterizzato l'argomento, sollecitando il ministro Profumo a valutare in modo attento la destinazione delle risorse ai libri di testo rispetto alla completa digitalizzazione. Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del Presidente relatore.

Il senatore PITTONI (*LNP*) manifesta piena sintonia con le affermazioni della senatrice Mariapia Garavaglia, dichiarando quindi il voto favorevole del suo schieramento.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, precisando anche in questo caso che una diversa posizione sarà espressa durante l'esame in Assemblea.

Il presidente relatore POSSA (*PdL*) accoglie anzitutto il suggerimento del senatore Asciutti relativo alla necessità di specificare meglio l'ultima premessa. Dopo aver precisato nuovamente che il capitolo contenente le somme per la gratuità totale o parziale dei libri di testo sembrerebbe non finanziato per il 2012 benchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2012 abbia previsto 103 milioni di euro per tali finalità, reputa opportuno inserire uno specifico rilievo su tale questione. Riformula conseguentemente lo schema di parere inserendo un'osservazione in tal senso.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole con osservazione, come riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3471

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo ed in particolare i primi tre articoli più pertinenti alle proprie competenze;

valutato l'articolo 1, in base al quale:

– le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio ammontano a 750,1 miliardi di euro distinti in 661,6 miliardi di euro di somme versate, 19,2 miliardi di euro quali somme riscosse ma rimaste da versare, 69,2 miliardi di euro di somme rimaste da riscuotere);

– i residui attivi al 31 dicembre 2011 ammontano a 215,2 miliardi di euro (composti da 19,2 miliardi di euro di somme riscosse ma rimaste da versare, 69,2 miliardi di euro di somme rimaste da riscuotere, 11,4 miliardi di euro di somme riscosse nell'anno 2011 ma rimaste da versare relative ai residui attivi dell'esercizio 2010 e 115,2 miliardi di euro di somme rimaste da riscuotere dei residui attivi a fine 2010);

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, le spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011 impegnate nell'anno 2011 risultano pari a 706,9 miliardi di euro e che i residui passivi al 31 dicembre 2011 ammontano a 93,1 miliardi di euro (distinti in 49,9 miliardi di euro di somme rimaste da pagare relative all'esercizio 2011 e in 43,1 miliardi di euro di somme rimaste da pagare relativamente agli esercizi precedenti all'anno 2011),

tenuto conto che, secondo l'articolo 3:

– l'avanzo della gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2011 è pari alla differenza tra le entrate accertate (750,1 miliardi di euro) e le spese accertate (706,9 miliardi di euro) e cioè è pari a 43,2 miliardi di euro;

– le componenti principali delle entrate di competenza (750,1 miliardi di euro) sono rappresentate da entrate tributarie (452,7 miliardi di euro), entrate *extra* tributarie (65,6 miliardi di euro), altre entrate (3,3 miliardi di euro) ed entrate per accensione di prestiti (228,4 miliardi di euro);

– è effettuata la distinzione del totale delle spese accertate (706,9 miliardi di euro) in spese correnti (423,3 miliardi di euro), spese in conto capitale (48,5 miliardi di euro) e rimborso di passività finanziaria (186,1 miliardi di euro);

per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rilevato che:

le previsioni definitive per l'anno 2011 risultano pari a 54,1 miliardi di euro per gli stanziamenti di competenza e 56 miliardi di euro per le autorizzazioni di cassa;

l'incidenza percentuale delle risorse passa dal 10,5 per cento sul totale del bilancio dello Stato nel rendiconto 2010 al 10 per cento del rendiconto 2011;

la dotazione per il 2011 è principalmente assorbita dalla spesa corrente (96,6 per cento) e che le spese per redditi di lavoro dipendente assorbono il 78,5 per cento;

dall'andamento delle risorse per competenza assegnate al Dicastero nel triennio 2009-2011 si nota una diminuzione che risulta più marcata nel 2011 (-4 per cento rispetto al 2010);

gli stanziamenti di competenza di 6 missioni iscritte nello stato di previsione del Ministero nel quadriennio 2008-2011 hanno subito delle flessioni, tra cui le missioni n. 22 (Istruzione scolastica), n. 23 (Istruzione universitaria), n. 17 (Ricerca e innovazione);

la missione n. 33 (Fondi da ripartire) cresce invece da 72,8 milioni di euro nel 2008 a 694,6 milioni di euro nel 2011;

per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali rilevato che:

le previsioni definitive risultano pari a 1,8 miliardi di euro per gli stanziamenti di competenza e 2 miliardi di euro per le autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza le spese correnti ammontano a 1,4 miliardi di euro e le spese in conto capitale a 366 milioni di euro;

l'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali passa dallo 0,32 per cento nel rendiconto 2010 allo 0,34 per cento del rendiconto 2011, registrando un lieve incremento;

la dotazione è principalmente assorbita dalla spesa corrente (79,2 per cento);

l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Dicastero nel triennio 2009-2011 presenta una consistente riduzione nel 2010 (-7,3 per cento rispetto al 2009) e un leggero aumento nel 2011 (0,7 per cento);

tra gli stanziamenti definitivi di competenza nell'ambito delle 4 missioni di riferimento è nettamente prevalente (91 per cento) la missione n. 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche), risalita a 1.642 milioni di euro nel 2011 dai 1.549 milioni di euro nel 2010;

preso atto che, per quanto attiene al programma «Attività ricreative e sport» descritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le previsioni definitive sono di 660,5 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza e 718 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa;

considerata la natura prettamente contabile del disegno di legge di rendiconto;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario un chiarimento circa l'eccessivo incremento della missione n. 33 (Fondi da ripartire) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che non pare giustificato rispetto all'andamento delle altre missioni e non consente la completezza di informazioni in occasione del voto parlamentare;

2. alla luce delle osservazioni della Corte dei conti in relazione all'iscrizione a bilancio, da parte delle scuole, al termine dell'anno scolastico 2010-2011, di circa 800 milioni di euro di residui attivi dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, cui tuttavia non corrisponde nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alcun residuo passivo, si ritiene che sussista un irrealistico aumento dell'avanzo di amministrazione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3471

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo ed in particolare i primi tre articoli più pertinenti alle proprie competenze;

valutato l'articolo 1, in base al quale:

– le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2011 per la competenza propria dell'esercizio ammontano a 750,1 miliardi di euro (distinti in 661,6 miliardi di euro di somme versate, 19,2 miliardi di euro quali somme riscosse ma rimaste da versare, 69,2 miliardi di euro di somme rimaste da riscuotere);

– i residui attivi al 31 dicembre 2011 ammontano a 215,2 miliardi di euro (composti da 19,2 miliardi di euro di somme riscosse ma rimaste da versare, 69,2 miliardi di euro di somme rimaste da riscuotere, 11,4 miliardi di euro di somme riscosse nell'anno 2011 ma rimaste da versare relative ai residui attivi dell'esercizio 2010 e 115,2 miliardi di euro di somme rimaste da riscuotere dei residui attivi a fine 2010);

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, le spese di competenza dell'esercizio finanziario 2011 impegnate nell'anno 2011 risultano pari a 706,9 miliardi di euro e che i residui passivi al 31 dicembre 2011 ammontano a 93,1 miliardi di euro (distinti in 49,9 miliardi di euro di somme rimaste da pagare relative all'esercizio 2011 e in 43,1 miliardi di euro di somme rimaste da pagare relativamente agli esercizi precedenti all'anno 2011),

tenuto conto che, secondo l'articolo 3:

– l'avanzo della gestione di competenza per l'esercizio finanziario 2011 è pari alla differenza tra le entrate accertate (750,1 miliardi di euro) e le spese accertate (706,9 miliardi di euro) e cioè è pari a 43,2 miliardi di euro;

– le componenti principali delle entrate di competenza (750,1 miliardi di euro) sono rappresentate da entrate tributarie (452,7 miliardi di euro), entrate *extra* tributarie (65,6 miliardi di euro), altre entrate (3,3 miliardi di euro) ed entrate per accensione di prestiti (228,4 miliardi di euro);

– è effettuata la distinzione del totale delle spese accertate (706,9 miliardi di euro) in spese correnti (423,3 miliardi di euro), spese in conto capitale (48,5 miliardi di euro) e rimborso di passività finanziaria (186,1 miliardi di euro);

per quanto riguarda il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rilevato che:

le previsioni definitive per l'anno 2011 risultano pari a 54,1 miliardi di euro per gli stanziamenti di competenza e 56 miliardi di euro per le autorizzazioni di cassa;

l'incidenza percentuale delle risorse passa dal 10,5 per cento sul totale del bilancio dello Stato nel rendiconto 2010 al 10 per cento del rendiconto 2011;

la dotazione per il 2011 è principalmente assorbita dalla spesa corrente (96,6 per cento) e che le spese per redditi di lavoro dipendente assorbono il 78,5 per cento;

dall'andamento delle risorse per competenza assegnate al Dicastero nel triennio 2009-2011 si nota una diminuzione che risulta più marcata nel 2011 (-4 per cento rispetto al 2010);

gli stanziamenti di competenza di 6 missioni iscritte nello stato di previsione del Ministero nel quadriennio 2008-2011 hanno subito delle flessioni, tra cui le missioni n. 22 (Istruzione scolastica), n. 23 (Istruzione universitaria), n. 17 (Ricerca e innovazione);

la missione n. 33 (Fondi da ripartire) cresce invece da 72,8 milioni di euro nel 2008 a 694,6 milioni di euro nel 2011;

per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali rilevato che:

le previsioni definitive risultano pari a 1,8 miliardi di euro per gli stanziamenti di competenza e 2 miliardi di euro per le autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza le spese correnti ammontano a 1,4 miliardi di euro e le spese in conto capitale a 366 milioni di euro;

l'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali passa dallo 0,32 per cento nel rendiconto 2010 allo 0,34 per cento del rendiconto 2011, registrando un lieve incremento;

la dotazione è principalmente assorbita dalla spesa corrente (79,2 per cento);

l'andamento delle risorse per competenza assegnate al Dicastero nel triennio 2009-2011 presenta una consistente riduzione nel 2010 (-7,3 per cento rispetto al 2009) e un leggero aumento nel 2011 (0,7 per cento);

tra gli stanziamenti definitivi di competenza nell'ambito delle 4 missioni di riferimento è nettamente prevalente (91 per cento) la missione n. 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche), risalita a 1.642 milioni di euro nel 2011 dai 1.549 milioni di euro nel 2010;

preso atto che, per quanto attiene al programma «Attività ricreative e sport» descritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le previsioni definitive sono di 660,5 milioni di euro per gli stanziamenti di competenza e 718 milioni di euro per le autorizzazioni di cassa;

considerata la natura prettamente contabile del disegno di legge di rendiconto;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si reputa necessario un chiarimento circa l'eccessivo incremento della missione n. 33 (Fondi da ripartire) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che non pare giustificato rispetto all'andamento delle altre missioni e non consente la completezza di informazioni in occasione del voto parlamentare;

2. alla luce delle osservazioni della Corte dei conti in relazione all'iscrizione a bilancio, da parte delle scuole, al termine dell'anno scolastico 2010-2011, di circa 800 milioni di euro di residui attivi dei quali il 48 per cento nei confronti dello Stato, cui tuttavia non corrisponde nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alcun residuo passivo, si ritiene che sussista un irrealistico aumento dell'avanzo di amministrazione. Tale discrepanza induce peraltro a preoccupazioni circa la piena corrispondenza dei bilanci delle scuole con il bilancio del Ministero in ordine a tutte le interazioni economiche esistenti.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3472

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo composto di 4 articoli, tra cui l'articolo 1, recante le variazioni di assestamento del bilancio alle unità di voto parlamentare e cioè alle missioni e ai programmi dei singoli Ministeri, per l'anno finanziario 2012, che è quello di più stretta competenza;

valutato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2012, in base al quale:

le previsioni iniziali di spesa in conto competenza erano pari a 52,1 miliardi di euro e in conto cassa a 52,6 miliardi di euro, distribuiti tra le rispettive 6 missioni, e l'ammontare dello stanziamento di competenza per la missione «Fondi da ripartire» è qui aumentato a 845 milioni di euro;

per atti amministrativi sono stati apportati un aumento delle dotazioni di competenza pari a 724 milioni di euro e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 785 milioni di euro;

il disegno di legge di assestamento aggiunge un aumento di 48,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 530 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, distribuiti tra le rispettive 6 missioni, riducendo la missione «Fondi da ripartire» (-196 milioni di euro);

valutato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2012, in base al quale:

le previsioni iniziali di spesa in conto competenza erano pari a 1.687 milioni di euro e in conto cassa a 1.719 milioni di euro, distribuiti tra le rispettive 4 missioni;

per atti amministrativi sono stati apportati un aumento delle dotazioni di competenza pari a 12 milioni di euro e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 100 milioni di euro;

il disegno di legge di assestamento aggiunge un aumento di 2 milioni di euro degli stanziamenti di competenza e un aumento di 40 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa;

esaminate le previsioni assestate 2012 di competenza della Commissione relativamente alla Tabella n. 2 che riguardano 3 missioni (Ricerca e innovazione, Istruzione scolastica, Giovani e sport);

tenuto conto che all'interno della Tabella n. 8 del Ministero dell'interno è previsto un capitolo riguardante le somme per assicurare la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3472

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo composto di 4 articoli, tra cui l'articolo 1, recante le variazioni di assestamento del bilancio alle unità di voto parlamentare e cioè alle missioni e ai programmi dei singoli Ministeri, per l'anno finanziario 2012, che è quello di più stretta competenza;

valutato lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio 2012, in base al quale:

le previsioni iniziali di spesa in conto competenza erano pari a 52,1 miliardi di euro e in conto cassa a 52,6 miliardi di euro, distribuiti tra le rispettive 6 missioni, e l'ammontare dello stanziamento di competenza per la missione «Fondi da ripartire» è qui aumentato a 845 milioni di euro;

per atti amministrativi sono stati apportati un aumento delle dotazioni di competenza pari a 724 milioni di euro e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 785 milioni di euro;

il disegno di legge di assestamento aggiunge un aumento di 48,1 milioni di euro delle previsioni di competenza e un aumento di 530 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, distribuiti tra le rispettive 6 missioni, riducendo la missione «Fondi da ripartire» (-196 milioni di euro);

valutato lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2012, in base al quale:

le previsioni iniziali di spesa in conto competenza erano pari a 1.687 milioni di euro e in conto cassa a 1.719 milioni di euro, distribuiti tra le rispettive 4 missioni;

per atti amministrativi sono stati apportati un aumento delle dotazioni di competenza pari a 12 milioni di euro e un aumento delle autorizzazioni di cassa pari a 100 milioni di euro;

il disegno di legge di assestamento aggiunge un aumento di 2 milioni di euro degli stanziamenti di competenza e un aumento di 40 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa;

esaminate le previsioni assestate 2012 di competenza della Commissione relativamente alla Tabella n. 2 che riguardano 3 missioni (Ricerca e innovazione, Istruzione scolastica, Giovani e sport);

tenuto conto che all'interno della Tabella n. 8 del Ministero dell'interno è previsto un capitolo riguardante le somme per assicurare la gra-

tuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni della scuola dell'obbligo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si reputa necessario chiarire le ragioni per cui il suddetto capitolo n. 7243 della Tabella 8, riguardante le somme per la gratuità totale o parziale dei libri di testo, non prevede nessun finanziamento, tenuto conto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2012, all'articolo 1, comma 2, ha disposto invece l'utilizzo per l'anno 2012 di 103 milioni di euro da destinare proprio a tale finalità.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 164

Presidenza del Presidente
GRILLO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

438^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(3491) CHITI, GASPARRI ed altri. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(3492) LI GOTTI ed altri. – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*

(3509) MALAN. – *Disposizioni in materia di diffamazione per la tutela della libertà di stampa e della dignità del diffamato*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GRILLO (*PdL*) illustra i provvedimenti in titolo, che modificano la legge sulla stampa e il Codice penale, eliminando la previsione

della sanzione detentiva per i reati di ingiuria, diffamazione e diffamazione a mezzo stampa e contestualmente aumentando l'importo delle sanzioni pecuniarie già previste per tali fattispecie.

Sottolinea che le relazioni illustrative evidenziano la necessità di uniformare l'ordinamento italiano a quanto previsto nella maggior parte degli Stati occidentali.

Ritiene che, in considerazione dell'importanza della materia, i provvedimenti vadano valutati attentamente. Manifesta la propria condivisione dei principi che ispirano l'intervento, ma si dichiara pronto a valutare le osservazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUTTI (*PdL*) premette di non essere interessato a discutere il caso specifico citato dalle relazioni illustrative dei provvedimenti in esame.

Ricorda che, secondo la legge, il direttore di una testata giornalistica è responsabile di tutto ciò che viene pubblicato, rispondendo in caso di omesso controllo, e che il giornalista è tenuto a verificare le proprie fonti. Se ciò non avviene, si è al di fuori del diritto di cronaca, che non è diritto di diffamazione. Avendo esercitato la professione di giornalista può infatti affermare che la stampa italiana è libera e non è sottoposta a intimidazioni di sorta.

La pena detentiva attualmente prevista è certo molto dura, ma, se la si vuole eliminare, bisogna introdurre altri deterrenti che scongiurino comportamenti che non costituiscono manifestazione di un'opinione o del pensiero e che possono cagionare gravi danni alle vittime.

Sottolinea, inoltre, che i testi in esame sono deboli per quanto attiene al problema del *web*, in quanto è necessario prevedere sanzioni anche per chi è responsabile di condotte diffamatorie per il tramite di tale strumento.

In conclusione, si riserva di valutare il contenuto dello schema di parere che verrà predisposto dal Relatore.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) ritiene che la normativa vigente in materia di diffamazione debba essere modificata, ma non nel senso indicato dall'Atto Senato n. 3491. Il contenuto di quest'ultimo l'ha particolarmente preoccupata, in quanto esso ammonta ad una depenalizzazione di fatto, ed è positivo che stia emergendo la volontà di emendarlo.

Nel valutare i possibili miglioramenti di quanto attualmente disposto dal Codice penale e dalla legge sulla stampa, non si deve prendere esclusivamente in considerazione la posizione del giornalista, che va contemplata con quella del soggetto che subisce la diffamazione. La libertà di pensiero e il diritto di cronaca non vanno infatti confusi con la diffamazione.

Sostiene, inoltre, che, contrariamente a quanto è stato da più parti affermato, in alcuni dei più importanti ordinamenti giuridici europei l'attribuzione di un fatto specifico che risulti poi non corrispondere al vero è punita severamente, anche con la reclusione.

Ritiene, comunque, necessario introdurre una maggiore progressività nelle sanzioni, ma l'entità delle pene pecuniarie previste dai disegni di legge in esame è certamente non sufficiente a sanzionare comportamenti che possono causare danni gravissimi alle vittime.

Suggerisce, inoltre, una riflessione sul fatto che spesso il giornalista condannato per diffamazione non subisce le conseguenze del suo comportamento, in quanto il danno da lui prodotto viene risarcito dall'azienda per la quale lavora.

Il senatore MORRI (*PD*) si augura che il provvedimento, affrettatamente assegnato in sede deliberante alla Commissione giustizia, possa essere modificato, ritenendolo inaccettabile poiché confonde, fin dalla relazione illustrativa, la diffamazione con i reati d'opinione.

In Italia nessuno va in carcere per avere espresso un'opinione e, nel caso di specie, si vuole dimostrare che l'attività giornalistica può essere svolta senza alcun limite.

Tuttavia, tutte le categorie – ad esempio avvocati, ingegneri e medici – sono tenute a esercitare la propria attività professionale entro limiti previsti dalla legge, che prevede gravi sanzioni in caso di violazione. Ciò vale per tutti e deve dunque valere anche per i giornalisti.

Il provvedimento è dunque eccessivamente unilaterale e appiattito sulle posizioni del giornalista, senza prendere in considerazione la vittima di un'eventuale diffamazione che può subire danni anche molto gravi, soprattutto quando si tratta di comuni cittadini.

Per tale motivo, ritiene che il parere dell'8^a Commissione non possa essere semplicemente favorevole, ma debba avere un contenuto più articolato. Se può essere giusto eliminare la previsione della pena detentiva, è però necessario introdurre sanzioni economiche e disciplinari efficaci, come del resto avviene in altri Paesi in cui, ad esempio, la rettifica dell'informazione non corretta deve avvenire con grande risalto e con grande diffusione.

Il senatore RANUCCI (*PD*) concorda pienamente con l'intervento del senatore Morri.

Il senatore DE TONI (*IdV*) afferma che il Gruppo dell'Italia dei Valori condivide la necessità che il Parlamento approvi una legge volta a depenalizzare molti reati cosiddetti minori e d'opinione, quali la diffamazione e l'ingiuria, derubricandoli come sanzione pecuniaria, anche al fine di deflazionare il carico giudiziario.

Il bilanciamento del diritto di cronaca col diritto all'onore e al decoro, a prescindere da ogni vicenda contingente, è da tempo oggetto della riflessione in campo giuridico e giornalistico, la quale unanimemente concorda con l'opportunità di adeguare il nostro Paese agli *standard* internazionali.

A tal fine l'Atto Senato n. 3492 modifica gli articoli 594 e 595 del Codice penale, in materia di ingiuria e diffamazione, ed aggiorna conse-

guentemente la normativa in materia di diffamazione prevista dall'articolo 13 della legge sulla stampa.

Nell'Atto Senato n. 3491 le modifiche apportate agli articoli 594 e 595 del Codice penale vanno nella medesima linea auspicata dall'Italia dei Valori, ma le sanzioni da esso previste appaiono, tuttavia, generalmente minori di quelle proposte dal testo dell'Italia dei Valori, con eccezione della multa per la diffamazione a mezzo stampa. La modifica apportata all'articolo 13 della legge sulla stampa è identica in entrambi i disegni di legge, mentre il disegno di legge dell'Italia dei Valori ha scelto di non intervenire in materia di omesso controllo del direttore responsabile della pubblicazione e sull'articolo 12 della legge sulla stampa, reputando sufficienti le altre modifiche previste.

In conclusione, fermo restando il parere favorevole sull'Atto Senato n. 3492 e non ostativo sull'Atto Senato n. 3491, auspica un ulteriore intervento volto a rafforzare l'incisività del diritto di rettifica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore GRILLO (*PdL*) si riserva di predisporre uno schema di parere che recepisca quanto emerso nel corso del dibattito odierno.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

(1193-1361-1437-B) Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il senatore MENARDI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), che sostituisce come relatore il senatore Bornacin, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore RANUCCI (*PD*), pur prendendo atto della decisione della Presidenza del Senato di confermare la competenza esclusiva della 7^a Commissione, osserva che il provvedimento incide profondamente sulle materia di competenza dell'8^a e della 13^a Commissione.

Tanto premesso, ritiene non accettabile la proposta di un parere semplicemente favorevole, in quanto esso dovrebbe essere articolato alla luce dei numerosi rilievi emersi nel corso della discussione.

In primo luogo ribadisce che la realizzazione di uno stadio o di un impianto sportivo non deve e non può costituire l'occasione per realizzare edilizia residenziale in contesti in cui essa non è prevista. Se è condivisibile la possibilità di prevedere strutture destinate al commercio, alla ricettività e al tempo libero, strumentali o strettamente collegate all'impianto sportivo in questione, è invece inammissibile che non vi sia un limite alla possibilità di interventi edilizi.

Ricorda, inoltre, che molte società sportive stanno realizzando i propri impianti utilizzando la normativa già esistente in materia di *project financing*.

Ugualmente critica è la previsione secondo la quale la destinazione d'uso deve essere garantita solo per dieci anni. Tale termine è troppo breve, in quanto non è chiaro cosa succederà all'impianto in un momento successivo, e dovrebbe essere portata a trent'anni.

Sottolinea, infine, che il provvedimento in esame è nato nel 2008 con l'intento dichiarato di agevolare la realizzazione di impianti in vista dei campionati europei di calcio del 2016. Le condizioni sono ora differenti. Peraltro, nel frattempo, la normativa sul *project financing* è stata modificata, anche nel senso di ampliare il numero dei soggetti promotori. Per tale motivo, appare ora incongruo che la disciplina in esame si rivolga alle sole società sportive e alla sola realizzazione di impianti sportivi, mentre tante sono le opere di interesse generale che potrebbero aspirare a una disciplina specifica.

Il senatore MILANA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) condivide la necessità di un parere più articolato rispetto a quello proposto dal Relatore, in quanto il testo del provvedimento in esame non apporta alcun miglioramento al quadro normativo esistente.

Il presidente GRILLO (*PdL*) ricorda di avere già manifestato qualche perplessità sul provvedimento in esame, considerato che l'ordinamento già contiene una disciplina generale del *project financing* del tutto soddisfacente.

Per tale motivo, ritiene che, nel proprio parere, l'8^a Commissione dovrebbe segnalare perlomeno l'esigenza di coordinare quanto previsto dal provvedimento in titolo con la suddetta disciplina già vigente in materia di finanza di progetto, nonché con il diritto dell'Unione europea.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria**341^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Braga.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3310) ANDRIA ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea

(973) MONGIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di corretta educazione alimentare e valorizzazione della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado

(1275) VACCARI ed altri. – Disposizioni volte a promuovere un'alimentazione sana ed equilibrata attraverso la valorizzazione della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 973 e 1275, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3310 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 3310, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 973 e 1275 e rinvio)

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa preliminarmente presente che la Presidenza del Senato, in data 27 settembre 2012, ha assegnato alla 9^a Commissione in sede referente i disegni di legge nn. 973 e 1275, originariamente deferiti alla 7^a Commissione permanente, per ragioni di connessione degli stessi con il disegno di legge n. 3310, come precisato nella lettera di assegnazione.

Riferisce poi sui disegni di legge in titolo il Presidente relatore, in sostituzione del relatore Andria temporaneamente assente per concomitanti impegni, evidenziando che gli stessi si inseriscono, con riferimento a determinati profili, nel più generale contesto della valorizzazione della dieta

mediterranea, intesa come insieme di valori, competenze, pratiche e tradizioni che collegano il paesaggio e il consumo di prodotti agricoli fino alla tavola.

La data di presentazione di entrambi i disegni di legge risale ad un periodo antecedente al novembre 2010, quando la dieta mediterranea venne dichiarata dall'UNESCO patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

Il disegno di legge n. 3310, che è invece successivo a quel prestigioso riconoscimento, ovviamente ne tiene conto e prevede una serie di norme volte a una valorizzazione complessiva di tale bene.

Occorre sottolineare – prosegue il Presidente relatore – che un elemento cardine del rilievo assunto dalla dieta mediterranea è da individuare nel fatto che essa sia caratterizzata da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, del quale nel corso degli anni la ricerca scientifica e gli studi clinici hanno dimostrato l'efficacia sotto l'aspetto della salute umana, con particolare riferimento alla prevenzione di malattie cronico-degenerative.

La dieta mediterranea coniuga pertanto uno stile di vita legato a luoghi e tradizioni sociali e uno stile alimentare basato su alcune eccellenze della qualità del «*made in Italy*», considerati ormai come strumento di tutela della salute.

Nel quadro generale delineato, le iniziative in esame privilegiano, secondo quanto accennato, un determinato profilo, legato alla promozione dell'alimentazione mediterranea nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado.

Appare evidente – prosegue il Presidente relatore – l'importanza dell'educazione alimentare fin dall'infanzia, allo scopo di sviluppare sane abitudini, che richiama percorsi di coinvolgimento dei genitori e delle istituzioni scolastiche, soprattutto in considerazione del basso contenuto nutrizionale delle abitudini correnti, evidenziato da diverse indagini condotte in materia.

Il nucleo delle proposte in esame ruota pertanto intorno al ruolo chiave ed educativo della Scuola nella promozione dell'alimentazione mediterranea, sia con riferimento ai menù delle mense scolastiche, che all'introduzione di alimenti freschi e di qualità garantita nei distributori automatici ormai molto diffusi all'interno degli edifici scolastici.

Con riguardo all'illustrazione delle disposizioni – prosegue il Presidente relatore – in ambedue i testi l'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione, da riferire alle mense e ai servizi di refezione scolastica delle scuole di ogni ordine e grado, ricordando che il disegno di legge n. 973 specificamente richiama anche gli impianti di distribuzione automatica.

L'articolo 2 è volto, in entrambi i provvedimenti, a stabilire al comma 1 criteri di priorità nelle gare d'appalto relative sia alla fornitura di prodotti agroalimentari alle scuole sia alla gestione dei servizi di refezione scolastica, tali da privilegiare le offerte di servizi e prodotti propri della dieta mediterranea.

Il comma 2 – prosegue il Presidente relatore –delinea la definizione che individua i tratti essenziali della dieta mediterranea, mentre il disegno di legge n. 1275 prevede un comma 3 che, nella scelta degli alimenti, privilegia il principio della stagionalità naturale e i prodotti locali.

Infine, ambedue i disegni di legge demandano a un successivo regolamento ministeriale l'individuazione dei criteri e delle modalità d'attuazione.

Come accennato, l'oggetto delle iniziative legislative in questione risulta strettamente connesso con la materia del disegno di legge n. 3310, volto ad una valorizzazione organica e complessiva della dieta mediterranea, il cui esame è già da tempo iniziato.

Per le anzidette ragioni – conclude il Presidente relatore – si prospetta l'esigenza di procedere a un esame congiunto dei predetti disegni di legge, assumendo come testo base, per il seguito dell'*iter*, il citato atto n. 3310.

La senatrice MONGIELLO (PD), intervenendo nel dibattito, sottolinea l'importanza di introdurre moduli nutrizionali incentrati sulla dieta mediterranea nelle mense scolastiche, evidenziando che i dati statistici raccolti dal Ministero della salute denotano una preoccupante diffusione dell'obesità e del sovrappeso tra i minori, rendendo necessaria l'introduzione di misure atte a contrastare tali fenomeni. Un primo profilo da prendere in considerazione attiene ai distributori automatici di merende confezionate e di bibite zuccherate, siti nei plessi scolastici. Rileva a tal proposito che, nell'ambito del progetto «frutta nelle scuole», la distribuzione fra i minori dei prodotti frutticoli – attivata dall'iniziativa in questione – avrebbe dovuto sostituire integralmente la distribuzione nelle scuole di merende confezionate e bibite zuccherate, attraverso una rimozione – finora non avvenuta – dei distributori automatici di merende dagli edifici scolastici.

Un'altra criticità del progetto «frutta nelle scuole» è ravvisabile nella circostanza che nell'ambito dello stesso sono distribuiti prodotti frutticoli di territori diversi rispetto a quelli in cui sono collocate le scuole, mentre andrebbero privilegiati in tali iniziative gli alimenti di stagione, incentrati sulla filiera «corta» e sui prodotti a «chilometro zero». L'oratrice evidenzia che rispetto a tali esigenze si sono manifestate delle resistenze, che potrebbero essere superate ancora più agevolmente qualora venisse istituita l'Agenzia per la sicurezza alimentare.

La senatrice Mongiello si sofferma poi sugli aspetti attinenti alle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti agli istituti di istruzione, evidenziando che il disegno di legge n. 973 all'articolo 2, comma 1, stabilisce che le stazioni appaltanti siano tenute a prevedere una riserva di punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale della dieta mediterranea, in modo tale da favorire la diffusione di tale tipologia di alimentazione nelle scuole.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) fa presente che in alcuni Paesi europei – tra i quali cita a titolo esemplificativo l’Inghilterra – è stata già da tempo posta particolare attenzione sull’adozione di modelli nutrizionali corretti per l’alimentazione nelle mense scolastiche. Eguale attenzione dovrebbe essere posta, rispetto ai profili in questione, in quei Paesi, come l’Italia, nei quali la dieta mediterranea assume una valenza fondamentale, essendo incentrata su prodotti tipici, legati ai territori, ed essendo altresì in grado di determinare un significativo valore aggiunto per i redditi degli agricoltori. La dieta mediterranea consente altresì una valorizzazione della produzione biologica e costituisce altresì un argine rispetto alla proliferazione di prodotti geneticamente modificati.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*), dopo aver sottolineato l’importanza della dieta mediterranea per la prevenzione dei tumori – come è emerso anche in un recente convegno organizzato dall’Osservatorio nazionale sul consumo consapevole del vino e dall’Associazione *European Cancer Prevention Organisation* – fa presente che i disegni di legge nn. 973 e 1275 opportunamente ampliano la prospettiva, ponendo l’accento sulle iniziative da adottare nelle scuole, al fine di diffondere tra i minori modelli nutrizionali virtuosi.

Esprime l’auspicio che sulla materia in questione si addivenga a un testo normativo largamente condiviso, rispetto al quale sarà opportuno chiedere, nel prosieguo dell’*iter*, il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), intervenendo in sede di replica, sottolinea l’importanza della disciplina contenuta nel disegno di legge n. 3310, orientata nella prospettiva della valorizzazione della dieta mediterranea – che ha ottenuto l’importante riconoscimento da parte dell’Unesco – come pure l’importanza delle disposizioni contenute nei disegni di legge nn. 973 e 1275, che conferiscono una finalizzazione pratica alle iniziative sulla dieta mediterranea, relativamente alla promozione di un’alimentazione corretta nelle scuole.

Condivide l’esigenza di chiedere, nel prosieguo dell’*iter*, il trasferimento alla sede deliberante, prospettata dal senatore Zanoletti nel corso del proprio intervento.

Il sottosegretario BRAGA esprime condivisione rispetto ai disegni di legge in materia di dieta mediterranea, segnalando tuttavia talune criticità rispetto all’articolo 3 del disegno di legge n. 3310, volto alla costituzione di un Comitato per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea presso il Dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed evidenziando altresì che tale disciplina sembra porsi in contrasto con l’abolizione degli organi collegiali in questione prefigurata nell’articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, in materia di *spending review*.

Un’altra criticità è ravvisabile rispetto all’articolo 5 del disegno di legge n. 3310, come pure in ordine all’articolo 3 del disegno di legge

n. 973 i quali, nel demandare a un regolamento interministeriale l'individuazione delle modalità di attuazione delle leggi in questione, non contemplano fra le autorità concertanti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Sottosegretario ravvisa poi un nodo problematico rispetto al procedimento previsto per la concessione del marchio «dieta mediterranea – patrimonio dell'umanità», evidenziando che i moduli procedurali predisposti appaiono incompatibili con le normative sul «giusto procedimento», di cui alla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche.

Il rappresentante del Governo ritiene opportuno anticipare talune valutazioni relativamente agli emendamenti pervenuti, sottolineando che non è ravvisabile alcuna problematicità rispetto agli emendamenti 2.1, 3.3 e 3.4.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2, riguardanti l'integrazione dei componenti del Comitato con un rappresentante di una specifica fondazione di natura privata, potrebbero determinare contestazioni da parte di altre fondazioni analoghe.

In ordine all'emendamento 5.0.1, concernente le linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana, il Sottosegretario fa presente di non avere osservazioni al riguardo, soffermandosi poi sull'emendamento 6.1, sul quale esprime perplessità in merito all'indicazione, sull'etichetta dei prodotti, della quantità e frequenza di consumo in termini di utilità.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) precisa brevemente che la dieta mediterranea viene rappresentata solitamente con l'immagine di una piramide – cosiddetta piramide alimentare – volta ad evidenziare che la frequenza e la quantità dei prodotti da consumare deve necessariamente variare in relazione alle diverse tipologie di alimenti.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) sottolinea brevemente, con riferimento ai rilievi formulati dal Sottosegretario relativamente agli emendamenti 3.1 e 3.2, che la Fondazione dieta mediterranea – Onlus, con sede a Ostuni, è sorta in epoca anteriore rispetto al Centro studi per la dieta mediterranea Angelo Vassallo di Pollica ed altresì e che nell'ambito della stessa operano eminenti studiosi. Precisa poi che entrambe le predette strutture rivestono natura privatistica.

Il Presidente propone poi, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, di congiungere i disegni di legge nn. 973 e 1275 con il disegno di legge n. 3310 ed altresì di scegliere, come testo base per il prosieguo dell'*iter*, il disegno di legge n. 3310.

Conviene la Commissione su entrambe le proposte.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti, inerenti al disegno di legge n. 3310, è già scaduto il 20 settembre scorso, evidenziando che sono per-

venute talune proposte emendative (pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna).

Propone poi di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3310 – assunto quale testo base – per giovedì 11 ottobre prossimo alle ore 20.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3310

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e la tutela dell'ambiente».

Art. 3.

3.1

SCARPA BONAZZA BUORA

Al comma 2, dopo le parole: «da un rappresentante del Centro studi per la dieta mediterranea »Angelo Vassallo« di Pollica», inserire le seguenti: «e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea ONLUS di Ostuni».

3.2

TOMASELLI, MONGIELLO, MARITATI, LATORRE

Al comma 2, dopo le parole: «Centro studi per la dieta mediterranea "Angelo Vassallo" di Pollica», inserire le seguenti: «e da un rappresentante della Fondazione Dieta Mediterranea-ONLUS con sede a Ostuni».

3.3

PICCIONI

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «, nonché esperti nominati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione, appartenenti alla filiera agro-alimentare».

3.4

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: «aspetti sociali» fino a: «storico-culturali» con le seguenti: «aspetti nutrizionali, sociali, economici, ambientali e storico-culturali».

Art. 5.

5.0.1

TOMASELLI, MONGIELLO, MARITATI, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Promozione della Dieta mediterranea nei programmi scolastici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, nell'ambito delle "Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana» adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono introdotti nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nozioni e orientamenti per la diffusione dei contenuti della Dieta mediterranea".

2. Al fine di garantire una adeguata formazione del personale docente, per la più efficace applicazione delle Linee guida come integrate da quanto previsto al comma 1 del presente articolo, sono previste idonee attività di formazione e sensibilizzazione del suddetto personale su iniziativa del Comitato di cui all'articolo 3».

Art. 6.

6.1

ZANOLETTI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) dal marchio deve comunque risultare la qualità e la frequenza con cui quel prodotto può essere utilmente consumato».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria**330^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Assocostieri Giancarlo Jacorossi, vice presidente, e Maria Rosaria Di Somma, direttore generale; per Anev Simone Togni, presidente; per Terna Flavio Cattaneo, amministratore delegato, Giuliano Frosini, direttore public affairs, Stefano Conti, direttore sviluppo rete e Marilena Petraglia dell'ufficio studi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di Assocostieri, Anev e Terna

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Jacorossi, vice presidente di Assocostieri e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor JACOROSSI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale viene evidenziata l'essenzialità della logistica nella concorrenza sul mercato, specie in una fase di crisi e di contrazione della domanda. Sul punto lamenta l'assenza di una riflessione nella strategia energetica nazionale annunciata dal Governo, anche al fine di evitare possibili situazioni di *trust*. Tra le proposte che avanza l'Associazione vi sono l'eliminazione della responsabilità solidale tra titolare del deposito e operatore commerciale; l'unificazione dei collaudi; l'eliminazione di parte degli oneri e delle tasse portuali; l'omogeneizzazione dei canoni demaniali; il superamento della discrezionalità nei criteri per la bonifica dei siti; l'utilizzo in via esclusiva della portabilità telematica.

La dottoressa DI SOMMA fornisce ulteriori elementi di approfondimento riguardo alla seconda generazione di biocarburanti, rispetto ai quali auspica la stabilizzazione del quadro normativo anche a tutela degli investimenti già effettuati.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede alcuni chiarimenti riguardo alla fase di transizione tra la prima e la seconda generazione di biocarburanti. Riguardo alla logistica chiede se la riflessione debba riguardare l'ambito di interesse dell'Associazione o più in generale il settore dei combustibili.

Il dottor JACOROSSI ribadisce la necessità di una riflessione più generale, anche in relazione alla progressiva trasformazione delle raffinerie in depositi di carburanti.

La dottoressa DI SOMMA interviene invece per chiarire che dal consolidamento della ricerca sui carburanti di prima generazione derivano le migliori condizioni per sviluppare quelli di seconda generazione, sempre che ci sia la possibilità di operare in un quadro regolatorio favorevole agli investimenti.

Il presidente CURSI ringrazia gli ospiti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la loro audizione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al dottor Togni, Presidente di Anev e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il dottor TOGNI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale si propone un approfondimento del sistema degli incentivi per le fonti rinnovabili, che potrebbe portare ad una rimozione degli oneri impropri presenti nella bolletta per tradurli in sgravi fiscali alla realizzazione degli impianti. Ritiene altresì che vadano superate le farraginosità amministrative legate al rilascio delle concessioni da parte degli enti locali, attraverso un riconoscimento allo Stato della competenza pri-

maria in fatto di risorse energetiche, e che vadano accelerate le opere infrastrutturali per consentire un pieno utilizzo dell'energia prodotta. Inoltre, lo sviluppo di sistemi di accumulazione diffusa consentirebbe di accrescere la mobilità elettrica e di risolvere parte dei problemi legati alla programmabilità della produzione.

Il presidente CURSI (*PdL*) interviene per un approfondimento sull'incidenza degli incentivi alle fonti rinnovabili.

Il senatore BUBBICO (*PD*) si interroga sul grado di maturità delle tecnologie, nell'ottica di un incremento dei rendimenti.

Il dottor TOGNI ribadisce che è possibile una riduzione degli incentivi se parimenti vengono ridotti gli oneri amministrativi e burocratici (legati ad esempio alla connettività alla rete), spostando il contributo dal kilowattora immesso in rete agli investimenti per la realizzazione degli impianti. Giudica infine possibili margini di miglioramento della tecnologia eolica, anche in considerazione del suo progresso registrato negli ultimi anni.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Togni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Rivolge quindi un indirizzo di saluto al dottor Cattaneo, amministratore delegato di Terna e lo invita a prendere la parola.

Il dottor CATTANEO illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, sottolineando la necessità di una strategia di lungo periodo necessaria alla pianificazione degli investimenti nella rete, anche per una naturale esigenza di contemperamento con la crescita delle centrali di produzione elettrica, in particolare quelle da fonti rinnovabili che talvolta non rispecchiano un reale fabbisogno energetico delle aree nelle quali vengono realizzate. In prospettiva l'azienda è pronta ad operare per l'automazione del dispacciamento, così come per la gestione coordinata delle reti di trasmissione e di distribuzione, l'innovazione finalizzata ad una maggiore efficienza e la realizzazione di sistemi di accumulazione diffusa.

Il presidente CURSI (*PdL*) esprime soddisfazione per la piena sintonia con gli obiettivi richiamati, che sono stati al centro più volte della riflessione della Commissione.

Il senatore BUBBICO (*PD*) interviene per chiedere un approfondimento sui sistemi di accumulazione diffusa.

Il dottor CATTANEO precisa che una penetrazione del mercato in modo puntiforme da parte dell'auto elettrica necessariamente porterà alla diffusione di sistemi di accumulazione e quindi al superamento di quelle resistenze che fino ad oggi ne hanno limitato lo sviluppo.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Cattaneo per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che la documentazione depositata dagli auditi, poiché nulla osta da parte di questi ultimi, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è dunque rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3270) Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Froner ed altri; Anna Teresa Formisano; Buttiglione ed altri; Della Vedova e Cazzola; Quartiani ed altri

(1329) GAMBA ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo in materia di gestione previdenziale delle medesime professioni

(1464) FIORONI ed altri. – Disposizioni in materia di professioni non regolamentate e delega al Governo per la istituzione di specifiche forme di tutela previdenziale dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Armato ha presentato la riformulazione dell'emendamento 4.3 pubblicata in allegato al resoconto.

Informa altresì che la Commissione procederà alla votazione degli emendamenti al provvedimento in titolo non appena la Commissione bilancio avrà espresso il prescritto parere sugli emendamenti stessi.

La Commissione prende atto.

La senatrice FIORONI (*PD*), relatrice, sollecita il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, secondo quanto già rappresentato dalla Presidenza di questa Commissione e da lei stessa.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato ad altra seduta.

(3048) Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzocchi e Carlucci; Mattesini ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Il presidente CURSI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo per le ore 12 di martedì 16 ottobre 2012.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FIORONI (PD) sollecita la risposta in Commissione da parte del Governo all'interrogazione 3-03094.

Il presidente CURSI assicura che sono stati già assunti gli opportuni contatti al fine di garantire una risposta da parte del Governo in tempi rapidi.

La seduta termina alle ore 16.

**NUOVI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3270**

Art. 4.

4.3 (testo 2)

ARMATO

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. I processi di rilascio degli attestati di competenza da parte delle associazioni sono sottoposti alla verifica di un Comitato d'Indirizzo e Sorveglianza, costituito dai soggetti più rappresentativi sul piano nazionale delle associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori e delle associazioni professionali, attraverso un accordo che identifichi un apposito sistema di qualificazione e autodisciplina degli attestati stessi. Dalla presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria**352^a Seduta***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il vice ministro MARTONE risponde all'interrogazione 3-02923 della senatrice Ghedini, riguardante la necessità di attivare procedure semplificate ed accelerate per l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito per i lavoratori delle province colpite dal sisma del maggio scorso. A tal proposito fa presente che il Governo sta valutando l'ipotesi di prevedere, con strumento d'urgenza, che la particolare indennità riconosciuta dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 122 del 2012, ai lavoratori subordinati sia definita anche secondo le forme e con le modalità previste per la concessione degli ammortizzatori in deroga.

Segnala inoltre che il Governo sta valutando l'ipotesi di modificare la disposizione di cui al comma 2 del richiamato articolo 15, che prevede il riconoscimento di un'indennità *una tantum* ai collaboratori coordinati e continuativi. In particolare, si sta pensando di prevedere che i requisiti per beneficiare di tale indennità non siano quelli di cui all'articolo 19, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 185 del 2008, ma quelli da definire con il decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 15 citato, in tal modo assicurando maggiore autonomia e modularità a tale misura di incentivazione.

A conferma dell'interesse per le vicende dei lavoratori delle province colpite dal sisma del maggio scorso, il Governo è in procinto di adottare

con procedura d'urgenza una disposizione normativa finalizzata a rendere disponibili risorse finanziarie di importo apprezzabile, al fine di alleviare le difficoltà individuali dei residenti e rilanciare la domanda economica nel suo complesso. In particolare, si consentirebbe ai lavoratori di accedere alle anticipazioni previste dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 252 del 2005, «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», anche a prescindere dal possesso del requisito degli otto anni di iscrizione alla singola forma pensionistica complementare.

Per quanto infine concerne la questione della sottoscrizione da parte dell'INPS del Protocollo d'intesa, fa presente che l'Istituto ha reso noto che la sottoscrizione di detto protocollo è già intervenuta; la questione è pertanto da ritenersi superata.

La senatrice GHEDINI (PD), dichiaratasi soddisfatta della risposta, coglie l'occasione per soffermarsi sul riconoscimento della concessione degli ammortizzatori in deroga. Si compiace che il Governo abbia nel frattempo fatto il punto su alcune questioni rimaste aperte, in particolare con riferimento all'articolo 15 del decreto-legge n. 74, ed esprime soddisfazione per la possibilità di garantire l'accesso alle anticipazioni previste dall'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 252 a prescindere dal requisito di otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari. Raccomanda al Governo di prevedere la possibilità – come già fatto con riferimento ai lavoratori residenti nelle zone terremotate dell'Aquila – di rateizzare la restituzione delle quote IRPEF dei versamenti contributivi sospesi. Infine, con riferimento alla proroga per l'accesso agli ammortizzatori in deroga per le zone in questione, chiede che ciò venga reso possibile quanto meno fino a giugno 2013.

Il vice ministro MARTONE risponde quindi all'interrogazione 3-02791, del senatore Ranucci, riguardante talune irregolarità riscontrate in relazione a società e cooperative operanti per conto di SDA *Express Courier* (SDA Spa), facente parte del gruppo Poste Italiane Spa, divenuta nel tempo *partner* unico per la gestione distributiva, logistica e per la vendita a distanza. La predetta società avrebbe utilizzato, in qualità di addetti alla distribuzione, lavoratori in nero facenti capo – come dipendenti o soci lavoratori – a cooperative spesso fittizie o comunque caratterizzate da brevi periodi di inattività.

Al riguardo, specifica che, all'esito di verifiche ispettive svolte nell'ottobre 2011 dal competente Ufficio Territoriale del Lavoro presso le sedi di Roma, è emerso che il 52 per cento circa dei lavoratori facenti capo a società e cooperative operanti per conto della SDA Spa è risultato irregolare e, tra questi, il 32 per cento «in nero». Sono state quindi irrogate sanzioni per un ammontare pari a 54.000 euro e sono state rilevate omissioni contributive per un importo complessivo pari ad 70.000 euro circa. La Direzione Generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro ha peraltro richiesto ai propri uffici territoriali i dati relativi agli accertamenti effettuati nel corso dell'ultimo biennio su tutto il territorio nazio-

nale, nei confronti della SDA Spa e delle aziende appaltatrici che svolgono, per conto di quest'ultima, attività di consegna di pacchi/plichi, nonché servizi di smistamento, facchinaggio e movimentazione merci.

Si è avuto un riscontro di numerose violazioni con riferimento a fenomeni di lavoro irregolare, di evasione contributiva, di mancato rispetto della normativa in materia di orario di lavoro, nonché diverse infrazioni di carattere amministrativo ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Verifiche ispettive sono tuttora in corso su tutto il territorio nazionale; la situazione evidenziata dall'interrogante costituirà comunque oggetto di costante attenzione e monitoraggio da parte del Ministero del lavoro anche nell'ambito della prossima programmazione dell'attività di vigilanza.

Da ultimo, nell'informare che – lo scorso 19 settembre – la SDA Spa ha comunicato di aver attivato una procedura di mobilità nei confronti di 114 lavoratori, il rappresentante del Governo assicura la più ampia disponibilità a valutare ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori in questione.

Per quanto attiene invece ai profili di competenza del Ministero dello sviluppo economico, il Vice ministro Martone fa presente che tale Dicastero ha direttamente acquisito da Poste Italiane Spa le seguenti informazioni. La società SDA Spa ha riferito di attuare tutti i controlli finalizzati alla verifica di eventuali evasioni contribuite ed assicurative da parte dei suoi fornitori e – qualora accertati eventuali inadempimenti – di intervenire anche interrompendo i rapporti di collaborazione, qualora gli stessi non provvedano alla tempestiva regolarizzazione delle situazioni non conformi alla vigente normativa. La Società ha inoltre precisato che il rapporto giuridico intercorrente con i suoi fornitori è basato su un contratto di trasporto che non comporta la responsabilità solidale del committente – normativamente stabilita in materia di appalto – né obblighi di verifica e di informativa. Pur tenendo nella massima considerazione la posizione espressa dalla società interessata, il Vice ministro conferma che gli uffici del suo Dicastero continueranno a svolgere, in modo imparziale ed approfondito, i propri compiti di vigilanza, controllo e sanzione.

Il senatore RANUCCI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, giudicando impensabili violazioni tanto gravi da parte della SDA. I dati della risposta sono sconcertanti; reputa pertanto che il gruppo Poste Italiane Spa debba farsi parte dirigente per scongiurare il perpetuarsi di violazioni gravi come quelle evidenziate nell'atto ispettivo a sua firma.

IN SEDE REFERENTE

(3181) TREU ed altri. – Interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni programmate.

La senatrice SBARBATI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) preannuncia la presentazione di un'iniziativa legislativa sullo stesso tema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3400) TOFANI ed altri. – Norme per favorire il miglioramento della sicurezza delle macchine e delle attrezzature di lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 ottobre scorso.

La senatrice CARLINO (*IdV*) illustra l'ordine del giorno G/3400/1/11 e gli emendamenti 1.1 e 3.1, di cui è prima firmataria.

Il senatore NEROZZI (*PD*) evidenzia che sul testo del disegno di legge si è registrata unanime condivisione dei componenti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», invitando pertanto la senatrice Carlino a valutare l'opportunità delle proposte di modifica presentate.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dichiara quindi di ritirare l'ordine del giorno G/3400/1/11.

Il presidente GIULIANO, relatore, invita la proponente ad approfondire altresì l'opportunità di mantenere l'emendamento 1.1, ritenendo il riferimento generico alle pubbliche amministrazioni previsto nel disegno di legge più appropriato e corretto.

La senatrice CARLINO (*IdV*) si riserva di condurre ulteriori approfondimenti complessivi relativi alla opportunità di mantenere gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3007) TREU ed altri. – Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori licenziati

(700) ROILO. – Norme per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro

(1466) VALENTINO. – Disposizioni in materia di ricollocazione dei disoccupati di lunga durata

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che al disegno di legge n. 3007, scelto come testo base, sono stati proposti emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 3 ottobre scorso, e che sul disegno di legge e su tali emendamenti è già pervenuto il parere non ostativo della 1^a Commissione permanente. Rammenta altresì che si è in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

In considerazione dell'assenza dei proponenti, vengono dati per illustrati gli emendamenti 1.8, del senatore Mazzatorta, 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5, del senatore Fasano.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) rinuncia all'illustrazione degli emendamenti a sua firma 1.2, 1.9 e 1.10.

La relatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) dà conto della *ratio* dell'emendamento 1.7, nonché dell'emendamento 1.0.1.

Si passa agli emendamenti all'articolo 2.

Vengono dati per illustrati gli emendamenti 2.8, del senatore Mazzatorta e 2.2 e 2.4, a firma del senatore Fasano.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dà conto del contenuto degli emendamenti 2.1, 2.3, 2.5, 2.6 e 2.7, da lei presentati.

Il senatore CASTRO (*PdL*) illustra il suo emendamento 2.9.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) rinuncia quindi ad illustrare il suo emendamento 3.1; viene quindi dato per illustrato l'emendamento 4.1, a firma del senatore Fasano.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) rinuncia all'illustrazione del suo emendamento 6.1.

La senatrice CARLINO (*IdV*) dà ragione dell'emendamento 6.2, a sua firma.

L'emendamento 6.3 è illustrato dalla relatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), che ne segnala la finalità di armonizzazione del testo con la legge di riforma del mercato del lavoro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria**370^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B) *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ignazio Roberto Marino ed altri; Tomassini ed altri; Poretti e Perduca; Carloni e Chiaromonte; Baio ed altri; Massidda; Musi ed altri; Veronesi; Baio ed altri; Rizzi; Bianconi ed altri; D'Alia e Fosson; Caselli ed altri; D'Alia e Fosson e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 2 ottobre scorso.

Il senatore BONDI (*PdL*), nell'osservare di aver maturato una posizione rispetto al disegno di legge in esame che nasce innanzitutto da un sentimento religioso, ritiene che se la fede, la religione, s'interrogano sul significato della vita e della morte, allora è evidente che questo provvedimento interpella la coscienza e la fede. A questa riflessione si sentono chiamati non solo i credenti, ma anche i cosiddetti laici, che hanno una coscienza sofferta del significato della vita. Don Gianni Baget Bozzo sosteneva che «oggi ci sono tanti non credenti che credono, e credenti che non credono». Lo stesso concetto esprimeva il compianto Carlo Maria Martini, secondo cui «in noi convivono un credente e un non credente. Siamo anche un po' divisi. Quando il credente grida forte le sue ragioni e ne è convinto, allora il non credente rimane più silenzioso però non

cessa di domandare». Si tratta di parole confermate dalle persone che conosciamo. Reputa quindi opportuno affrontare i problemi spinosi e complessi posti da questa iniziativa legislativa con questo sguardo religioso e con questa coscienza. Un approccio che cerca di ispirarsi ad alcuni principi fondamentali, tratti dalla fede e dalla civiltà, con la coscienza però che questi stessi principi devono trovare una traduzione legislativa equilibrata, ragionevole, affidata al confronto e alla specifica responsabilità della politica. Purtroppo è alle prese con una dimensione, con problemi che l'ideologia può facilmente deformare, la politica strumentalizzare e le parole ingannare. Come credenti e cattolici, ad esempio, si afferma giustamente il valore inviolabile della vita, il principio dell'indisponibilità della vita, dal momento del concepimento fino alla morte naturale. Per l'appunto si parla di morte naturale, e proprio per questo si è contrari all'accanimento terapeutico, che prolunga la vita oltre la sua dimensione naturale. Ma insorge un primo problema, quello del rapporto fra persona e tecnica, con i connessi interrogativi sul significato della morte naturale e sul rischio che la tecnica stia mutando la morte naturale in morte artificiale.

La tecnica rischia di diventare, secondo quanto scrive giustamente un grande pensatore cattolico come Vittorio Possenti, «la nostra signora e padrona», quella che ci offrirà salute e immortalità corporea. Sembra che il vivere indefinitamente quaggiù sia diventato il bene supremo. È singolare che questa concezione sia fatta propria da alcuni cattolici. Sulla questione della tecnica l'attuale posizione della Chiesa, o forse meglio di uomini di Chiesa, non è esente da distonie, come scrive Possenti. Da una parte infatti sostiene una più che giustificata perplessità sulla tecnologizzazione delle fasi dell'inizio della vita, esprimendosi con ottimi motivi contro la manipolazione dell'embrione, la sua clonazione per qualsiasi scopo, il prelievo di cellule staminali embrionali, ma poi si affida troppo alla tecnica e alla macchina nelle fasi terminali, interferendo profondamente col processo naturale del morire. La macchina non può sostituirsi al Creatore né nella fase iniziale né in quella terminale della vita. Negli hospice ai malati terminali di cancro nutrizione e idratazione possono essere sospese onde evitare un inutile prolungamento di un'agonia dall'esito comunque segnato. Bisogna tener presente che non pochi casi di coma vegetativo persistente sono l'effetto – inintenzionale ma realissimo – delle metodologie sempre più perfezionate e accanite di rianimazione e di terapie intensive, che non riescono a guarire ma solo a mantenere in vita. Questo elemento è ignorato da posizioni tese a riaffermare con toni vibranti e categorici l'assoluta indisponibilità della propria vita. Un altro problema delicato sollevato da tale disegno di legge è quello dell'indisponibilità della vita, secondo una certa interpretazione religiosa. Sempre Vittorio Possenti sosteneva che «ripetere che la propria vita è totalmente indisponibile non fa avanzare il problema di un passo ma blocca una saggia ricerca di soluzione». Il blocco dipende dal fatto che sul piano razionale – prosegue Possenti – il criterio di un'assoluta indisponibilità della propria vita non è fondato». Numerosi giuristi (cattolici) osservano che autodeterminarsi

ha un valore, poiché la persona è dotata di libero arbitrio e padrona dei suoi propri atti, e che esiste un diritto costituzionale all'autodeterminazione – ad esempio quello al rifiuto/rinuncia di trattamenti sanitari – ma che tale diritto ha dei limiti che conviene fissare. Naturalmente tutto si gioca sul modo con cui vengono fissati tali limiti. Sulla base dell'articolo 32 della Costituzione («Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana»), si evince che non si potrà rendere legale l'eutanasia, che contraddice la dignità della persona, ma potrà rispettare chiare indicazioni di trattamento.

Rimane dunque aperto l'interrogativo sull'accertamento della reale volontà del paziente, soprattutto quando esso non sia più in grado di manifestarlo personalmente.

Problema difficile che sposta la questione da una controversia sul criterio della disponibilità/indisponibilità della vita alla questione di come effettivamente verificare quale reale volontà di cura o non cura sia stata emessa dal soggetto.

La difficoltà è multipla: non solo quella di accertare che cosa ha veramente chiesto in modo documentato e obiettivo il soggetto in passato, ma quale sarebbe attualmente la sua volontà se potesse esprimersi ora, e quale valore si dovrebbe dare alla volontà espressa nella situazione presente, dato che la volontà in situazione può essere alterata da paura, angoscia, sofferenza, ritorno del desiderio di vivere».

Una terza questione, inoltre, è in quali condizioni mediche verificate e certificate si possa dare corso alla volontà espressa dal paziente o da un suo fiduciario. Si arriva al cuore del problema, che va sciolto senza cadere nella tentazione di affidarsi totalmente alla tecnica né all'opposto ad una legislazione che tutto disciplina, tutto prevede e tutto decide in una zona e in un momento che è invece quello del mistero della vita e della pietà.

La maggior parte delle persone è a favore della vita e rifiuta l'eutanasia. Non c'è nulla di peggio, soprattutto da parte di un credente, accusare qualcuno di essere a favore dell'eutanasia solo perché cerca di rispettare la volontà di una persona cara e accompagnarla senza ulteriori sofferenze e circondato da tanto amore verso il nulla infinito o verso la casa del padre per chi crede.

Va chiarito una volta per tutte che il «diritto di morire» e «diritto al rifiuto/rinuncia a trattamenti sanitari» sono cose diversissime. Se non esiste un diritto di morire, è ragionevole invece riconoscere al soggetto una sfera di autonomia nel modo di affrontare la morte in maniera naturale e non come un combattimento all'ultimo sangue. Se la morte è il massimo limite umano che va riconosciuto, l'interruzione del trattamento non vale come rifiuto della vita ma come accettazione del limite naturale ad essa inerente. Non si rinuncia alla vita, non si rifiuta la vita, ma si accetta di non poter impedire la morte o di non doverla ulteriormente procrastinare.

Per questo il disegno di legge, a suo avviso, dopo aver fissato con chiarezza due principi essenziali, come quello della difesa della vita e del rifiuto dell'accanimento terapeutico, dovrebbe rispettare la volontà

espressa dal paziente, anche per quanto riguarda le cure terapeutiche dell'alimentazione e dell'idratazione, affidando alle sue persone più care e all'assistenza di medico curante, la decisione di non opporsi alla fine naturale della vita.

La maggior parte delle persone, credenti e non credenti, sanno che, come ha ben detto il cardinale Scola, «una volta che la vita è voluta, difesa e affermata fino in fondo non può non essere la volontà del paziente, del medico e dei familiari ad entrare in gioco caso per caso».

In questo senso preannuncia due emendamenti che potrebbero, se approvati, rendere più giusta e accettabile questa legge, nella consapevolezza che la Chiesa non debba solo difendere la verità, ma anche comprendere ed essere vicina alle sofferenze alle inquietudini dell'uomo moderno. Anche nel campo della bioetica, non si comprende e non si può accettare un'impostazione teorico-dottrinale della Chiesa «fredda, dura, severa, tagliente, per usare le parole del professor Francesco D'Agostino.

Crede in una Chiesa che non solo condanna, non solo proibisce, non solo ammonisce, ma soprattutto ascolta, comprende, accende e accompagna la riflessione e soprattutto ama.

«Non credo nell'autodeterminazione come mito moderno – ha scritto Giuliano Ferrara –, ma credo nell'autonomia della persona, specie in fatto di libertà di cura, e penso che la vita indisponibile debba essere accudita dal soggetto interessato, finché e come può, e dai suoi cari.

Meglio un prete, una donna, un compagno affettuoso, gli occhi di un bambino o la barba di un filosofo al mio capezzale, piuttosto che il documento di un legislatore. Qualunque cosa sia scritta in un quel documento, e peggio ancora se ci sia scritto che la mia volontà non vale o è solo una impotente funzione consultiva. Suggesto ai deputati del centrodestra di ripensarci. E ai vescovi italiani di non farsi intrappolare in un meccanismo che domani potrebbe travolgere anche le loro buone intenzioni. Chiedo a tutti di tenere conto dell'indivisibilità di una nozione liberale dell'esistenza, e del rispetto cristiano per la persona umana».

Condivide queste belle parole di un laico che però sente fratello in umanità.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD), dopo aver rilevato che il disegno di legge in titolo ha ad oggetto la tutela del diritto alla salute in stretta connessione con la difesa del diritto alla vita, in una fase dell'esperienza umana assolutamente speciale e personale, reputa che le leggi dovrebbero fornire risposte univoche a situazioni plurali. Tuttavia, il disegno di legge in titolo si allontana da questa impostazione, anche alla luce del fatto che i principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione sono semplicemente tenuti in considerazione. Inoltre, l'insieme delle disposizioni rischia di non superare il problema della interferenza della magistratura, costretta ad intervenire su un fatto intimo e personale, quale è quello legato al cosiddetto «finevita».

Peraltro, le stesse dichiarazioni anticipate di trattamento sono degradate a meri intenti ed orientamenti, quindi senza alcun valore cogente,

mentre nutrizione ed alimentazione devono essere mantenute fino al termine della vita, salvo il caso in cui le stesse non risultino essere più efficaci. Si tratta pertanto di norme che peggiorano il testo licenziato dal Senato, perché, come rilevato, non forniscono una soluzione al problema rappresentato da improprie interpretazioni giurisprudenziali che si sostituiscono al medico. In ogni caso, quand'anche fosse approvato tale disegno di legge e dunque entrasse in vigore, si affiderà alla provvidenza e alla pietà.

Ad avviso del senatore VIMERCATI (*PD*), il disegno di legge in titolo, richiamando valori basilari, interroga la coscienza di tutti, ma, nella sua concreta formulazione, esso fa correre un rischio al Paese. Infatti, oltre a gravi profili di incostituzionalità, il testo è pervaso da un'anima antiliberale e si ispira al modello dello Stato etico: gli stessi capisaldi della stessa cultura liberale – fondati sulla centralità della libertà personale – sono messi in discussione, a partire dalla dichiarazione sull'*habeas corpus*, da cui discende il principio della inviolabilità personale, consacrato nell'articolo 13 della Costituzione.

Peraltro, si assiste allo svilimento del ruolo del consenso informato, così come disciplinato dall'articolo 2, mentre il malato resta alla mercé del medico, il quale può non condividere con il malato il percorso terapeutico da seguire. Le stesse dichiarazioni anticipate di trattamento non rappresentano più una decisione vincolante della persona malata, ma contengono semplici orientamenti, per nulla cogenti per il medico. Si riscontra poi una intollerabile burocrazia sulle modalità di espressione di tali intenti o orientamenti, i quali non potranno essere utilizzati al di fuori delle forme e dei modi previsti dal presente disegno di legge. Inoltre, nel testo ricorrono bizantinismi lessicali che non agevoleranno la corretta interpretazione della normativa: in pratica, si rende impossibile il cosiddetto testamento biologico.

Ulteriori punti critici sono rappresentati dalla forte restrizione della platea dei destinatari del provvedimento, poiché quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 sembra riferirsi a persone che sono già morte. Non convincente appare poi l'articolo 7 sul ruolo del medico che vanta un potere assoluto sul malato, mentre si dovrebbe tornare alla potestà di curare nel rispetto del consenso della persona malata.

Secondo il senatore VITA (*PD*) la discussione sul cosiddetto testamento biologico ha ormai assunto un tono surreale, dal momento che non si intravede la necessità di una normativa che, nel testo ulteriormente peggiorato dalla Camera dei deputati, appare incerta, complicata e, conseguentemente, inapplicabile. A suo parere, spetta unicamente al malato autodeterminarsi nella fase terminale della propria esistenza, in quanto

l'ultima scena della vita non può essere imposta né da uno Stato etico né da un arzigogolo legislativo. Il testo in esame lede la libertà di scelta della persona in ordine alla sottoposizione o meno ad un determinato trattamento sanitario; la normativa all'esame del Senato è dunque frutto di un'impostazione ideologica, senza alcun rispetto per la vita.

Il tema complesso e delicato della disciplina del cosiddetto fine vita avrebbe invece richiesto l'elaborazione di norme semplici, chiare, facilmente applicabili e valide *erga omnes*. Auspica pertanto che in Commissione possa svolgersi una riflessione che miri a rivedere una normativa così irragionevole ed esposta a vizi di incostituzionalità, oltre a sollevare inquietudine nello stesso mondo medico che sarà chiamato a gestire il fardello del contenzioso.

La senatrice BERTUZZI (PD) rileva come, in merito al disegno di legge in titolo, si misuri una forte distanza fra ciò su cui si discute nelle aule parlamentari e quanto si percepisce all'esterno dove il disegno di legge viene considerato anacronistico e non corrispondente agli interessi e alla sensibilità maturata dai cittadini e dalle amministrazioni locali che cercano di dare una risposta, stante l'attuale vuoto normativo. Si tratta di una lacuna che distanzia l'Italia da altri Paesi europei che si sono dotati di un'apposita disciplina, senza trascurare poi il fatto che il testo, come modificato dalla Camera dei deputati, è incerto, inutile ed ipocrita: la sfera della libertà di scelta della persona non può infatti venire meno quando il soggetto è più debole.

Inoltre, le dichiarazioni anticipate di trattamento non risultano più vincolanti non avendo più nessuna valenza testamentaria, al punto che il vero obiettivo del testo sembra quello di vietare le stesse dichiarazioni anticipate di trattamento. Peraltro, da una parte lo Stato, a causa della crisi economica, non è più in grado di sostenere reti di protezione per le persone più vulnerabili, dall'altro invece, accampa il diritto di poter regolamentare una materia così personale. Alla luce di queste considerazioni, il disegno di legge in titolo testimonia la debolezza della politica, incapace di trovare un equilibrio tra il diritto alla vita e quello della libertà personale.

Oltre alle questioni di merito richiamate, bisogna tener conto anche del particolare momento politico che vive il Paese, guidato da un Esecutivo tecnico, sostenuto da forze politiche eterogenee nell'obiettivo di mettere in sicurezza il Paese. Appare quindi davvero rischioso, in un momento così delicato, riavviare una discussione che sulla disciplina del fine vita si è rivelata in passato assai lacerante.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione generale ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (n. COM (2012) 541 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici e recante modifica della direttiva 2001/83/CE, del regolamento (CE) n. 178/2002 e del regolamento (CE) n. 1223/2009 (n. COM (2012) 542 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) illustra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (n. 541), cioè quei prodotti che possono essere utilizzati a fini di *screening* della popolazione, prevenzione delle malattie, diagnosi, monitoraggio dei trattamenti prescritti e valutazione degli interventi medici.

L'attuale quadro normativo dell'UE per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* («IVD») è dato dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Insieme con la direttiva 90/385/CEE del Consiglio sui dispositivi medici impiantabili attivi e la direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici, la direttiva sugli IVD mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza. Gli IVD non sono oggetto di un'autorizzazione pre-commercializzazione da parte di un'autorità di regolamentazione, ma di una valutazione della conformità che, per la maggior parte dei dispositivi, è effettuata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

L'attuale quadro normativo per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* ha dimostrato i propri meriti, ma negli ultimi anni è anche stato oggetto di dure critiche. In un mercato interno cui partecipano 32 paesi (ivi compresi quindi i paesi dell'EFTA e la Turchia) e che registra progressi scientifici e tecnologici costanti, sono emerse notevoli differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme e questo compromette gli obiettivi principali della direttiva, che sono la sicurezza e le prestazioni degli IVD e la loro libera circolazione. Con la proposta in esame si intendono superare questi difetti e queste differenze e rafforzare ulteriormente la sicurezza dei pazienti. La presente proposta è adottata parallelamente a una proposta di regolamento sui dispositivi medici (COM(2012) 542 del 26 settembre 2012), attualmente disciplinati dalla direttiva sui dispositivi medici impiantabili attivi e dalla direttiva sui dispositivi medici.

Il campo di applicazione del regolamento corrisponde in ampia misura al campo di applicazione della direttiva 98/79/CE, ossia i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. La sezione relativa alle definizioni è stata notevolmente ampliata, allineando le definizioni nel settore dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* alla prassi consolidata a livello europeo e internazionale.

Il capo II, sulla messa a disposizione dei dispositivi, obblighi degli operatori economici, marcatura CE, libera circolazione, si occupa princi-

palmente di questioni orizzontali riguardanti sia i dispositivi medici che gli IVD. Esso contiene le disposizioni tipiche della legislazione sui prodotti nel mercato interno e stabilisce gli obblighi degli operatori economici interessati (fabbricanti, mandatari dei fabbricanti extra-UE, importatori e distributori). I principali documenti con cui il fabbricante dimostra la conformità alle prescrizioni giuridiche sono la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, che vanno redatti in relazione ai dispositivi immessi sul mercato.

Il capo III si riferisce alla identificazione e tracciabilità dei dispositivi, registrazione dei dispositivi e degli operatori economici, sintesi relativa alla sicurezza e alle prestazioni, banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed). Questo capo affronta una delle principali carenze dell'attuale sistema, ossia la mancanza di trasparenza.

Il capo IV, relativo agli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità), permette di attenuare le differenze per quanto riguarda, da un lato, la designazione e il controllo degli organismi notificati e, dall'altro, la qualità e la profondità della valutazione da essi effettuata. La proposta stabilisce prescrizioni per le autorità nazionali responsabili degli organismi notificati, ma lascia ai singoli Stati membri la responsabilità finale per la designazione e il controllo. La proposta si fonda pertanto sulle strutture già esistenti nella maggior parte degli Stati membri, anziché porre la responsabilità a livello dell'Unione, il che avrebbe potuto causare problemi di sussidiarietà.

Il capo V è relativo alla classificazione e valutazione della conformità. L'allegato II della direttiva sugli IVD tratta del livello di rischio dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* utilizzando un elenco positivo. Questo sistema non è attualmente più in grado di seguire il ritmo rapido del progresso scientifico e tecnologico. La proposta introduce un nuovo sistema di classificazione basato sul rischio, che sostituisce l'attuale elenco. Nel nuovo sistema di classificazione, gli IVD saranno suddivisi in quattro classi di rischio: A (rischio più basso), B, C e D (rischio più alto). Inoltre, la proposta introduce l'obbligo per gli organismi notificati di informare un comitato di esperti delle nuove domande di valutazione della conformità per i dispositivi ad alto rischio.

Il capo VI si riferisce alle evidenze cliniche. La proposta definisce le prescrizioni relative alle evidenze cliniche per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* in funzione della classe di rischio. Viene introdotto il concetto di «*sponsor*». Lo sponsor può essere il fabbricante, il suo mandatario o un'altra organizzazione che, nella pratica, è spesso un'organizzazione di ricerca su contratto che svolge studi della prestazione clinica per i fabbricanti.

Per quanto concerne la vigilanza e la sorveglianza del mercato (capo VII), il principale vantaggio che la proposta offrirà in questo campo è l'introduzione di un portale UE in cui i fabbricanti devono segnalare gli incidenti gravi e le azioni correttive da essi adottate per ridurre il rischio che si possano ripetere. Per quanto riguarda la sorveglianza del mercato, i principali obiettivi della proposta sono rafforzare i diritti e gli obblighi

delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di sorveglianza del mercato e precisare le procedure applicabili.

I capi VIII e IX si occupano della *governance*. Gli Stati membri saranno responsabili dell'attuazione del futuro regolamento. Un ruolo centrale per conseguire un'interpretazione e pratiche armonizzate sarà attribuito a un comitato di esperti.

Per quanto riguarda la gestione a livello dell'UE, la valutazione d'impatto ha indicato come opzione strategica prescelta l'estensione della competenza dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) per includere i dispositivi medico-diagnostici in vitro oppure la gestione del sistema normativo dei dispositivi medico-diagnostici in vitro da parte della Commissione.

Con le disposizioni finali, la proposta conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione o atti delegati. Il nuovo regolamento sarà applicabile cinque anni dopo la sua entrata in vigore e sostituirà, abrogandola, la direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La proposta si fonda su una doppia base giuridica, l'articolo 114 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica applicabile all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno (articolo 114), su cui si è fondata l'adozione delle attuali direttive sui dispositivi medici, è stata integrata da una base giuridica specifica per fissare parametri elevati di qualità e sicurezza dei dispositivi di impiego medico (articolo 168). Come rilevato in dottrina, tale competenza non è in realtà nuova, poiché misure di armonizzazione in materia di prodotti farmaceutici, ivi compresa la creazione di procedure per l'autorizzazione all'immissione in commercio di questi prodotti e l'istituzione dell'agenzia europea per i medicinali, sono state già da tempo adottate sulla base dell'articolo 95 del trattato CE, poi divenuto articolo 114 del TFUE. La specifica base giuridica di cui all'articolo 168 ha tuttavia il pregio di connotarsi più chiaramente come competenza in materia di sanità pubblica, prendendo posizione in merito al dibattito sulla finalità ultima – protezione della salute o libera circolazione delle merci – delle misure che regolano l'immissione in commercio e l'uso dei prodotti farmaceutici, sinora adottate sulla base dell'articolo 95 del trattato CE.

A norma dell'attuale direttiva sugli IVD, i dispositivi medico-diagnostici in vitro recanti la marcatura CE in linea di principio possono circolare liberamente all'interno dell'UE. La revisione della direttiva esistente, che integrerà le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona relativamente alla sanità pubblica, può essere effettuata solo a livello di Unione. Si tratta di un approccio necessario per migliorare il livello di protezione della sanità pubblica per tutti i pazienti e gli utilizzatori europei nonché per impedire agli Stati membri di adottare norme diversificate sui prodotti che comporterebbero un'ulteriore frammentazione del mercato interno. La proposta assume la forma di un regolamento. La sostituzione delle misure na-

zionali di attuazione comporta una notevole semplificazione in quanto consente agli operatori economici di svolgere le loro attività sulla base di un unico quadro normativo, anziché di un mosaico costituito da 27 legislazioni nazionali. Inoltre, secondo la valutazione di impatto (SEC(2012) 274) regole e procedure armonizzate consentono ai fabbricanti, in particolare le piccole e medie imprese che rappresentano più dell'80 per cento dell'intero settore dei dispositivi medici (e il 90 per cento per gli IVD), di ridurre i costi connessi alle differenze nelle normative nazionali, garantendo nel contempo un livello elevato ed uniforme di sicurezza a tutti i pazienti e utilizzatori europei.

La proposta non ha alcuna incidenza diretta supplementare sul bilancio poiché le disposizioni in materia di costi sono già oggetto della proposta di regolamento sui dispositivi medici.

Il senatore BOSONE (PD), nel riferire sull'atto comunitario n. 542, ricorda che l'attuale quadro normativo dell'UE sui dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* è costituito dalla direttiva 90/385/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi e dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi medici, che coprono un'ampia gamma di prodotti. Le due direttive, adottate negli anni Novanta, mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno nonché un livello elevato di protezione della salute umana e della sicurezza. I dispositivi medici non sono oggetto di un'autorizzazione pre-commercializzazione da parte di un'autorità di regolamentazione, ma di una valutazione della conformità che, nel caso dei dispositivi ad alto o medio rischio, comporta una terza parte indipendente denominata «organismo notificato».

L'attuale quadro normativo ha dimostrato i propri meriti, ma è anche stato oggetto di dure critiche, in particolare quando le autorità sanitarie francesi hanno accertato che un fabbricante francese (*Poly Implant Prothèse*, PIP) per diversi anni ha apparentemente utilizzato silicone industriale anziché silicone di grado medico per la produzione di protesi mammarie, in violazione dell'autorizzazione rilasciata dall'organismo notificato, danneggiando la salute di migliaia di donne nel mondo. In seguito allo scandalo delle protesi mammarie PIP, il 14 giugno 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui ha invitato la Commissione a predisporre un quadro giuridico appropriato inteso a garantire la sicurezza della tecnologia medica. In un mercato interno cui partecipano 32 Paesi e che registra progressi scientifici e tecnologici costanti, sono emerse notevoli differenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme; ciò compromette gli obiettivi principali delle direttive, che sono la sicurezza dei dispositivi medici e la loro libera circolazione nel mercato interno. Esistono inoltre lacune o incertezze normative in rapporto ad alcuni prodotti.

La presente revisione mira a superare questi difetti e lacune e a rafforzare ulteriormente la sicurezza dei pazienti, predisponendo un quadro normativo solido, trasparente e sostenibile, che sia adeguato agli obiettivi

perseguiti. Tale quadro deve essere favorevole all'innovazione e alla concorrenzialità dell'industria dei dispositivi medici e far sì che i dispositivi medici innovativi possano accedere al mercato in modo rapido ed efficiente in termini di costi, a vantaggio dei pazienti e degli operatori sanitari. La presente proposta è adottata parallelamente a una proposta di regolamento sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (IVD). Il campo di applicazione del regolamento proposto riguarda dunque tutti i dispositivi medici diversi dai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. Esso include, tra gli altri, i prodotti fabbricati utilizzando tessuti o cellule umani non vitali, o loro derivati, che sono stati sottoposti a manipolazioni rilevanti (ad esempio siringhe preriempite di collagene umano), determinati dispositivi impiantabili o altri prodotti senza scopo medico che sono simili a dispositivi medici per caratteristiche e rischi (ad esempio lenti a contatto non correttive, protesi a scopo estetico). Disposizioni supplementari riguardanti prodotti che non sono disciplinati dal regolamento sono state inserite allo scopo di precisare il campo d'applicazione, al fine di garantire un'attuazione armonizzata. Tali disposizioni riguardano: i prodotti che contengono o sono costituiti da sostanze biologiche vitali; gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Per quanto riguarda i prodotti costituiti da sostanze o associazioni di sostanze destinate ad essere ingerite, inalate o somministrate per via rettale o vaginale e che vengono assorbite dal corpo umano o in esso disperse, è difficile tracciare la linea di demarcazione tra medicinali e dispositivi medici. Tali prodotti, se rientrano nella definizione di dispositivo medico sono classificati nella classe di rischio più elevata e devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

Per aiutare gli Stati membri e la Commissione a determinare lo *status* normativo dei prodotti, la Commissione può istituire, un gruppo di esperti provenienti da vari settori.

Il II capo contiene le disposizioni tipiche della legislazione sui prodotti nel mercato interno e stabilisce gli obblighi degli operatori economici interessati (fabbricanti, mandatari dei fabbricanti extra-UE, importatori e distributori). Lo strumento normativo rappresentato dalle «specifiche tecniche comuni» (STC), è stato introdotto nel settore più ampio dei dispositivi medici. I seguenti concetti sono inoltre nuovi nel settore dei dispositivi medici: è stato introdotto l'obbligo per il fabbricante di disporre, all'interno della propria organizzazione, di una «persona qualificata» responsabile del rispetto della normativa. Sono fissate condizioni chiare per le imprese che procedono alla rietichettatura e/o al riconfezionamento dei dispositivi medici; i pazienti cui viene impiantato un dispositivo devono ricevere le informazioni di base sul dispositivo impiantato atte a consentirne l'identificazione e contenenti le necessarie avvertenze o le precauzioni da adottare; la proposta contiene norme rigorose sul riconfezionamento dei dispositivi monouso, al fine di garantire un livello elevato di

protezione della salute e della sicurezza e consentire nel contempo un ulteriore sviluppo di tale pratica.

Il capo III affronta una delle principali carenze dell'attuale sistema, ossia la mancanza di trasparenza. In tal senso, gli operatori economici devono essere in grado di identificare chi ha fornito loro e a chi essi hanno fornito dispositivi medici; i fabbricanti devono dotare i loro dispositivi di un'identificazione unica del dispositivo (UDI) che ne consenta la tracciabilità; sarà ulteriormente sviluppata la banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed), essa non solo garantirà un livello elevato di trasparenza, ma eliminerà anche i requisiti nazionali di registrazione divergenti emersi negli ultimi anni, che hanno comportato un notevole aumento dei costi.

Il corretto funzionamento degli organismi notificati è fondamentale per garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza. La proposta (al capo IV) stabilisce prescrizioni per le autorità nazionali responsabili degli organismi notificati, lasciando ai singoli Stati membri la responsabilità finale per la designazione e il controllo degli organismi notificati, in base ai criteri dettagliati e più severi di cui all'allegato VI. Allo stesso tempo, la posizione degli organismi notificati nei confronti dei fabbricanti sarà notevolmente rafforzata, anche per quanto riguarda il loro diritto e dovere di effettuare ispezioni senza preavviso negli stabilimenti e di condurre prove fisiche o di laboratorio sui dispositivi. La proposta prevede anche la rotazione, a intervalli appropriati, del personale dell'organismo notificato.

Per la classificazione e valutazione della conformità (capo V) la proposta mantiene l'approccio già consolidato (in Europa e a livello internazionale) che consiste nel suddividere i dispositivi medici in quattro classi. La classificazione di un dispositivo medico determina la procedura di valutazione della conformità applicabile: essa per i dispositivi della classe I può essere svolta, in linea di massima, sotto la responsabilità esclusiva dei fabbricanti, dato lo scarso indice di vulnerabilità che possiedono questi prodotti. Tuttavia, quando i dispositivi appartenenti alla classe I hanno funzioni di misura o sono venduti sterili, un organismo notificato deve verificare gli aspetti relativi alla funzione di misura o al processo di sterilizzazione. Per i dispositivi delle classi IIa, IIb e III diventa obbligatorio, in funzione della classe di rischio, un certo livello di partecipazione da parte di un organismo notificato; i dispositivi della classe III, prima di poter essere immessi sul mercato, devono ricevere preventivamente un'approvazione esplicita della progettazione.

La proposta introduce inoltre l'obbligo per gli organismi notificati di informare un comitato di esperti delle nuove domande di valutazione della conformità per i dispositivi ad alto rischio. Per motivi sanitari scientificamente validi, il comitato di esperti potrà chiedere all'organismo notificato di presentare una valutazione preliminare sulla quale il comitato potrà formulare osservazioni entro un termine di 60 giorni, prima che l'organismo notificato possa rilasciare un certificato.

Il capo VI stabilisce i principali obblighi dei fabbricanti per quanto riguarda l'esecuzione della valutazione clinica necessaria per dimostrare la sicurezza e le prestazioni dei loro dispositivi. È innanzitutto introdotto il concetto di «*sponsor*», allineato alla definizione utilizzata dalla Commissione nella sua recente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, e che abroga la direttiva 2001/20/CE. Lo sponsor può essere il fabbricante, il suo mandatario o un'altra organizzazione che, nella pratica, è spesso un'organizzazione di ricerca su contratto che svolge indagini cliniche per i fabbricanti. Conformemente ai principi etici riconosciuti a livello internazionale, ogni indagine clinica deve essere registrata in un sistema elettronico accessibile al pubblico che verrà predisposto dalla Commissione. Prima di avviare un'indagine clinica lo sponsor deve presentare una domanda per confermare l'assenza di aspetti etici, sanitari o di sicurezza che possano impedirla.

Nel capo VII si disciplina un portale UE in cui i fabbricanti devono segnalare gli incidenti gravi e le azioni correttive da essi adottate per ridurre il rischio che si possano ripetere. Per quanto riguarda la sorveglianza del mercato, i principali obiettivi della proposta sono rafforzare i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali competenti, garantire un coordinamento efficace delle loro attività di sorveglianza del mercato e precisare le procedure applicabili. In merito alla *Governance* (capi VIII e IX), gli Stati membri saranno responsabili dell'attuazione del futuro regolamento. Un ruolo centrale per conseguire un'interpretazione e pratiche armonizzate sarà attribuito a un comitato di esperti, composto da membri nominati dagli Stati membri per il loro ruolo e la loro esperienza nel settore dei dispositivi medici, e presieduto dalla Commissione. Per quanto riguarda la gestione a livello dell'UE, la valutazione dell'impatto ha indicato come opzioni strategiche prescelte l'estensione della competenza dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

In ottemperanza ai principi di proporzionalità e sussidiarietà enunciati nell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

La proposta assume la forma di un regolamento, ritenuto lo strumento giuridico adeguato in quanto prevede norme chiare e dettagliate che diventeranno applicabili in modo uniforme e contemporaneamente in tutta l'Unione. La scelta di un regolamento non significa tuttavia che il processo decisionale sia centralizzato. Gli Stati membri restano competenti per l'attuazione delle disposizioni armonizzate, ad esempio per quanto riguarda l'approvazione delle indagini cliniche, la designazione degli organismi notificati, la valutazione dei casi di vigilanza, la sorveglianza del mercato e le azioni destinate a far rispettare la normativa (ad esempio sanzioni).

L'incidenza sul bilancio della presente proposta ed il dettaglio dei costi sono, infine, indicati nella scheda finanziaria legislativa allegata al provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente TOMASSINI comunica che, nel corso dell'audizione informale del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, in relazione all'esame del disegno di legge n. 3248 (terapia intensiva aperta), tenutasi lo scorso giovedì 27 settembre, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è pervenuta documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria**378^a Seduta**

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Renato Drusiani, advisor tecnico dell'area idrico-ambientale di Federutility, il dottor Nicola Di Donna, responsabile dell'unità assetti idrici di Federutility, il dottor Paolo Carta, responsabile dell'ufficio affari regolatori di ACEA SpA di Roma, il dottor Andrea Bossola, responsabile dell'area industriale idrica di ACEA SpA di Roma, e il dottor Erasmo D'Angelis, presidente di PUBLIACQUA SpA di Firenze.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente D'ALÌ comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di Federutility

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 19 settembre scorso.

Il dottor DRUSIANI svolge il tema dell'indagine conoscitiva con particolare riferimento alle norme per la corretta gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue, evidenziando talune problematiche che incidono significativamente sulla possibilità, per gli operatori del settore, di gestire le infrastrutture idriche, ed in particolare quelle di depurazione. Fa quindi presente che gli impianti di depurazione di acque reflue urbane trattano acque la cui contaminazione dipende fundamentalmente dal metabolismo di origine umana e comunque da attività normalmente condotte in ambito civile. La filiera di trattamento prevede, oltre a processi fisici di filtrazione e sedimentazione, una riduzione della sostanza organica attraverso il ricorso a batteri aerobici. Procedo quindi ad illustrare i rischi connessi all'attuale sistema sanzionatorio penale previsto dall'articolo 137 del Codice ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede specifiche pene a carico dei gestori di impianti di depurazione per la violazione dei limiti di scarico di qualsiasi parametro, a prescindere dalle condizioni che possono aver causato la non conformità. Il responsabile dello scarico dell'impianto di trattamento è pertanto penalmente sanzionabile anche per eventi al di fuori del suo controllo, quali ad esempio la presenza di scarichi anomali a monte dell'impianto, l'inadeguatezza progettuale dell'impianto e la variazione del titolo autorizzativo per scarichi in fosso. Tale situazione induce i gestori, nel timore di conseguenze penali, a rifiutare la gestione di impianti comunali in condizioni precarie. Questi ultimi non vengono pertanto adeguati alla normativa vigente poiché i Comuni non dispongono delle risorse necessarie. Queste circostanze aggravano ulteriormente il pericolo di incorrere in procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Fa quindi presente che la corretta attribuzione della responsabilità penale per il superamento dei limiti tabellari potrebbe realizzarsi con l'inserimento di un richiamo alla responsabilità per dolo o colpa grave nel richiamato articolo 137, così come previsto nella formulazione originaria dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999 ed in linea con l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE. Rispetto al problema dell'indeterminatezza sulla natura del corpo recettore, la soluzione potrebbe essere quella di inserire nel Codice ambientale una puntuale definizione di «reticolo idrografico». Riguardo infine alla necessità di adeguare gli impianti trasferiti dai Comuni ai gestori del Servizio idrico integrato, sarebbe opportuno prevedere la facoltà, per le Re-

gioni, di concedere autorizzazioni in deroga per gli interventi volti ad adeguare impianti già in esercizio alle norme in vigore, così da escludere responsabilità penali nella fase di realizzazione, collaudo e messa a regime delle migliorie.

Il dottor BOSSOLA sottolinea i risvolti penali connessi all'attuale formulazione dell'articolo 137 del Codice ambientale. In particolare, fa presente che l'ACEA opera a seguito di autorizzazioni provinciali allo scarico in fosso e che l'incertezza normativa ha determinato una grave situazione di *empasse*.

Il dottor D'ANGELIS illustra alcuni dati relativi alla copertura del servizio di fognature sul territorio nazionale dai quali risulta evidente la scarsa attenzione al rispetto della normativa comunitaria da parte italiana. Dopo aver ricordato le numerose procedure di infrazione sollevate dalla Commissione europea, sollecita decisioni immediate per una politica di investimenti nel settore.

Il senatore FERRANTE (*PD*) condivide la necessità di distinguere le fattispecie penali dalle semplici contravvenzioni amministrative. Ritiene tuttavia difficile intervenire in questo momento della legislatura. Per quanto riguarda gli scarichi in fosso, gli eventuali suggerimenti normativi degli auditi potrebbero essere inseriti nel disegno di legge di modifica del Codice ambientale attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ ringrazia gli auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE PREVISTE PER LA SETTIMANA CORRENTE

Il presidente D'ALÌ avverte che le sedute già convocate di mercoledì 10 ottobre 2012, alle ore 8,45 ed alle ore 15, e la seduta di giovedì 11 ottobre 2012, alle ore 8,45, sono sconvocate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D'ALÌ, constatata l'assenza del numero legale necessario per iniziare la seduta in sede consultiva su atti del Governo, appreziate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria
129^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Maria Teresa Manente, responsabile dell'Associazione «Differenza Donna».

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell'avvocato Maria Teresa Manente, responsabile dell'Associazione «Differenza Donna»

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 25 luglio scorso.

Il presidente MARCENARO, in apertura di seduta, presenta l'ospite ricordando il lavoro svolto dalla Commissione in materia dei diritti delle donne, in particolare l'audizione di Rachida Manjoo, *special rapporteur* delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne. Ricorda inoltre che lo scorso 27 settembre a Strasburgo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, che dovrà essere ora ratificata.

L'avvocato MANENTE, responsabile dell'Associazione «Differenza Donna», sottolinea come l'associazione sia nata nel 1989 e dal 1992 gestisca quattro centri antiviolenza, che si trovano in diverse regioni italiane, ed abbia collegamenti con realtà associative simili in diversi paesi del mondo come Nicaragua, Russia, Bangladesh e nei territori palestinesi. L'ultima statistica in materia di violenza contro le donne condotta dall'Istat risale al 2006, sicché vi è in materia una esecrabile carenza di dati, meritoriamente colmata – solo parzialmente però – dal lavoro condotto dalla Casa delle donne di Bologna. Eppure si tratta di una vera e propria emergenza, testimoniata dalle 137 morti violente di donne del 2011 e dagli oltre 90 omicidi compiuti solo quest'anno, un'emergenza stigmatizzata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in più sentenze che hanno interessato non solo l'Italia ma anche – come in un celebre caso del dicembre 2009 – la Turchia. In virtù anche dell'esperienza maturata da D.i.Re, Donne in Rete contro la violenza, è stato possibile pervenire alla emanazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di una prima, importantissima circolare in materia di violenza domestica. Molto resta da fare, tuttavia, per dare maggiore tutela alle donne vittime di maltrattamenti sul versante della modifica del codice di procedura penale, per consentire loro di essere dapprima informate correttamente sui propri diritti e potere successivamente agire nel corso del procedimento in modo adeguato; molto resta da fare anche per proteggere i bambini, ad esempio evitando l'affido condiviso nei casi di maltrattamento. Va tenuta presente al riguardo la recente direttiva europea sulla tutela delle persone offese, emanata all'inizio del corrente mese di ottobre. Le forze dell'ordine non sono sempre adeguatamente preparate per affrontare casi di questo tipo, come testimoniano i tanti episodi di tentativi di riconciliazione esperiti quando ormai ne è evidente l'inutilità e che addirittura espongono le vittime al rischio di rappresaglie in casa. Le misure cautelari per evitare che comportamenti violenti si ripetano vengono adottate in misura insufficiente e, non diversamente purtroppo da quanto avviene con riferimento alla violenza sessuale contro minori, risulta del tutto insufficiente la normativa in materia di termini di prescrizione. Sul lato del risarcimento del danno va segnalato come raramente alle vittime venga riconosciuto il danno biologico e come, allo stesso tempo, appaia carente il regime dell'articolo 316 del codice di procedura penale relativamente ai sequestri conservativi.

Intervengono quindi i senatori Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), Vittoria FRANCO (*PD*), LIVI BACCI (*PD*), LADU (*PdL*) e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti risponde l'avvocato Maria Teresa MANENTE.

Il presidente MARCENARO, nel chiudere la seduta, ringrazia la personalità audita e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria

Presidenza del vicepresidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

C. 5465 Governo, approvato dal Senato

Parere alla III Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, approvato dal Senato, che all'articolo 1 autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo alla Convenzione delle Alpi relativo ai Trasporti. Rammenta che la ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi è stata conseguita con la legge 5 aprile 2012, n. 50, ad eccezione del Protocollo sui trasporti oggetto del presente provvedimento. Segnala che il Protocollo sui trasporti mira al coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, che permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, nonché la previsione del progressivo passaggio ad una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale. Osserva che nei trasporti pubblici si prevede il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini. Di cruciale importanza ecologica, rileva, è il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino. Precisa

che in materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle Parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino. Ricorda che per l'autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli, in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione da parte della CE fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada). Segnala che in quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all'*acquis* comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare; il traffico aereo dovrà ridurre il proprio impatto ambientale e acustico; i trasporti pubblici dovranno comunque essere privilegiati per i collegamenti con le stazioni turistiche della regione alpina e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) auspica che l'attuazione del Protocollo non comprima lo sviluppo dei territori locali, che ritiene essenziale pur nel rispetto della compatibilità e sostenibilità ambientale.

Il senatore Claudio MOLINARI (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), *relatore*, segnala che la compatibilità ambientale è uno dei principi cardine contemplati nel Protocollo in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

C. 5440 Governo

Parere alla XII Commissione della Camera.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, che procede ad una riorganizzazione di fondamentali aspetti del Servizio sanitario nazionale; viene operato un riassetto del sistema delle cure territoriali, di alcuni aspetti della *governance* del personale dipendente del SSN, nonché il com-

pletamento della riqualificazione e razionalizzazione dell'assistenza farmaceutica e sono adottate misure urgenti su alcune specifiche tematiche del settore sanitario. Rileva che l'articolo 1 dispone in tema di riordino dell'assistenza territoriale e di mobilità del personale delle aziende sanitarie; la norma innova la disciplina del rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali. Evidenzia che vengono posti alcuni principi in tema di riordino delle cure primarie, relativi alla garanzia, nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, dell'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché di un'offerta integrata delle prestazioni mediche mediante l'adozione di forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali, alla previsione dei modi attraverso i quali le aziende sanitarie locali, coerentemente con gli indirizzi regionali e nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle nuove forme aggregative. Riferisce che viene prevista l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, nonché al Sistema Informativo Nazionale (SIS). L'attuazione delle nuove disposizioni, osserva, è rimessa alle Regioni. Riferisce che l'articolo 2 reca modifiche alla legge 120/2007, con l'intento di delineare il passaggio a regime dell'attività libero professionale intramuraria, fissando al 30 novembre 2012 il termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da dedicare all'attività libero professionale intramuraria. Sottolinea che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete. Precisa che entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata un'infrastruttura di rete per il collegamento telematico, ed entro il 30 aprile 2013 il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere tracciabile. Osserva che le autorizzazioni finora concesse per l'attività intramuraria allargata in studi professionali cessano al 30 novembre 2012; l'intramoenia allargata potrà essere posta a regime. Evidenzia che l'articolo 3 disciplina alcuni aspetti della responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie; viene demandata ad un provvedimento regolamentare la disciplina delle procedure e dei requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie; viene consentito il risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria. Rileva che l'articolo 4 detta disposizioni in tema di dirigenza sanitaria e di governo clinico; vengono disciplinate le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale da parte delle regioni; vengono definiti gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti medici e sanitari e viene stabilita una nuova e specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di direttore di struttura complessa e di responsabile di struttura semplice. Precisa che l'articolo 5 prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riguardo alle malattie croniche, alle ma-

lattie rare, e alla ludopatia; viene prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 6, osserva, dispone misure in materia di edilizia sanitaria, per sviluppare il coinvolgimento del capitale privato nei lavori di ristrutturazione e di realizzazione di strutture ospedaliere. L'articolo 7, precisa, reca disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica. Sottolinea che l'articolo 8 reca norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande; al fine di aggiornare la normativa nazionale dedicata ai prodotti per esigenze nutrizionali particolari e di trasferire le relative competenze alle regioni, province autonome e aziende sanitarie locali (ASL), viene attribuito a queste ultime il riconoscimento degli stabilimenti di produzione e confezionamento. Precisa che, al fine di garantire la sicurezza alimentare dei consumatori, sono stabiliti obblighi informativi sulle caratteristiche e il corretto trattamento del prodotto riguardanti il commercio di pesce, di latte crudo e di bevande analcoliche. Riferisce che l'articolo 9 reca disposizioni in materia di emergenze veterinarie; l'articolo 10 reca disposizioni in materia di farmaci, semplificando alcuni adempimenti richiesti per la produzione e l'immissione in commercio dei medicinali. Viene assicurata, osserva, su tutto il territorio nazionale, l'erogazione e l'utilizzo uniforme dei medicinali innovativi di particolare rilevanza, garantendo la parità di trattamento di tutti gli assistiti nei vari ambiti regionali: le disposizioni riproducono l'Accordo del 2010, stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, ma non completamente attuato. Si sofferma sull'articolo 11, che contiene disposizioni finalizzate ad una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale nonché disposizioni dirette a favorire, da parte del SSN, l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei medicinali. L'articolo 12, rileva, reca interventi sul procedimento di classificazione dei medicinali erogati dal SSN; per i medicinali generici continua a valere la procedura di immissione in commercio precedentemente definita. L'articolo 13, fa notare, interviene in materia di medicinali omeopatici e di adempimenti riguardanti la macellazione degli animali, al fine di semplificare l'attuazione delle norme. Precisa che l'articolo 14 dispone la razionalizzazione di taluni enti sanitari: i commi 10-12, intervengono sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), con disposizioni volte a precisare la procedura per il riconoscimento, la revoca del medesimo e la documentazione a tal fine necessaria. Entro il 31 dicembre 2012, osserva, dovrà essere inoltre adottato un decreto del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, in cui saranno stabiliti i criteri di classificazione degli IRCCS non trasformati, delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di comprovato valore internazionale. Osserva che l'articolo 15 disciplina il trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria del personale navigante e

le prestazioni soggette a tariffa rese dal Ministero della salute. Reputa utile che siano previste modalità di più ampia concertazione con le autonomie regionali in ordine al riordino dell'assistenza territoriale, nonché all'attuazione delle previsioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica, di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri e di medicinali omeopatici.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) apprezza l'osservazione formulata dal relatore e ritiene utile che le considerazioni espresse si traducano in un'apposita condizione da apporre al parere. Ravvisa l'esigenza che siano previste puntuali ed adeguate sanzioni nei confronti delle autonomie territoriali che non ottemperino agli obblighi ed ai vincoli di spesa fissati dalla legge.

Mario PEPE (PD), *presidente*, osserva che le eventuali sanzioni a carico delle regioni per i casi di inadempimento dei limiti di spesa fissati dalla legge andrebbero più correttamente fissate nella specifica normativa in materia di *spending review*.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

Parere alle Commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE (PD), *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che la Commissione ha già espresso parere alle commissioni riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012. Riferisce che l'articolo 1 definisce il nuovo assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello nazionale, il quale si articola nella collaborazione tra la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche-Civit, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. Inoltre prevede la predisposizione di un Piano nazionale anticorruzione. Osserva che l'articolo 2, inserito durante l'esame presso la Camera, destina stanziamenti alla copertura degli oneri di funzionamento della Commissione per la valutazione,

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Rileva che l'articolo 3 reca norme concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa, con specifico riferimento ai procedimenti amministrativi, nonché contiene una delega legislativa al Governo per il riordino di tale materia e disposizioni in materia di arbitrato. Evidenzia che gli articoli 4, 5, 7 e 9, inseriti dalla Camera, recano novelle alla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Chiarisce che le novelle concernono: gli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative; la motivazione semplificata del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo; il conflitto di interessi; la motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento. Rileva che l'articolo 6, inserito dalla Camera, persegue una sorta di censimento delle posizioni dirigenziali attribuite a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione. L'articolo 8, osserva, dispone una serie di modifiche all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Evidenzia che l'articolo 10, introdotto dalla Camera, reca delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per definire gli illeciti e le relative sanzioni disciplinari correlati al superamento dei termini previsti per i procedimenti amministrativi. Precisa che l'articolo 11, aggiunto dalla Camera, reca una delega legislativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati sottoposti a controllo pubblico. L'articolo 12, evidenzia, pone una tutela per il pubblico dipendente che, fuori dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, denuncia o riferisce condotte illecite apprese in ragione del suo rapporto di lavoro. Sottolinea che l'articolo 13 ricollega all'individuazione di una serie di attività d'impresa particolarmente esposte al rischio di inquinamento mafioso, l'effetto di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. L'articolo 14, precisa, modifica l'art. 135 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture integrando le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore, con riferimento alla sentenza definitiva di condanna nei suoi confronti per gravi reati. Osserva che l'articolo 15, al comma 1, prescrive l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame nella pubblica amministrazione in senso ampio che comprende, tra l'altro, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; il comma 2 richiede, agli stessi soggetti, adempimenti volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni del testo in esame, con particolare riguardo alla definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici, all'adozione del codice di comportamento; il comma 3 richiede analoghi adempimenti attuativi con riferimento agli emanandi decreti legislativi delegati. L'articolo 16, osserva, reca disposizioni in materia di danno all'immagine della pubblica ammi-

nistrazione; l'articolo 17 reca la delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Rileva che l'articolo 18 reca norme in materia di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato. Fa notare che gli articoli dal 19 al 23 recano modifiche al codice penale, al codice civile, al codice di procedura penale; l'articolo 24 coinvolge l'Autorità anticorruzione nei procedimenti di revoca del segretario comunale o provinciale; l'articolo 25, approvato durante l'esame presso la Camera, novella l'articolo 59 del TUEL prevedendo la sospensione di diritto, da una serie di cariche pubbliche, delle persone nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora. L'articolo 26, evidenza, reca norme di coordinamento con la nuova fattispecie delittuosa della «induzione indebita a dare o promettere utilità», cd. «concussione per induzione». Ravvisa l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le autonomie territoriali non deleghino alla magistratura taluni compiti di controllo su condotte illecite e fattispecie delittuose commesse nell'ambito dello svolgimento dei compiti propri delle pubbliche amministrazioni locali e territoriali. Reputa opportuno, altresì, che le regioni e gli enti locali si dotino di codici etici la cui inosservanza sia fonte di illecito e debitamente sanzionata.

Il deputato Isidoro GOTTARDO (PdL), nel condividere l'osservazione del relatore, ravvisa l'esigenza di che gli accordi di indirizzo menzionati dal relatore al parere si riferiscano anche alla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Mario PEPE (PD), *presidente e relatore*, formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel condividere i contenuti del provvedimento, dichiara di apprezzare la proposta di parere del relatore ed esprime il suo voto favorevole sulla medesima.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali

Parere emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794

Parere alla 7ª Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra gli emendamenti in esame, approvati nell'ambito dell'esame del testo unificato S. 2997 ed abb. Riferisce che il testo unificato, su cui la Commissione si è già pronunciata il 7 marzo 2012, reca norme in materia di modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Osserva che le proposte emendative prevedono, in particolare, modifiche puntuali in ordine al parere delle organizzazioni sindacali sulle linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica; alla previsione di requisiti definitori dell'attività di restauro di beni culturali; alla documentazione attestante l'attività svolta; alle modalità di svolgimento ed ai punteggi relativi alla prova di idoneità ed ai titoli di studio. Segnala che è stata accolta la condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere del 7 marzo 2012 che richiedeva che i decreti ministeriali di cui all'articolo 1, comma 1, che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, venissero adottati d'intesa con la Conferenza unificata.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) dichiara il proprio apprezzamento per l'accoglimento della condizione apposta al parere della Commissione dello scorso 7 marzo 2012.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14.30.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (C. 5465 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5465, in corso di esame presso la III Commissione della Camera, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi nell'ambito dei Trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000»;

considerato che la Convenzione è finalizzata a perseguire la salvaguardia a lungo termine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni ivi residenti, sancendo i principi cui dovrà conformarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino;

considerato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei «rapporti internazionali dello Stato» che la lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 158/12: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2012, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

considerato che il testo in esame, che disciplina molteplici ambiti rientranti nel settore sanitario, afferisce alla tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

rilevato che appaiono, tuttavia, coinvolti anche profili relativi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni; dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché dell'ordine pubblico e della sicurezza, riferibili alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *m*), *g*) ed *h*);

preso atto del ruolo e delle funzioni riconosciute alle Regioni in ordine alle previsioni di cui agli articoli da 1 a 6 del capo I del provvedimento, in materia di razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano previste modalità di più ampia concertazione e intesa con le autonomie regionali in ordine al riordino dell'assistenza territoriale, nonché all'attuazione delle previsioni in materia di misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica, di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri e di medicinali omeopatici;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che, nel quadro dell'attuazione della normativa in materia di *spending review*, siano stabilite adeguate sanzioni per le regioni che non rispettano i limiti di spesa fissati nel settore sanitario.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del disegno di legge S. 2156-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso le commissioni riunite 1^a e 2^a del Senato, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, su cui la Commissione ha espresso parere alle commissioni riunite I e II della Camera in data 23 maggio 2012;

valutato che, con riferimento ai diversi aspetti del provvedimento, assumono rilievo materie quali ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, organi dello Stato e relative leggi elettorali, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione;

evidenziata l'esigenza di assicurare la conformità alle competenze regionali fissate dal Titolo V della Costituzione delle previsioni di cui all'articolo 15, secondo cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti locali, sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del testo in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia previsto che le regioni concorrano con l'organizzazione degli uffici dell'avvocatura, istituendo presso i medesimi il referente istituzionale di coordinamento, ad adottare strategie ed interventi volti a prevenire e a reprimere condotte illecite di corruzione e di illegalità con specifico riferimento alle nuove fattispecie delittuose introdotte dall'articolo 19 del testo, che novella l'articolo 19-ter del codice penale;

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il sistema delle autonomie sia tenuto a vigilare e a definire accordi di indirizzo in sede di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sulle cause ostative alle candidature nelle elezioni, ai sensi dell'articolo 24 del testo, che modifica gli articoli 58 e 59 del TUEL n. 267 del 2000.

ALLEGATO 4

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (emendamenti al testo unificato S. 2997 e S. 2794)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati, per i profili di propria competenza gli emendamenti dei relatori 1.300, 1.301, 1.302, 1.303, 1.304, 1.305, 1.307, 1.308, 1.309, 1.310, 1.311, 1.312 e 1.313; Bevilacqua 1.200, 1.206 e 1.207; Bornacin 1.201 e 1.203; Vittoria Franco 1.202 e 1.204; Soliani 1.205; Barelli 1.306 e 1.314; Firrarello 1.208 e 1.209, approvati dalla 7^a Commissione del Senato nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 2997 ed abb., recante «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali», su cui la Commissione ha espresso parere in data 7 marzo 2012;

preso atto che è stata accolta la condizione apposta dalla Commissione al menzionato parere del 7 marzo 2012, volta a prevedere che i decreti ministeriali che definiscono requisiti e modalità per acquisire le qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali siano adottati d'intesa con la Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Anna Maria SERAFINI

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'attuazione della normativa in materia di adozione e di affido

Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC, dell'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA) e dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN)

(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Arianna SAULINI, Marina RAYMONDI Frida TONIZZO, Liviana MARELLI, *rappresentanti del Gruppo CRC* e Donata NOVA, *presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie adottive e Affidatarie (ANFAA)*, nonché Andrea TURATTI, *Presidente dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN)* e Marina ZORNADA, *Vicepresidente dell'Associazione Azione per Famiglie Nuove Onlus (AFN)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria
110ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, dottoressa Emanuela Donato e dottor Giovanni Piazza.

Intervengono in rappresentanza della CGIL, il dottor Rosario Strazzullo, coordinatore dipartimento reti e terziario, e il dottor Sebastiano Calleri, responsabile salute e sicurezza; in rappresentanza della CISL, il dottor Fulvio Giacomassi, segretario confederale, e la dottoressa Cinzia Frascheri, responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro; in rappresentanza della UIL, il dottor Paolo Carcassi, segretario confederale, e la dottoressa Gabriella Galli, coordinatrice salute e sicurezza.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL e UIL

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, richiesta dalle organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL per fare il punto su alcune questioni relative ai temi della salute e sicurezza sul lavoro.

Il dottor STRAZZULLO ringrazia preliminarmente la Commissione per la disponibilità manifestata nell'incontro odierno. Nella lettera con la quale si richiedeva l'audizione, le organizzazioni sindacali hanno richiamato una serie di questioni ancora aperte riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Come emerso anche nel Convegno della «Giornata nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro» organizzato dalla Commissione lo scorso 25 giugno, in questo settore è fondamentale l'impegno da parte di tutte le istituzioni, al quale però dovrebbero seguire atti coerenti e concreti. L'attuale fase di trasformazione economica legata alla crisi che sta vivendo il Paese non può far venir meno l'attenzione a questo tema.

Richiama in particolare la mancata attuazione di alcune norme, tra cui quella sulla formazione dei lavoratori, sull'attivazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST) e sul sostegno alle piccole e medie imprese. Per la formazione servono investimenti adeguati, non solo per i lavoratori ma anche per gli studenti delle scuole, per creare fin da giovani una giusta sensibilità ai temi della sicurezza, mediante un approccio che non sia più «emergenziale» ma organico e di sistema. Per quanto riguarda il problema degli RLS e degli RLST, e quello del sostegno alle PMI, essi si legano all'attivazione dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), che prevede la creazione presso l'INAIL del fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. La mancata creazione del fondo e la conseguente indisponibilità delle relative risorse finanziarie hanno finora impedito la piena diffusione e valorizzazione degli RLST e, più in generale, interventi mirati a favore della sicurezza sul lavoro nelle imprese di minori dimensioni, che sono quelle più esposte agli infortuni.

Si tratta di aspetti essenziali, la cui mancata attuazione compromette lo stesso funzionamento del sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Inoltre, taluni provvedimenti messi in campo dal Governo e dal Parlamento sembrano contraddire gli impegni assunti in questo settore, come nel caso delle preannunciate misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che dovrebbero ora essere presentate dal Governo attraverso un disegno di legge. Le forze sociali dovranno essere coinvolte nella discussione ed esamineranno con grande attenzione le queste norme.

Altro tema di preoccupazione è quello del sistema dei controlli, che denuncia una serie di carenze posto che le attuali figure ispettive del Ministero del lavoro o delle ASL non sono sufficienti e spesso agiscono in contraddizione tra loro. Serve quindi integrare questo aspetto per garantirne il corretto funzionamento.

Il dottor CARCASSI, dopo aver ringraziato a sua volta il Presidente per la disponibilità dell'odierna audizione, conferma la preoccupazione dei sindacati per una serie di problemi rimasti aperti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, se non verranno risolti, potrebbero compromettere anche i molti elementi positivi introdotti dal Testo unico. Il problema degli infortuni resta purtroppo grave: anche il *trend* decrescente registrato negli ultimi anni, infatti, pur in sé positivo, deve essere valutato in modo critico, tenendo conto della riduzione delle ore lavorate legata alla crisi economica.

Cita le preannunciate misure di semplificazione a favore delle imprese, che non possono comportare una riduzione dei diritti dei lavoratori. Richiama altresì tutta una serie di norme e istituti del Testo unico ancora non attuati: la patente a punti in edilizia, le procedure standardizzate di redazione del documento di valutazione dei rischi che, malgrado il recente accordo Stato-Regioni, non sono ancora concretamente operative, così come le altre procedure standardizzate di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Vi è peraltro una palese contraddizione tra la mancata attuazione delle procedure standardizzate, esse stesse una forma di snellimento a favore delle piccole e medie imprese, e l'annuncio di ulteriori norme di semplificazione ancora tutte da definire e implementare. Infine, ricorda le numerose proroghe e rinvii per l'emanazione di vari provvedimenti secondari di attuazione del Testo unico, a cominciare dal Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), che dovrebbe mettere in rete tutti gli enti che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e che è atteso ormai da anni, mentre si fanno investimenti per ammodernare altri sistemi informatici.

Si sofferma anch'egli sulla questione della mancata attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008: era previsto che tutte le aziende iscritte all'INAIL comunicassero i nominativi degli RLS eletti o nominati, lasciando a quelle fino a 15 addetti la facoltà di individuare degli RLS territoriali, ma solo 500.000 aziende su 3.800.000 lo hanno fatto: per le altre è tutto fermo. L'INAIL però non comunica l'elenco degli RLS: solo con le confederazioni dell'artigianato e con la CONFAPI, attraverso un accordo stipulato con i sindacati, si è potuti arrivare a individuare queste figure, ma negli altri settori non si è fatto, così come non si è attuata la parte della norma che prevede un contributo finanziario da parte delle imprese che non hanno RLS per alimentare il fondo di sostegno alla piccola e media impresa. Chiede quindi che si dia concreta operatività a questi strumenti messi in campo dalla legge per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Per le norme di semplificazione di prossima emanazione, ferma restando la necessità di valutarle quando saranno effettivamente presentate dal Governo, esprime comunque preoccupazione per gli interventi preannunciati riguardo alla riduzione della formazione per i lavoratori impiegati per meno di 50 giornate all'anno, alla soppressione dell'obbligo di trasmissione del certificato da parte del medico competente, alla semplificazione del documento di valutazione dei rischi o del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Appare assurdo che si blocchino le norme di semplificazione già previste dalla legge e se ne preparino altre meno coerenti e più rischiose.

Il dottor GIACOMASSI ringrazia anch'egli la Commissione per l'audizione prontamente concessa ai sindacati. Nel corso dei lavori della Giornata nazionale di studio del 25 giugno, si è ribadita l'importanza dell'attenzione sui temi della salute e sicurezza sul lavoro da parte di tutte le istituzioni, che dovrebbero attivarsi insieme per strutturare il sistema di prevenzione e di tutela, ancora non del tutto attuato. Più che cercare nuove forme di semplificazione, occorrerebbe infatti far funzionare quelle che già ci sono: ad esempio, il già citato accordo tra i sindacati e le organizzazioni dell'artigianato e della CONFAPI per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ha funzionato e dovrebbe essere esteso agli altri settori. Le parti sociali sono presenti nei vari tavoli che preparano le norme in materia, come la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ma non sono adeguatamente coinvolte.

Altro tema è poi quello della formazione: l'articolo 11 del Testo unico, che stanziava importanti risorse per la formazione professionale, non è ancora pienamente attivato e questo è un ritardo molto grave che compromette tutto il sistema della prevenzione. Ricorda altresì come nella stessa pubblica amministrazione e in particolare nel mondo della scuola non si sia ancora completamente data attuazione alle norme del decreto legislativo n. 81 del 2008, rimanendo di fatto fermi al precedente decreto legislativo n. 626 del 1994.

Infine, segnala il problema della duplicità delle competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro affidate allo Stato e alle Regioni. Occorre affrontarlo in maniera pragmatica, valorizzando e facendo funzionare meglio i tavoli dove partecipano sia i rappresentanti dello Stato che quelli delle Regioni, a cominciare dal Comitato di coordinamento *ex* articolo 5 e dalla Commissione consultiva permanente *ex* articolo 6 del Testo unico. Anche le parti sociali sono presenti in questi organismi e pronte a fare la loro parte, ma è indispensabile avere un più forte indirizzo e coordinamento a livello centrale di tutte le azioni, essendo inaccettabili delle deroghe a livello locale rispetto alle normative nazionali.

Il Presidente TOFANI sottolinea che la Commissione si è da tempo attivata sulle varie questioni segnalate dai sindacati. Quella più rilevante

è la dualità delle competenze dello Stato e delle Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: la Commissione ha intrapreso da tempo un percorso di approfondimento visitando tutte le Regioni d'Italia per verificare come si stia organizzando a livello locale il sistema di coordinamento tra gli enti che si occupano della prevenzione e del contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, che il Testo unico affida appunto alle Regioni attraverso i comitati regionali di coordinamento. Purtroppo, anche se i comitati sono stati formalmente costituiti in tutte le Regioni, la Commissione ha rilevato molte lacune nel loro effettivo funzionamento: accanto a Regioni più solerti, ve ne sono infatti altre dove i comitati si riuniscono di rado o non funzionano in modo adeguato. Inoltre, solo ora alcuni stanno inviando le prescritte relazioni sull'attività svolta ai Ministeri del lavoro e della salute. Ancora, spesso questi organismi coesistono con altri tavoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro attivi a livello locale, in genere presso le Prefetture. Pur trattandosi di iniziative meritorie, si creano però duplicazioni e sovrapposizioni.

In generale, il coordinamento tra i vari enti competenti è ancora molto stentato: soprattutto, vi è un forte disallineamento tra gli obiettivi, la programmazione e le procedure delle articolazioni territoriali degli enti statali (come l'INAIL o l'INPS) e quelli delle amministrazioni regionali (in particolare le ASL). A livello nazionale, anche il coordinamento tra lo Stato e le Regioni sconta problemi: i due organismi di riferimento, il Comitato di coordinamento e la Commissione consultiva permanente di cui agli articoli 5 e 6 del Testo unico, dove sono presenti i rappresentanti delle amministrazioni statali, delle Regioni e delle parti sociali, pur lavorando con grande intensità non riescono ad assicurare un efficace raccordo tra il centro e la periferia.

Si tratta di un grave *vulnus*: una uniformità di indirizzi e di azione su tutto il territorio nazionale è infatti indispensabile, come dimostra anche l'esperienza di altri Paesi dell'Unione europea che la Commissione ha avuto modo di visitare. Anche in Paesi marcatamente federali come la Germania, infatti, la competenza legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro è affidata in via esclusiva allo Stato, mentre in Italia si dà a volte il caso di Regioni con normative proprie che non si integrano perfettamente con quella nazionale.

Sottolinea di essersi impegnato personalmente, con il sostegno dell'intera Commissione, per verificare la possibilità di operare una revisione dell'articolo 119 della Costituzione che riportasse la potestà legislativa esclusiva allo Stato, ma questa soluzione ha trovato la forte opposizione del sistema delle Regioni ed è quindi apparsa impraticabile. L'ipotesi che ora si sta studiando è quella di trasformare il Comitato di cui all'articolo 5 del Testo unico in una Agenzia, da sottoporre al controllo del Ministero del lavoro o della salute, lasciandone invariata la composizione e le funzioni, in modo però da rendere più efficace ed incisivo il ruolo di coordinamento e di impulso tra tutti i soggetti istituzionali, centrali e periferici, che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro. Su questo

tema sarebbe utile acquisire anche il punto di vista delle organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda la questione dei rappresentanti per la sicurezza sul lavoro e, soprattutto, di quelli territoriali, già ad aprile la Commissione ha investito direttamente il Ministro del lavoro Fornero e il Presidente dell'INAIL De Felice. Quest'ultimo ha risposto sul punto, spiegando che la pubblicazione dell'elenco dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non rientra nell'autonoma disponibilità dell'Istituto e che aveva comunque posto il tema direttamente al Ministero, per cercare una soluzione che consentisse di dare pubblicità a questi nominativi nell'ambito della banca dati del SINP. Il SINP però non è ancora attivo e anche questo ha ritardato ulteriormente la situazione.

In merito alle misure di semplificazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fa presente di aver avuto nelle scorse settimane una interlocuzione con il ministro Fornero, inviando una serie di osservazioni. Il Ministro ha mostrato grande disponibilità e probabilmente anche per questo il Governo ha deciso infine di presentare le nuove norme attraverso un disegno di legge anziché un decreto-legge per un esame più meditato. Pure sull'attuazione del fondo per il sostegno alla piccola e media impresa di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 81 la Commissione ha sollecitato e continuerà a sollecitare il Ministero del lavoro. La questione centrale resta però quella del coordinamento tra Stato e Regioni, perché senza una uniformità di indirizzo a livello nazionale qualunque azione rischia di essere vanificata.

Conclusivamente, esprime apprezzamento per l'odierno incontro con i sindacati e per il positivo confronto che ne è scaturito.

Il senatore NEROZZI (*PD*) sottolinea che la Commissione ha assunto importanti iniziative nell'ambito del suo mandato istituzionale, da ultimo sulle norme di semplificazione predisposte dal Governo, in ordine alle quali vi è stato un lungo e articolato confronto con il Ministero del lavoro.

Sul problema centrale del coordinamento tra Stato e Regioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la prima soluzione possibile è quella di lasciare tutto com'è, ma questo rischia di far fare un gigantesco passo indietro alla riforma introdotta dal Testo unico, perché a livello territoriale i vari soggetti istituzionali competenti continuano a muoversi in ordine sparso. Occorre allora fare delle riforme, ma serve il sostegno convinto di tutti, anche dei sindacati: purtroppo, se a livello nazionale vi è da parte di questi ultimi una posizione seria e coerente, a livello locale si è riscontrato talvolta un atteggiamento di chiusura e di difesa dell'esistente. Serve quindi un'azione riformatrice forte, che partendo dalle norme vigenti aggiusti quello che ancora non funziona.

Il dottor CARCASSI rileva che le posizioni espresse da taluni sindacati a livello locale non erano sempre note o condivise a livello centrale.

Il senatore NEROZZI (*PD*) prende atto di questo, ma ribadisce la necessità di un impegno condiviso anche dei sindacati per una riforma della modalità di coordinamento, posto che anche il Governo e le stesse Regioni hanno dato segnali di disponibilità al riguardo.

Il senatore TOFANI (*PdL*) ringrazia infine gli auditi per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 9 ottobre 2012

Plenaria
181ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MASCITELLI

Intervengono il dottor Renzo De Stefani, responsabile del Servizio di salute mentale di Trento; e il signor Maurizio Capitano, il signor Roberto Cuni e la signora Mirella Gretter, in rappresentanza degli utenti e dei familiari coinvolti nel progetto UFE (Utenti Familiari Esperti).

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide, inoltre, l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione di persone informate sui programmi innovativi del Dipartimento di salute mentale dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Renzo DE STEFANI illustra il progetto UFE (Utenti Familiari Esperti), attraverso il quale il Dipartimento di salute mentale di

Trento ha inteso coniugare il sapere specialistico della psichiatria con il sapere esperienziale degli utenti e dei familiari di questi ultimi, ottenendo così sinergie e forme di collaborazione compendiate nella formula di «fa-reassieme».

Il signor Maurizio CAPITANIO, la signora Mirella GRETTER e il signor Roberto CUNI prendono successivamente la parola per esporre le proprie esperienze all'interno del progetto UFE.

I senatori SACCOMANNO e BOSONE e il PRESIDENTE intervengono per formulare quesiti e considerazioni.

Il dottor DE STEFANI replica ai quesiti e alle considerazioni e annuncia il deposito di documentazione.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GRAMAZIO chiede che la Commissione si interessi della situazione dell'Istituto dermatologico dell'Immacolata (IDI) di Roma, in considerazione delle gravi problematiche che risultano affliggere tale importante struttura sanitaria.

Il PRESIDENTE assicura che la questione sollevata dal senatore Gramazio sarà sottoposta quanto prima all'esame dell'Ufficio di Presidenza integrato.

La seduta termina alle ore 15.

